



LA COSTITUZIONE SI IMPARA A SCUOLA: FORMAZIONE STORICA, RICERCA E PROMOZIONE DELLA COSTITUZIONE PER LO SVILUPPO DI PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA

Percorso di formazione per lo sviluppo di strumenti didattici
per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica

Materiali e spunti di approfondimento per la didattica della Costituzione



1) LA VITA DEL PAESE DEVE AVERE IL VOLTO DEL LAVORO di Antonio Loffredo - Maria Dolores

(Lola) Santos Fernandez,

estratto, per gentile concessione degli autori da Lorenzo Gaeta (a cura di), *Prima di tutto il lavoro*, Ediesse, Roma, 2014, pp. 55-75.

Il volume nel suo insieme presenta indagini ragionate del dibattito che in Costituente portò alla redazione di ogni norma che abbia attinenza al lavoro, con il fine di ridare voce ai costituenti, riscoprire idee, obiettivi, passioni, aspettative.

2) CULTURA E PATRIMONIO NEL PROGETTO DELLA COSTITUZIONE, di Tomaso Montanari.

Conferenza tenuta il 12 aprile 2019, nel quadro della Scuola di cultura costituzionale, diretta da Lorenza Carlassare sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, Università degli studi di Padova, Padova, 1 marzo - 3 maggio 2019.

Il testo viene pubblicato per gentile concessione dell'autore ed è accessibile online, insieme agli altri materiali di estremo interesse della Scuola di Cultura Costituzionale, sul sito: <https://www.unipd.it/scuolacostituzionale/programma.html>

3) COMPrensione DEI DIRITTI UMANI (capitolo 4)

Il capitolo è estratto da *Compass: Manuale per l'educazione ai diritti umani con i giovani*, realizzato nell'ambito del programma di educazione ai diritti umani della Direzione Gioventù e Sport del Consiglio d'Europa, pubblicato a partire dal 2002 e costantemente aggiornato fino alla versione 2020, accessibile integralmente online dal sito: <https://www.coe.int/it/web/compass>

Educare ai diritti umani, attraverso la lettura dei principi della nostra Carta Costituzionale alla luce delle norme internazionali vigenti è un impegno imprescindibile per ogni istituzione che si occupa di istruzione e formazione. Fin dal 2010 il Consiglio d'Europa ha promosso la Carta sull'educazione alla Cittadinanza democratica e l'educazione ai diritti umani, impegno ribadito nel 2015 con la Dichiarazione di Parigi dei ministri europei dell'educazione sulla promozione **promuovere la cittadinanza e i comuni valori di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione.**

Educare ai diritti umani non è solo un obbligo ma è esso stesso un diritto umano fondamentale, sancito fin dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948, di cui devono poter godere tutti gli esseri umani di qualsiasi età.

Educare ai diritti umani significa necessariamente non solo conoscere, ma apprendere in un contesto che sia esso stesso rispettoso di tali diritti e apprendere con l'obiettivo di garantire e promuovere il rispetto di questi principi all'interno delle nostre società.

Alessandra Viviani

«La vita del Paese deve avere il volto del lavoro»

di LOLA SANTOS FERNÁNDEZ e ANTONIO LOFFREDO

ART. 1

1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

[...]

1. *La democrazia da sola non basta*

Il dibattito sull'art. 1 girò intorno alla nozione di “lavoro”, l'elemento che avrebbe costituito la novità assoluta della Costituzione fino a dover diventare il volto del paese, come solennemente affermò Giorgio La Pira nella seduta della Commissione del 22 gennaio 1947. Tuttavia, prima di ricostruire i passaggi decisivi di questa parte della discussione, è necessario prendere le mosse dagli interventi, senza dubbio meno appassionati ma di certo non meno significativi, che si occuparono della definizione dello Stato italiano come Repubblica democratica. Questi fecero riferimento soprattutto al concetto stesso di “democrazia” perché, secondo molti, essa si era andata svuotando di contenuti con gli anni ed era quindi bisognosa di un ripensamento, o almeno di un completamento attraverso una aggettivazione ulteriore. La discussione sul concetto di democrazia si concentrò, e fu praticamente risolta, nella giornata del 28 novembre 1946 durante i lavori della prima sottocommissione, quando iniziò il dibattito sulla proposta del demolaburista Mario Cevolotto: «*Lo Stato italiano è una repubblica democratica*». Il comunista Concetto Marchesi fu, in quella seduta, tra i primi a sollevare la questione del pericolo di consacrare nella Costituzione una nozione debole di democrazia, «svuotata di contenuto. Se si ricorda che il movimento fascista fu favorito in larga parte da correnti che si dicevano democratiche, si capisce quale differenza vi sia tra la democrazia fittizia e la vera democrazia cui oggi aspira l'Italia». Anche la posizione dei democristiani era piuttosto critica, per quanto con differenti sfumature, come quella di Carmelo Caristia, per il quale la degenerazione della democrazia era un fatto umano inevitabile ma «questo non esclude che essa si possa riprendere; né va escluso che alla nuova

democrazia debbano concorrere le forze del lavoro». In ogni caso alcuni costituenti di spicco, come i democristiani La Pira e Moro e il socialista Basso, espressero con decisione l'esigenza di ridefinire il concetto di democrazia scaturito dalla Rivoluzione francese, già in crisi prima della guerra 1915-18, e si raccolse un ampio consenso rispetto all'aggiunta di un ulteriore attributo alla «*Repubblica democratica*».

A quel punto il dibattito si arrestò abbastanza bruscamente, perché fu messa ai voti la formula originaria di Cevolotto, «*Lo Stato italiano è una Repubblica democratica*», che venne approvata all'unanimità. La rapida approvazione della norma in prima sottocommissione, confermata durante la seduta plenaria della Commissione del 22 gennaio del 1947, determinò che il prosieguo del dibattito si svolgesse durante un intenso mese di marzo 1947 nella discussione generale tenutasi in Assemblea. Sull'ambiguo concetto di democrazia e sulla necessità di precisarlo attraverso una forma concreta di governo, si erse a protagonista il partito liberale: «sembra di tutta evidenza la necessità – dico necessità e non opportunità – che il progetto di Costituzione, che è come l'atto di nascita della Repubblica, si preoccupi di determinare il carattere dello Stato repubblicano. Onde il primo articolo del progetto vuole essere la definizione del carattere della Repubblica. L'articolo dice che l'Italia è una Repubblica democratica; dunque [...], ci si deve riferire alla democrazia, nel senso storico attuale. Parole per me di colore alquanto oscuro, se non si rapportano all'istituto parlamentare che è una forma storica particolare della democrazia» (Amerigo Crispo, 13 marzo 1947); questa necessità di affermare il carattere parlamentare della democrazia fin dal primo articolo venne ribadita il 15 marzo 1947 da un altro liberale, Orazio Condorelli, con una proposta leggermente diversa, tutta tesa a scongiurare il rischio che la democrazia fosse accettata e utilizzata da socialisti e comunisti in maniera del tutto strumentale al fine di prendere il potere e, una volta raggiunto l'obiettivo, abbandonarla anche nella sua forma parlamentare.

A questi timori rispose anche il socialista Sandro Pertini, ricordando che gli antifascisti si erano battuti per la libertà per venti anni e che quindi non c'era motivo di temere alcunché. Comunque, le proposte e le obiezioni poste dai liberali non trovarono alcuna sponda da parte delle due forze politiche maggioritarie, comunisti e democristiani: impegnati i primi sul rafforzamento del peso del "la-

voro” come fondamento della Repubblica democratica e i secondi sulla mediazione con le forze più a destra. Semmai, entrambi i gruppi fecero lo sforzo di provare a modernizzare il concetto di democrazia; in particolare, La Pira prese spunto da una preoccupazione espressa da Marchesi riguardo alla necessità di specificare e rendere contemporaneo il concetto di democrazia e, condividendone il timore, riconobbe che ormai esistevano «due tipi di democrazia: una limitata al campo politico, derivata dai principî liberali del 1789, ed una estesa al campo dell’economia. Questo nuovo tipo di democrazia deve essere specificato ed affermato, come del resto ha già fatto la Sottocommissione approvando gli articoli in tema di lavoro».

2. *«Quando dovrò spiegare ai miei studenti che cosa significa giuridicamente che la Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro, che cosa potrò dire?».*

Il 4 marzo 1947, giorno in cui iniziò la discussione generale sull’art. 1, Piero Calamandrei si chiedeva quale fosse il senso di fondare l’Italia sul lavoro. «Prendo l’articolo 1 che dice questa bellissima cosa: “La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro”. È una bellissima frase; ma io che sono giurista [...] mi domando: quando dovrò spiegare ai miei studenti che cosa significa giuridicamente che la Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro, che cosa potrò dire? Dovrò forse dire che in Italia la massima parte degli uomini continueranno a lavorare come lavorano ora, che ci saranno coloro che lavorano di più e coloro che lavorano di meno, coloro che guadagnano di più e coloro che guadagnano di meno, coloro che non lavorano affatto e che guadagnano più di quelli che lavorano? Oppure questo articolo vorrà dire qualche cosa di nuovo, vorrà essere un avviamento che ci porti verso qualche cosa di nuovo?». Tuttavia, questo «qualche cosa di nuovo» su cui basare il fondamento della Repubblica italiana non doveva necessariamente essere il lavoro, visto che nel dibattito all’interno della prima sottocommissione furono individuati diversi possibili altri elementi come suo fondamento.

Il 16 ottobre 1946 Giorgio La Pira, insieme a Dossetti ed altri democristiani, fu il primo a proporre l’inserimento del lavoro nell’art. 1: *«Il lavoro e la sua partecipazione concreta negli organismi economici sociali e politici è il fondamento della democrazia italiana»*; chiamato

ad argomentare le ragioni della sua proposta, dichiarò di essere stato «animato da un principio che deve stare alla base della nuova Costituzione, cioè che in uno Stato di lavoratori [...] il lavoro, sia manuale che spirituale, è il fondamento della struttura sociale». La proposta, nonostante le buone intenzioni, destò non poche perplessità nel gruppo comunista, espresse da Togliatti che ne individuò il principale vizio nel fatto che non si trattava di «un'affermazione di principio ma una mera constatazione» priva di conseguenze giuridiche, mentre era del parere che si dovesse porre al principio della Costituzione una definizione più netta e decisa di un principio che contenesse al suo interno anche un obiettivo da raggiungere: «*Lo Stato italiano è una Repubblica di lavoratori*».

Questo dualismo tra «*lavoro*» e «*lavoratori*» animò il dibattito fino all'approvazione definitiva dell'art. 1, nonostante la posizione della destra liberale e qualunquista, rappresentata il 18 ottobre 1946 rispettivamente da Lucifero e da Mastrojanni, che ritennero qualsiasi aggettivazione della Repubblica democratica pleonastica, confusa e involuta, in quanto erano preferibili, almeno a parere del primo, «formule che consentano una sola interpretazione», aspirazione tanto legittima quanto tecnicamente difficile da raggiungere. Inoltre, ed appare chiaro in questo passaggio il vero timore di questa parte politica, la proposta di Togliatti avrebbe potuto inficiare quella «concezione egualitaria» che ritenevano alla base del loro credo politico; evidentemente, per i due costituenti il principio di eguaglianza veniva declinato in senso meramente formale e non sostanziale, in perfetta linea con la loro formazione liberale. Queste dichiarazioni suscitarono un notevole malessere nei gruppi di sinistra, al punto che il socialista Mancini, pur giudicando le proposte La Pira e Togliatti una mera ripetizione di concetti già espressi in altri articoli, dichiarò che dopo l'intervento di Lucifero non poteva che «dichiararsi entusiasta del concetto espresso dall'articolo». Com'era ampiamente prevedibile a quel punto del dibattito, la proposta liberale, «*Il lavoro, nelle sue diverse forme e manifestazioni, come fondamento della struttura sociale e nella sua partecipazione adeguata negli organismi economici sociali e politici, costituisce il carattere democratico di questi*», poneva l'accento sul lavoro come fondamento della struttura sociale ma non della Repubblica e ottenne ben 13 voti contrari e soli 2 favorevoli, mentre venne approvata a larga maggioranza la proposta di La Pira.

Togliatti provò a rafforzare la propria idea e, per rispondere alle critiche di chi si opponeva alla specificazione «*di lavoratori*» ritenendola classista, il 28 novembre 1946 propose di ampliarla in «*lavoratori del braccio e della mente*», specificazione che avrebbe consentito di eliminare i dubbi rispetto a una definizione di lavoratori che molti temevano fosse troppo legata a quelli manuali. Il tentativo di mediazione sortì solo parzialmente effetti positivi, come dimostrò Aldo Moro che, pur convenendo sull'obiettivo della proposta Togliatti, la ritenne anch'egli a rischio di interpretazioni controverse. Per questa ragione propose di rivedere l'intera struttura dell'articolo, aggiungendovi un nuovo capoverso, e di fondare la Repubblica italiana sul «*lavoro e la solidarietà sociale*», con una dizione in verità altrettanto ideologicamente caratterizzata, da parte democristiana stavolta: lo confermò successivamente Dominedò, che, nella seduta della Commissione del 24 gennaio 1947, segnalò la necessità di «affermare una concezione solidaristica in luogo di quella classista». Il gruppo comunista, per il quale intervennero Marchesi e Togliatti, accettò solo la prima parte della proposta democristiana, ovvero quella che prevedeva di inserire come capoverso dell'art. 1 l'emendamento di La Pira, approvato precedentemente, mentre non intese ritirare la proposta di aggiungere la specificazione «*di lavoratori*» al primo comma, anche perché l'aggiunta del capoverso avrebbe definitivamente eliminato tutti i timori di voler costituire una repubblica socialista. In quella seduta venne approvato il comma 1 proposto da Cevolotto, «*L'Italia è una Repubblica democratica*», senza l'aggiunta di Togliatti, che fu respinta con 8 voti contrari e ben 7 favorevoli (che sarebbero potuti essere anche di più, come emerse successivamente dalle dichiarazioni di qualche costituente che non poté essere presente al momento del voto, come Dossetti e Mancini), e il capoverso aggiuntivo, nella versione riformulata dal Comitato di redazione, ovvero «*Essa ha per suo fondamento il lavoro e la partecipazione concreta di tutti i lavoratori alla organizzazione economica, sociale e politica del Paese*».

Questa “sconfitta di misura”, viziata anche da alcune assenze importanti tra i sostenitori della proposta Togliatti, non fu accettata dalle sinistre e l'emendamento venne riproposto in Commissione nelle sedute del 22 e 24 gennaio 1947. La caparbieta, tuttavia, non venne premiata ed essa fu nuovamente respinta; stessa sorte toccò a quella del monarchico Gustavo Fabbri, che propose la sostituzione del termine «*lavoratori*» con quello di «*cittadini*» perché, a suo modo

di vedere, «qualunque cittadino deve poter partecipare alla organizzazione economica, sociale e politica del Paese senza avere bisogno di appartenere alla categoria dei lavoratori, in quanto oggi, nel concetto comune, la parola “lavoratori”, dal punto di vista politico, ha un significato di organizzazione di classe e di categoria». La proposta di Fabbri si scontrò chiaramente contro il comune sentire di buona parte dell'Assemblea, per la quale la modernità stava portando proprio a sostituire il concetto democraticamente datato di cittadini con quello di lavoratori, «coi suoi diritti, la sua funzione, la sua missione di civiltà» (Nenni, 10 marzo 1947). Ed è paradossale notare come attualmente, a causa dell'aumento della disoccupazione e della precarizzazione dei rapporti di lavoro, si stia assistendo ad un movimento pendolare che negli ultimi decenni sta spingendo le forze politiche progressiste a porre la cittadinanza e non più il lavoro quale fondamento per la titolarità dei diritti sociali.

Il testo definitivo dell'art. 1 del Progetto di Costituzione fu quindi: *«L'Italia è una Repubblica democratica. La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese [...]»*. Esso passò in Assemblea, dove emersero ulteriori proposte nel percorso che portò all'individuazione del lavoro come fondamento della Repubblica. Tra gli interventi più singolari va segnalato quello del liberale Crispo che, il 13 marzo 1947, indicò la necessità di non colorare in alcun modo la Repubblica democratica, ritenendo che qualsiasi aggiunta avrebbe determinato una sorta di unilateralità dello Stato che non poteva essere accettata perché lo Stato doveva essere in egual misura di tutti; a quel punto, se proprio si fosse voluto aggiungere una specificazione, si sarebbe potuto addirittura scrivere che il fondamento della Repubblica è la giustizia o «la ragione del signor Voltaire». Un altro liberale, Condorelli, si oppose due giorni dopo anche all'approvazione del capoverso dell'art. 1, scaturito dalla proposta originaria di La Pira, sostenendo di aver «prima imparato e poi insegnato nelle università che gli elementi fondamentali, costitutivi dello Stato, e perciò anche della Repubblica, sono tre: il popolo, il territorio, l'organizzazione giuridica». In questo senso, secondo lui, approvando il capoverso si sarebbe fatto rientrare dalla finestra quello che era già uscito dalla porta, ovvero che il fondamento della Repubblica sono i lavoratori; essendo nettamente contrario a qualsiasi definizione di questo tipo, propose allora una nuo-

va dizione dell'art. 1: «*La Repubblica italiana ha per fondamento la sovranità popolare*».

Nella seduta del 20 marzo 1947, dopo un lungo intervento dal quale emergeva con evidenza soprattutto la grande paura di parte dell'Assemblea nei confronti dei comunisti, il qualunquista Mario Rodinò propose un ulteriore e diverso fondamento della Repubblica, da individuarsi nella «*unità nazionale*». La proposta di emendamento prese come spunto l'impossibilità di porre un mezzo, quale il lavoro, e non un fine quale fondamento della Repubblica: «*Lo Stato italiano ha ordinamento repubblicano, democratico, parlamentare, antitotalitario. Suo fondamento è l'unità nazionale; sua meta la giustizia sociale; sua norma la libertà nella solidarietà umana*». Anche questi emendamenti vennero bocciati dall'Assemblea il 22 marzo 1947, seduta decisiva perché vi furono presentate due diverse proposte, una da parte del repubblicano Ugo La Malfa (tra i firmatari c'erano anche Gaetano Martino e Ignazio Silone) e l'altra dei democristiani Fanfani, Grassi, Moro, Tosato, Bulloni, Ponti e Clerici, che – come si vedrà – segnarono definitivamente la storia dell'art. 1.

3. «*Perché dobbiamo avere paura del nome e dei diritti del lavoro?*»

Questa domanda, solo apparentemente retorica, chiuse una parte dell'intervento di Meuccio Ruini in Assemblea il 12 marzo 1947. La domanda era legittima, perché bisognava intendersi su cosa significasse «fondare la Repubblica italiana sul lavoro», quali conseguenze giuridiche derivassero da questa affermazione e come si dovesse interpretare il termine «*lavoro*». Il quesito era stato ovviamente innescato dalla proposta di Togliatti di definire l'Italia una Repubblica democratica di lavoratori e ottenne più risposte di quanto fosse lecito attendersi, dato il valore attribuito al lavoro da tutti i partiti presenti in Assemblea. Tutte le risposte girarono intorno ad una nozione di «*lavoro*» e, soprattutto, di «*lavoratori*» che aveva il difetto di essere profondamente caratterizzata dal punto di vista politico. I timori furono espressi da tutto il centro-destra dell'Assemblea e riguardarono, appunto, l'interpretazione storicamente e ideologicamente determinata del termine «*lavoratori*», che secondo quella parte politica avrebbe potuto porre le basi di uno Stato «classista», sulla stregua di quello sovietico più volte richiamato nel dibattito, spesso

a sproposito. Furono molti a segnalare questo possibile rischio; vale la pena citare gli interventi incisivi di Mastrojanni, Grassi, Cappi, Crispo, Condorelli e Cortese, che (22 marzo 1947) utilizzò argomentazioni estremamente chiare: «visto che è da escludersi che l'onorevole Togliatti abbia ripudiato gli elementi fondamentali della dottrina marxista, io sono preso dal grave timore che con la espressione “classe dirigente precedente” si debba intendere una determinata classe sociale e parimenti la espressione “nuova classe dirigente dei lavoratori” si debba intendere nel senso rigorosamente classista, e cioè con esclusione dalla direzione della cosa pubblica di tutte le altre classi destinate a scomparire, secondo una formula che è tipica del marxismo. E mi sovviene a questo punto il ricordo di uno di quegli *slogan* fatali e squillanti che l'onorevole Nenni predilige: *delenda est borghesia!*».

In questa atmosfera era evidentemente molto difficile riuscire a raggiungere l'accordo sulla norma che doveva aprire la Costituzione, nonostante gli sforzi “retorici” della sinistra, che in molteplici occasioni provò ad offrire una interpretazione “tranquillizzante” del termine che doveva servire a specificare il contenuto sociale della democrazia stessa e certamente non ad escludere dalla vita del paese alcune categorie di cittadini. Il termine «*lavoratori*», insomma, non voleva avere un significato limitativo, come del resto non lo avrebbe avuto il termine «*lavoro*» proposto invece dai democristiani come fondamento dell'ordinamento, nel capoverso frutto degli emendamenti di Moro e La Pira. Laconi, comunista, ad esempio, sottolineò come «la genericità del vocabolo ci consentiva di non riferirci ad alcuna struttura classista, in quanto una struttura di questo genere non corrisponde alla realtà italiana. Abbiamo usato il termine lavoratori in quanto più comprensivo, in quanto in esso si può ritrovare chiunque partecipi col braccio o col pensiero, con attività manuali o spirituali, teoretiche o pratiche, alla vita, al progresso, alla ricchezza della Nazione. E chi è assente da questo, e chi vuol essere alieno da questo progresso, chi può dire di non collaborare a questo processo produttivo?» (5 marzo 1947).

Com'è ampiamente noto, decisivo nel dibattito fu anche il ruolo di Lelio Basso, il quale propose una norma sulla partecipazione effettiva dei lavoratori alla organizzazione politica, sociale ed economica del paese che, approvata già dalla prima sottocommissione il 28 novembre 1946, alla conclusione del dibattito sull'art. 1 venne

fatta confluire nel secondo comma dell'art. 3. Del resto, tutti gli esponenti socialisti che intervennero a rafforzare la proposta di Togliatti provarono a chiarire il significato del termine «*lavoratori*» e le conseguenze giuridiche del suo inserimento all'interno del primo comma dell'art. 1, sottolineando fortemente il carattere collettivo del lavoro moderno. Il lavoro, insomma, come elemento che assume valore nell'armonia dello sforzo collettivo perché «l'individuo vuoto non ha senso se non in quanto membro della società. Nessuno vive isolato, ma ciascun uomo acquista senso e valore dal rapporto con gli altri uomini; l'uomo non è, in definitiva, che un centro di rapporti sociali e dalla pienezza e dalla complessità dei nostri rapporti esso può soltanto trovar senso e valore» (Basso, 16 marzo 1947). Queste ragioni portarono il socialdemocratico Saragat a sottolineare la differenza tra il diritto di proprietà e quello al lavoro: «la proprietà può isolare, il lavoro unisce» (6 marzo 1947) e aveva le potenzialità di unire tutti gli italiani nello sforzo della ricostruzione che, come indicò un altro socialista, «il lavoro potrà compiere soltanto se avrà la certezza di non servire interessi egoistici, ma di giovare a tutti, alla collettività. Devono i lavoratori avere questa certezza e la sensazione che la Repubblica è cosa e casa loro» (Targetti, 15 marzo 1947). Questa necessità venne fortemente ribadita anche dal comunista Amendola, che formulò un vero e proprio invito ai costituenti nella seduta del 20 marzo 1947, con un lunghissimo, e a tratti duro, intervento: «Sul frontone dell'edificio che stiamo costruendo scriviamo la parola "Repubblica democratica di lavoratori", dimostrando così subito al popolo che la casa che stiamo costruendo è veramente la sua casa. I lavoratori italiani lavoreranno uniti per farla più forte e più sicura e per difenderla contro ogni minaccia, e saranno il presidio della nostra indipendenza e della nostra libertà».

Per provare ad eliminare ogni dubbio molti interventi ripeterono anche che i concetti di «*lavoro*» e «*lavoratori*» dovevano essere intesi «nel senso più ampio, nel senso più umano. Non è la Repubblica degli operai e dei contadini quella che concepiamo, né quella degli operai e dei contadini più i tecnici e i professionisti; ma una Repubblica nella quale abbiano cittadinanza anche le attività non meramente economiche, una Repubblica, colleghi democratici cristiani e colleghi liberali, in cui ci sia posto per tutti i cittadini partecipanti utilmente alla vita nazionale» (Paolo Rossi, 14 marzo 1947) ovvero per tutti coloro che convertono la loro «attività patrimoniale, intel-

lettuale o manuale in un bene sociale» (Basso, 28 novembre 1946). Così, da un lato, sarebbero state escluse interpretazioni arbitrarie e, dall'altro, sarebbe rientrata in questa definizione anche ogni attività socialmente utile pur non retribuita; perciò, provando ad effettuare un'interpretazione preterintenzionale delle dichiarazioni dei costituenti, vi sarebbero rientrate anche le donne che prestavano "lavoro riproduttivo" in casa, per quanto il lavoro delle casalinghe non fu mai espressamente citato nel dibattito. Ciò non deve particolarmente stupire, perché gli esempi di lavoratori citati furono riferiti quasi sempre al lavoro manuale: ad esempio, ancora Basso (6 marzo 1947), che, parlando di viti, dadi e bulloni, tradì parzialmente il proprio retro-pensiero, rimandando a un'immagine di lavoratore metalmeccanico che ci accompagnò poi per diversi decenni quando si trattò di dover fissare il prototipo del soggetto che il diritto del lavoro doveva tutelare.

Il lavoro diventava, secondo questa visione, «fondamento e titolo di nobiltà per la vita avvenire del Paese» (La Rocca, comunista, 22 gennaio 1947) ed i lavoratori i rappresentanti di una nuova classe dirigente che stava emergendo e che voleva prendere il potere, come venne a più riprese ribadito da Togliatti, Nenni e altri costituenti di sinistra. Tale legittima aspirazione era quella che più intimorì perché, come si affermò più volte dai banchi del centro e della destra, esisteva il dubbio che ciò potesse accadere attraverso vie violente e non democratiche. Si contrappose a questi timori l'apparente, in quegli anni, ineluttabilità dell'evento, che venne sviluppata dall'e-vocativo intervento di Concetto Marchesi del 14 marzo 1947, il quale richiamò un fatto storico a paragone del momento che si stava vivendo: «il marchese Melchior de Vogüé scriveva allora nel 1889, allorché un pellegrinaggio francese di quattromila operai venne al cospetto di Leone XIII. Mi pareva, egli scriveva, che fossero entrati allora per la prima volta in San Pietro i rappresentanti del nuovo potere sociale, i nuovi pretendenti all'impero, i soggetti del potere, entrati, come una volta gli antichi imperatori Carlo Magno, Oddone e Barbarossa, per ricevere dal Pontefice la consacrazione e la investitura. E la riceveranno, onorevoli colleghi democristiani, la riceveranno mercé l'opera dei vostri migliori, la consacrazione e la investitura, i lavoratori dell'Italia e del mondo. Soggetti del potere, i lavoratori. Appunto: e ha ragione l'onorevole Togliatti quando propone di scrivere nel primo articolo della Costituzione quelle due semplici

e grandi parole, che non sono parole comuniste, che potrebbero e dovrebbero essere parole piene di profondo sentimento cattolico: Repubblica di lavoratori. Sì, Repubblica democratica di lavoratori; sarà questo il nuovo grande titolo di nobiltà che noi potremo dare al popolo italiano».

I chiarimenti di Marchesi e il richiamo alle radici cattoliche avevano convinto addirittura Aldo Moro, in un primo tempo, a votare a favore della proposta di Togliatti quando essa venne bocciata in prima sottocommissione con 8 voti contro 7, cosa che non si ripeté nelle votazioni successive. La parte politica che, invece, non tentennò mai e rifiutò seccamente qualsiasi mediazione rispetto alla proposta di Togliatti fu quella dei liberali e dei qualunquisti, che fecero notare a più riprese come già all'interno delle discussioni avvenute in sottocommissione non ci fosse accordo sul termine *«lavoro»* e soprattutto sul termine *«lavoratori»*. Tuttavia, mentre sul primo era stato possibile giungere ad una mediazione, giudicata peraltro soltanto formale dagli stessi liberali, il disaccordo sembrava insanabile sul termine *«lavoratori»*, quasi che esso non provenisse da *«lavoro»*. Il motivo di fondo che impediva l'accordo venne per l'ennesima volta segnalato da Rodinò (20 marzo 1947), per il quale «i testi marxisti e i partiti e le masse marxiste danno alla parola [...] un significato molto più stretto e limitato di quello comune del vocabolario», che implicava un «concetto di categoria, un concetto di classe, un concetto che si riconnette ad un'interpretazione materialistica della storia alla quale buona parte di questa Camera non accede» (Fabbri, monarchico, 22 marzo 1947). I timori erano così profondi che Condorelli (15 marzo 1947) non esitò a portare alle estreme conseguenze la teoria della stratificazione delle classi sociali di un economista di certo non comunista come Vilfredo Pareto, «che distingue le classi sociali in rapporto alle occupazioni, e fa una distinzione quadruplice: parla di occupazioni dirette a produrre beni economici o servizi; poi di occupazioni che producono indirettamente dei beni economici – e sarebbero appunto le occupazioni ausiliarie; probabilmente gli avvocati, nella migliore delle accezioni, potrebbero appartenere a questa categoria subliminale di lavoratori – poi c'è una terza categoria: gli oziosi; e infine una quarta, che sarebbe costituita da coloro che attraverso un'attività legale o illegale si impadroniscono dei beni altrui. Le prime due classi sono probabilmente di lavoratori; dico probabilmente, perché per la seconda si potrebbe discutere;

ma gli oziosi non sono certamente dei lavoratori; e nessuno si sentirebbe di mettere fra i lavoratori coloro che con mezzi legali o illegali si appropriano dei beni altrui. Ora, lo sapete da chi è costituita la terza classe, quella degli oziosi? Da coloro che vivono di rendita e amministrano il loro patrimonio. Questi sono degli oziosi, in quanto traggono dal loro patrimonio qualche cosa di più, o molto di più, di quella che potrebbe essere la remunerazione della loro attività di amministratori. Quel di più che traggono li fa diventare degli oziosi, cioè dei non lavoratori. Nella quarta categoria, naturalmente, ci entrerebbero tutti i proprietari, perché, secondo la vostra dottrina, la proprietà è un mezzo attraverso il quale si espropria il lavoro degli altri. Voi vedete, anche interpretando le cose alla luce del pensiero di un grande economista moderno, a che cosa si potrebbe arrivare». Leggendo in controluce l'intervento, sembra quasi che il vero nodo riguardante la nozione di «*lavoratori*» non avesse tanto a che vedere con quali categorie includere ma semmai con quelle che sarebbero potute restarne fuori; la questione non avrebbe avuto conseguenze giuridiche ma solo politiche, anche se durante il dibattito in prima sottocommissione la DC aveva proposto un emendamento tendente ad escludere dai diritti politici i cittadini non lavoratori.

Non c'era dubbio, infatti, che la nozione di lavoratore comprendesse «il lavoratore intellettuale, il professionista, lo stesso imprenditore, in quanto è un lavoratore qualificato che organizza la produzione, e non vive, senza lavorare, di monopoli e di privilegi» (Ruini, 12 marzo 1947); costui, secondo Rodinò (20 marzo 1947), svolgeva addirittura il lavoro più importante, in quanto «in Italia tutti aspirano a lavorare, e, forse, il lavoro più degno è quello di coloro che si affaticano a creare ed ampliare ogni attività di lavoro per gli altri, e il più commovente è quello di tanti che lavorano disperatamente a cercare un lavoro, che per tutti non c'è», utilizzando una prospettiva non nuova al diritto civile dell'epoca che aveva da poco trovato una codificazione nella quale il piccolo imprenditore era trattato come il vero paradigma di lavoratore. Riprendendo, allora, una casistica ricavabile dagli interventi dei costituenti, andava considerato lavoratore anche «il dirigente di un'azienda, l'agrario o il consigliere di una società anonima» (Lucifero, 18 ottobre 1946), «i contadini come gli operai, gli artigiani come i piccoli proprietari, gli impiegati, gli artisti, i professionisti» (Pacciardi, repubblicano, 22 marzo 1947) e

«non solo l'operaio manuale, l'artigiano, ma anche il maestro, ma anche il sacerdote, ma anche il missionario: chiunque concorra alla potenza della tecnica e della cultura, della civiltà e della morale italiana, comprese anche [...] le cosiddette suore di clausura che, secondo la legge divina della compensazione, pregano e con le loro preghiere ristabiliscono l'equilibrio turbato dai nostri e dai vostri peccati» (Ruini, 12 marzo 1947). E il timore che con il passare degli anni tale interpretazione riguardante i religiosi si potesse modificare venne significativamente espresso ancora da Condorelli (15 marzo 1947): «i sacerdoti, i religiosi, che pregano o che esercitano un ministero di assistenza spirituale, sono dei lavoratori, perché esercitano una funzione che concorre allo sviluppo della società. Ma lasciate che cambino queste posizioni mentali, che divenga comune un certo modo di pensare, che è affiorato in questa Assemblea, in questo dibattito, e allora vedrete che i sacerdoti, i religiosi, gli spirituali saranno messi subito al livello degli indovini, dei fattucchieri, degli stregoni, e perciò relegati senz'altro nella quarta categoria, di coloro che con mezzi legali o illegali si appropriano dei beni altrui». Sembra, insomma, che le due categorie principali per le quali il centro-destra dell'Assemblea si batteva affinché non venissero escluse dalla nozione di «*lavoratori*» fossero quella dei religiosi cattolici e dei proprietari che vivevano di rendita. E, in effetti, proprio a questi ultimi fecero espresso riferimento molti interventi: «agli oziosi, a coloro che vivono di rendita, a coloro che vivono sul lavoro altrui. Nella Repubblica italiana, dove c'è il dovere di compiere un'attività o una funzione, coloro che vivono senza lavorare o vivono alle spalle altrui, saranno ammessi come soggetti politici? Ho paura di sì» (Calamandrei, 4 marzo 1947). Insomma, sarebbero stati esclusi unicamente quei gruppi che «senza partecipare in maniera alcuna, con la propria opera, col proprio lavoro, alla vita della Nazione, si accontentano soltanto di sfruttare il lavoro altrui e di vivere parassitariamente» (Laconi, 5 marzo 1947).

4. *Una Repubblica di lavoratori?*

L'Italia è un «Paese di lavoratori, dove tutto si è fatto e si farà con il lavoro» (Paolo Rossi, 14 marzo 1947), «la cui economia si basa sul lavoro, questa grande proletaria, che non ha avuto e non ha altra

forza se non quella delle braccia dei suoi figli e dell'intelletto dei suoi geni, che da Melchiorre Gioia ad Alessandro Volta crearono la civiltà nel mondo, quando finalmente può scegliersi liberamente una Costituzione ed un regime di popolo non può battezzarlo che con il nome che le viene dal passato, che le impone l'avvenire: quello di chi la onora e l'ha sempre onorata: il lavoratore» (Mancini, 17 marzo 1947). Questo tipo di affermazioni non veniva solamente dai banchi delle sinistre; anche per i democristiani «la libertà e la dignità dell'uomo non saranno mai sicure se non si darà al lavoro la preminenza su ogni altro valore economico e se il lavoro non sarà il fondamento stesso della Repubblica» (Tupini, 5 marzo 1947); ovviamente si intendeva il lavoro di tutti, non solo manuale ma in ogni sua forma di espressione umana, collegando evidentemente questa nozione a quella che sarebbe poi stata fissata nel comma 1 dell'art. 35.

Moro e La Pira, tra i più attivi in questo dibattito, vollero consacrare in particolare lo *status* di lavoratore, da cui dovevano derivare diritti, secondo quella che è «un'idea cristiana, un'idea democratica, che cioè bisogna dare al lavoro una particolarissima considerazione, che bisogna impegnare la nuova democrazia italiana in questo processo di elevazione dei lavoratori e di partecipazione la più piena dei lavoratori stessi all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese». Evidentemente su questo piano era semplice trovare qualche elemento di accordo con la sinistra sulla base del collegamento tra il riconoscimento del lavoro come fondamento della Repubblica e i diritti sociali ad esso corrispondenti, se è vero che anche il comunista Ravagnan ci tenne a sottolineare che limitandosi «a definire semplicemente la Repubblica come una Repubblica democratica, metteremmo in ombra i diritti economici e sociali, cioè affermeremmo che la Repubblica non è altro che una Repubblica di democrazia formale, quale era lo Stato anteriore al fascismo» (15 marzo 1947).

Non mancarono tra le file democristiane posizioni di minore apertura alla proposta delle sinistre, come quella di Cappi (22 gennaio 1947) ed altri, nel timore che il termine “lavoratore” avesse ormai subito una trasformazione che portava ad identificarlo con quello di lavoratore manuale, con un significato «diverso da quello etimologico [...], cioè lavoratore materiale, tanto vero che della Confederazione del lavoro fanno parte prevalentemente i lavoratori manuali». Da un lato, La Rocca, Togliatti e Terracini fecero notare

come nella Cgil non fosse concentrato solo il lavoro materiale e che il sindacato si chiamava Confederazione “del lavoro” e non “dei lavoratori”; dall’altro, ancora Togliatti, come si è visto, aveva chiesto che fosse inserita la specificazione *«lavoratori del braccio e della mente»* proprio al fine di eliminare possibili equivoci.

La nozione di “lavoratore” dei comunisti e quella dei democristiani sembrò, tuttavia, essere differente soprattutto per la sua componente ideologica. Ciò fu particolarmente evidente per Tupini (5 marzo 1947), che ribadì un concetto già espresso da sinistra, anche se con termini differenti, e descrisse il lavoratore come l’uomo socialmente attivo, che aveva nel lavoro lo strumento della sua fatica e della sua redenzione. Così, anche per il cristiano sociale Bruni, che sottolineò come al lavoro non si potesse «attribuire un valore esclusivamente economico e di semplice soddisfacimento di bisogni materiali, ma soprattutto il valore di mezzo della propria elevazione morale ed intellettuale e di strumento di concreto servizio verso i propri simili. Solo se inteso in tal modo, quale concreto legame sociale, che in sé attua il primato dello spirituale ed è distintivo dell’amore fraterno e della solidarietà tra gli uomini, il lavoro può essere assunto all’onore di costituire il fondamento di una Repubblica. Non altrimenti».

Questa vicinanza di posizioni politiche ma di lontananza al momento del voto ebbe l’effetto di determinare un intervento fortemente critico del comunista Amendola (20 marzo 1947): «Perché dunque, amici della Democrazia cristiana, questa esitazione? Perché questa perplessità di arrivare alle conseguenze logiche, dalle premesse da cui siete pure partiti? Io vedo in questa esitazione, in questa incertezza, un altro episodio, un altro esempio, di quello che io chiamerei lo stile democristiano, il carattere della vostra azione politica, il carattere dell’azione politica di un grande partito sul quale pesano tante gravi responsabilità e dal quale dipende invece tanta parte dell’incertezza e delle difficoltà stesse in cui si travaglia la nuova democrazia italiana. Un grande partito che afferma alla base del suo programma le aspirazioni dei lavoratori ad un profondo rinnovamento sociale, ma che, quando si tratta di passare ai fatti che queste premesse comandano, allora esita, si arresta, fa un passo avanti e poi due in dietro [...]. Perché non venite con noi alle conclusioni che derivano dalle premesse da cui dite di partire? Voi create così quello stato di incertezza e di malessere in cui si dibatte

attualmente la democrazia italiana nel nostro Paese, e togliete al nostro Paese quella prospettiva, quella certezza, quell'entusiasmo, di cui esso avrebbe bisogno in questo periodo di difficile ricostruzione democratica, perché non si possono vincere le grandi battaglie politiche ed economiche che ci attendono, se tutta la democrazia italiana non è pervasa da una grande sicurezza, da una grande fede, da un grande entusiasmo nel suo avvenire. Voi quest'entusiasmo lo spegnete con la vostra esitazione, con la vostra perplessità, e causate in questo modo quell'arresto, quella paralisi, che noi dobbiamo superare, se vogliamo che la democrazia italiana possa vivere e prosperare».

Questa arringa fortemente critica rispetto all'approccio democristiano venne, però, attenuata da una promessa di ampia collaborazione nell'approvazione delle successive norme della Costituzione, se il partito di maggioranza relativa avesse votato l'emendamento di Togliatti. Tuttavia, neppure questa "generosa" offerta riuscì a sbloccare lo stallo in cui si trovava il dibattito. L'intervento che ruppe l'equilibrio fu quello dei repubblicani, che incise politicamente sullo sviluppo del dibattito non tanto per il suo contenuto quanto perché venne accompagnato da una dichiarazione di voto a favore della proposta Togliatti.

Solo in subordine, i repubblicani proposero un testo diverso dell'art. 1 che individuava il fondamento dello Stato *«sui diritti di libertà e sui diritti del lavoro»*, con una formulazione per l'epoca forse contraddittoria dal punto di vista ideologico. La Malfa, infatti, dichiarò che il suo gruppo aveva interpretato in senso oggettivo il termine lavoratore e che, quindi, avrebbe votato a favore della proposta Togliatti, perché tutti i costituenti di sinistra avevano confermato che la nozione era profondamente «democratica e aclassista» (22 marzo 1947). Gli interventi dell'azionista Valiani e dell'altro repubblicano Pacciardi rafforzarono le possibilità di approvazione dell'emendamento delle sinistre. In particolare, quest'ultimo sottolineò proprio che «se i colleghi presentatori di questo emendamento avessero voluto dare alla loro formula un significato classista, nel senso stretto di questa parola, nel senso che si dà dottrinalmente a questa parola, noi non l'avremmo approvata [...]. Il fatto che l'espressione "Repubblica democratica" precede l'attributo "di lavoratori" toglie ogni dubbio al significato di questa dizione: non si tratta di una Repubblica classista, si tratta di una Repubblica democratica. Per noi [...],

la Repubblica non è, e nella nostra concezione non è mai stata, un mero cambiamento di forma, un mero cambiamento di insegne o di francobolli; per noi la Repubblica è una profonda trasformazione della vita collettiva, della vita associata della Nazione, nel senso politico, nel senso economico e sociale, nel senso morale [...]. “Repubblica di lavoratori” nella nostra concezione vuol dire che la legislazione futura della Repubblica non sarà una legislazione per gli oziosi e per i parassiti: sarà una legislazione per i lavoratori, per tutti i lavoratori; i lavoratori del braccio, i lavoratori del pensiero, i lavoratori di ogni categoria: [...] tutti coloro insomma che vivono del proprio lavoro e che non sfruttano il lavoro altrui. La Repubblica, cioè, deve essere fondata sul lavoro, deve onorare il lavoro, deve essere presidiata e difesa dalle classi più numerose e più benemerite della popolazione, che sono le classi lavoratrici, e deve portare i lavoratori alla ribalta della nostra storia. Votando così [...], noi siamo certi di interpretare il pensiero della Scuola repubblicana italiana e del suo più degno e conosciuto alfiere: Giuseppe Mazzini».

Neppure il richiamo a uno dei padri dell'unità italiana convinse i democristiani a cedere sul punto: infatti, Gronchi, nella stessa decisiva seduta del 22 marzo 1947, controbatté che era «illogico negare che la parola “lavoratori” ha, anche contro la volontà dei proponenti, un significato classista». Il notevole consenso che si stava raccogliendo intorno alla proposta Togliatti (comunisti, socialisti, repubblicani, demolaburisti e azionisti) impose, però, ai democristiani un tentativo di mediazione, pur mantenendo una netta presa di posizione contraria all'emendamento comunista. Per questo motivo, a fronte della possibilità che il primo articolo della Costituzione potesse essere approvato nonostante il proprio voto contrario, la DC portò in aula una nuova proposta, che poneva a fondamento della Repubblica il «*lavoro*», venendo così incontro all'esigenza sociale posta dai comunisti ma utilizzando un termine non ideologicamente così caratterizzato e sul quale si era comunque giunti ad un accordo in prima sottocommissione. La presentazione della proposta venne affidata a un uomo di spicco, Amintore Fanfani, il quale assicurò che la soluzione avrebbe potuto mettere d'accordo le diverse anime dell'Assemblea in quanto, dicendo che «la Repubblica è fondata sul lavoro, si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui e si afferma invece che essa si fonda sul dovere, che è anche diritto ad un tempo per ogni uomo, di trovare

nel suo sforzo libero la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità nazionale. Quindi, niente pura esaltazione della fatica muscolare, come superficialmente si potrebbe immaginare, del puro sforzo fisico; ma affermazione del dovere d'ogni uomo di essere quello che ciascuno può, in proporzione dei talenti naturali, sicché la massima espansione di questa comunità popolare potrà essere raggiunta solo quando ogni uomo avrà realizzato, nella pienezza del suo essere, il massimo contributo alla prosperità comune». In questo modo si sarebbe evitato il termine «*lavoratori*», che «per precedenti storici, per formulazioni teoriche, che non si possono sopprimere, può apparire, a parte della popolazione italiana, classistica e, perciò, può allontanare qualche consenso».

L'emendamento Togliatti venne bocciato: occorreano 234 voti e ne ebbe 227; anche in questo caso, nelle sedute successive ci furono delle dichiarazioni di voto "postume" di alcuni deputati assenti, che avrebbero votato per la proposta di Togliatti. Viceversa, superò ampiamente la maggioranza richiesta l'emendamento democristiano, che ottenne il voto favorevole di buona parte dei deputati delle sinistre, scolpendo l'art. 1 della Costituzione con una formula significativa dal punto di vista ideologico e raggiunta con una notevole sofferenza, pari solo alla rapidità con la quale è stata successivamente dimenticata.

5. Nota a margine: l'assenza totale delle madri costituenti

Come si è potuto vedere, l'art. 1 fu redatto da teste e mani solo maschili. Le madri costituenti, che furono 21 su 556 componenti dell'Assemblea, cioè il 3,78%, rimasero fuori dal fondamentale dibattito relativo alla configurazione dello Stato italiano e delle sue fondamenta. Non ci sono ragioni che possano spiegare questa assenza, trattandosi di donne rappresentative delle maggiori forze politiche e con un livello di istruzione medio-alto. Tra esse, nove erano comuniste (Adele Bei, Nadia Gallico, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angiola Minella, Rita Montagnana, Teresa Noce, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi), nove democristiane (Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter, Maria Federici, Angela Gotelli, Angela Guidi, Maria Nicotra, Vittoria Titomanlio), due socialiste (Bianca Bianchi e Angelina Merlin) e

una qualunquista (Ottavia Penna). Quattordici erano laureate e molte insegnanti, qualche giornalista pubblicista, una sindacalista e una casalinga; quattordici sposate e con figli. Molte avevano preso parte alla lotta antifascista e alla resistenza, pagando spesso personalmente e a caro prezzo le loro scelte, come Adele Bei (condannata dal Tribunale speciale a 18 anni di carcere per attività antifascista), Teresa Noce (detta Estella, che dopo un anno e mezzo di carcere fu deportata in un campo di concentramento nazista), Rita Montagnana (che passò la maggior parte della vita in esilio). Alla fine fu la Costituzione italiana, l'Italia a perdere queste esperienze e questa ricchezza.

È difficile spiegare, appunto, questa assenza nel dibattito sull'art. 1, anche perché in altri momenti le costituenti furono molto presenti e partecipative. Peraltro, cinque di esse, Maria Federici, Nilde Iotti, Teresa Noce, Angelina Merlin e poi Angela Gotelli (e per brevissimo tempo Ottavia Penna), entrarono a far parte della Commissione dei settantacinque e nei dibattiti sugli altri articoli contribuirono in maniera decisiva alla loro redazione. Un'assenza grave e probabilmente con importanti ricadute sull'approvazione finale dell'art. 1, che, come si è visto, in tanti passaggi visse momenti di *impasse* e di ripetizione estenuanti, ai quali saggezza e praticità femminili avrebbero potuto forse porre rimedio. Oltre, ovviamente, alla mancanza di proposte e di contenuti più consoni con la realtà di un paese fatto da uomini e da tantissime donne (secondo i censimenti ufficiali, nel 1936 in Italia c'erano 21 milioni di uomini e 21 di donne, ma nel 1951 queste erano 24 milioni contro 23 di uomini, il che lascia supporre che nel 1946 ci fossero almeno tante donne quanti uomini). La nozione stessa di «*lavoro*» forse sarebbe stata arricchita anche dal lavoro che tante donne, madri, mogli, svolgevano a casa: il lavoro di cura o «riproduttivo», che sicuramente presupponeva un'attività maggiore del «lavoro contemplativo» tante volte tirato in ballo dai costituenti come componente del lavoro considerato fondamento della Costituzione. Infatti, nel dibattito sull'art. 37 ci furono interventi femminili che tentarono di far rientrare nel concetto di lavoro femminile e, quindi, di lavoro *tout court* il lavoro di cura: a puro titolo di esempio, quello di Maria Federici, la quale sostenne che «la madre è una lavoratrice quando si trova a essere capo-famiglia: la madre che per ragioni di vedovanza o per altri motivi lavora dentro e fuori la casa senza l'aiuto e appoggio del marito». Anche Teresa

Noce pensava che «la lavoratrice capo di famiglia è quella che mantiene la famiglia e per mantenere la famiglia fa un lavoro. Ma la donna lavoratrice non è soltanto l'operaia, bensì anche quella che, avendo una numerosa prole da allevare, non può lavorare; in tal caso viene a mancare la qualifica di capo-famiglia che le consentirebbe di godere di una determinata assistenza. La donna operaia ha qualche diritto, ma la donna casalinga, la massaia rurale, la contadina non hanno nessun diritto all'assistenza». Queste considerazioni purtroppo rimasero fuori dall'art. 1 e le conseguenze sono, non a caso, arrivate fino ad oggi.

Tomaso Montanari

Padova, 12 aprile 2019

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica». L'esegesi del primo comma dell'articolo 9 è sempre ruotata intorno al rapporto con il primo e l'ultimo comma dell'articolo 33 (che si trova nel titolo II, dedicato ai rapporti etico-sociali): «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. ... Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato». La conseguenza è stata che ci si è soprattutto chiesti come determinare l'equilibrio tra l'intervento dello Stato, funzionale alla «promozione» e la libertà della scienza, in un dibattito inizialmente dominato dal timore di un ritorno allo 'Stato culturale' di radice fascista.

Si tratta di preoccupazioni che oggi possono sembrare inattuali: eppure, proprio negli ultimi anni si sono registrati tentativi del potere esecutivo di sottoporre al controllo politico alcune procedure di reclutamento del personale accademico, e quelle per la nomina dei direttori dei principali musei italiani. Giova dunque ribadire che in nessun modo il primo comma dell'articolo 9 prefigura una cultura egemonizzata dalle forze che hanno, di volta in volta, la responsabilità del governo. È stato, anzi, ben sottolineato che visto che «il termine Repubblica sta a indicare lo Stato ordinamento in tutte le sue possibili articolazioni, ne consegue che il compito di promuovere la cultura e la ricerca scientifica è attribuito ad ogni soggetto pubblico indistintamente nella misura e nei limiti ammessi dal proprio ambito di competenze» (Merusi, 1975, p. 438).

Forse troppo poco si è sottolineata la forza di questo principio fondamentale: eppure si può ben dire che, grazie ad esso, l'Italia sia una Repubblica fondata (anche) sulla ricerca «scientifica e tecnica», cioè sulla ricerca di base (in tutte le possibili discipline) e su quella applicata. Per comprendere le implicazioni precettive, cioè gli obblighi che questo principio impone alla Repubblica, è il caso di ricordare un intervento in Assemblea Costituente assai meno citato (ma assai più interessante) di quello con cui Giuseppe Firrao fece approvare ciò che poi divenne il nostro comma. Una settimana prima del discorso di Firrao, esattamente il 22 aprile, durante la discussione sulla scuola, il fisico Antonio Pignedoli (laureatosi a Bologna con Gilberto Bernardini, ed eletto alla Costituente con la Democrazia Cristiana) era intervenuto con forza per proporre che la Costituzione obbligasse la Repubblica a promuovere la ricerca scientifica. L'argomento da cui egli prese le mosse appare oggi di bruciante attualità:

Il doloroso andarsene degli scienziati italiani, onorevoli colleghi, è un altro punto che voglio richiamare all'Assemblea Costituente italiana. Gli scienziati se ne vanno dall'Italia per ragioni di trattamento, per ragioni proprio inerenti alla possibilità di vivere. E qui non c'è nessuno spunto polemico; qui siamo tutti uniti in una grande considerazione di Patria e di giustizia umana. Gli scienziati se ne vanno, ma il doloroso calvario degli scienziati, che se ne vanno all'estero e che la Patria perde, dovrà essere finito una volta per sempre. La Repubblica democratica italiana dovrà provvedere ai suoi ricercatori,

dovrà provvedere a questi suoi lavoratori della mente; dovrà provvedere a questi suoi figli più eletti (AC, Assemblea, 22 aprile 1947, p. 3201).

E la conclusione di Pignedoli tornava a battere sullo stesso tasto:

Dovrà finire dunque questo esodo e la Repubblica italiana dovrà impegnarsi a lottare, non dico a promettere di risolvere con faciloneria il problema, ma dovrà impegnarsi a far di tutto perché spiriti eletti non debbano emigrare lontano. Per questo io mi sono permesso, onorevoli colleghi — e sto finendo — mi sono permesso di presentare un emendamento. Ho visto un altro emendamento, successivo, proposto dall'illustre Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed un altro ancora presentato da altri onorevoli colleghi, mi pare dal professor Firrao, dell'Università di Napoli, e dall'onorevole generale Nobile. Ma mi sono permesso di mantenere il mio primo emendamento, che è leggermente diverso. Esso è così concepito: «La Repubblica protegge e promuove con ogni possibile aiuto la creazione artistica e la ricerca scientifica». Esso non è in contrasto con la prima parte dell'articolo 27, in cui si dichiara che l'arte e la scienza sono libere. L'arte e la scienza sono libere per la loro stessa natura; noi lo sappiamo bene! Ma l'asserire, come comma aggiuntivo, che la Repubblica protegge e promuove la creazione artistica e la ricerca scientifica non è, evidentemente, una negazione del primo comma dell'articolo, ma anzi, una integrazione, direi necessaria, del comma stesso. (ivi)

Il fisico Pignedoli aveva certo in mente l'esilio di Enrico Fermi, e di tanti altri scienziati italiani, determinato dalle leggi razziali e della persecuzione fasciste, ma qua egli parla evidentemente di ciò che oggi chiamiamo la «fuga dei cervelli», e cioè di un esodo di massa di ricercatori dovuto all'assenza di occasioni e condizioni propizie al lavoro scientifico. L'impegno che Pignedoli voleva fosse preso dalla nascente Repubblica era proprio quello di «provvedere» ai ricercatori: di «fare di tutto» perché essi non fossero costretti ad andarsene. Una prospettiva, questa, che rende assai concreto e tangibile il precetto del primo comma dell'articolo 9 – nella cui formulazione finale Pignedoli peraltro si riconobbe, ritirando il proprio emendamento –: promuovere lo sviluppo della ricerca, significa provvedere ai ricercatori.

Ci dobbiamo, ora, domandare come si arrivò invece all'altro concetto portante del primo comma: «lo sviluppo della cultura». Presentando all'Assemblea l'ultima redazione dei principi fondamentali, nella seduta estrema e decisiva del 22 dicembre 1947, Meuccio Ruini segnalò il «concetto aggiunto dello sviluppo culturale in genere» (AC, Assemblea, 22 dicembre 1947, p. 3570). Questa decisiva integrazione si doveva al Comitato di redazione, e fu apportata in riunioni delle quali non si stesero verbali. Possiamo, tuttavia, notare che i costituenti-redattori recuperarono un emendamento che era stato proposto dal deputato Enrico Medi (anche lui fisico, e più tardi conduttore di uno dei primi programmi di divulgazione scientifica della televisione italiana): «Lo Stato concorre al più ampio sviluppo e progresso della scienza e della cultura». Fu una scelta singolare, visto che questa versione dell'articolo 29bis era stata respinta da una votazione del 29 aprile, quando le era stato preferito il testo di Firrao. Ma evidentemente la parola 'cultura' e

l'idea che tra i compiti fondamentali della Repubblica si dovesse indicare l'attiva promozione del suo 'sviluppo' stavano a cuore a qualcuno tra i Diciotto redattori. È difficile andare oltre il livello di una verosimile ipotesi sul nome di questo fin qui sconosciuto apostolo della 'cultura', ma, sfogliando le biografie dei membri del comitato, saltano agli occhi i nomi di Aldo Moro, Giuseppe Dossetti e Piero Calamandrei. È soprattutto pensando alla biografia intellettuale di quest'ultimo che si potrebbe provare a dare un significato più profondo e pregnante al «concetto aggiunto dello sviluppo culturale in genere». Nel pensiero di Calamandrei si trova una lucida consapevolezza del valore civile e politico della cultura, specie in chiave di resistenza critica contro il totalitarismo fascista. Nell'arringa di parte civile che aveva pronunciato nel 1945 al processo agli assassini dei fratelli Rosselli, egli identifica il nucleo originario dell'antifascismo organizzato e della Resistenza nel circolo che Carlo e Nello avevano voluto chiamare proprio «di Cultura»:

E allora ai Rosselli, mentre quelli bastonavano e assassinavano impunemente e la gran massa inerte li lasciava fare, si presentò in termini angosciosi il problema morale dell'Italia. Perché accadeva questo generale sfaldamento di tutta una struttura nazionale? Perché questo crollo? Perché questa indifferenza? Prima di agire bisognava poter rispondere a queste domande tormentose: bisognava capire. Per questo, come primo atto di serietà e responsabilità, essi promossero quelle riunioni di amici tormentati dalle stesse domande e assetati anch'essi di capire, che dettero origine al «circolo di cultura»; quel circolo che oggi è rinato come era, e che di diverso da allora ha soltanto questo: che oggi si intitola al loro nome. Un episodio che sembra trascurabile: eppure è di lì che comincia la vita politica dei fratelli Rosselli. Io ricordo con dolce malinconia quelle prime riunioni: tenute prima in uno studio legale messo a disposizione da un amico nelle ore serali, una decina di persone e non più; poi in un locale nostro, in Borgo Santi Apostoli, dove il circolo ebbe pubblicamente la sua sede. ... Ci riunivamo in quella sala a leggere e a discutere: temi di politica, di economia, di letteratura, di morale. Una breve introduzione di un relatore preparato che poneva il tema, poi una discussione animatissima, che spesso si protraeva per ore. In ogni riunione le idee si chiarivano, i propositi si rafforzavano. A rileggere ora, a distanza di venti anni, i programmi di quelle riunioni, vi si ritrovavano tra i relatori nomi di uomini che poi, nel ventennio successivo hanno portato la stessa chiarezza di idee, la stessa fermezza di propositi negli esili, nelle carceri, nel sacrificio della vita. Così il 'circolo' visse tre anni, cercando di salvare, mentre tutto esternamente crollava, il pensiero di pochi uomini liberi. Ma il 31 dicembre del 1924, nel pomeriggio quasi festivo, una squadra di fascisti invase le sale e le devastò: dalle finestre che davano in piazza santa Trinita furono gettati di sotto tutti i mobili, i libri e le riviste, e ai piedi della Colonna che porta in cima la statua della Giustizia fu fatto d'essi un gran rogo. (in Calamandrei, 1955, p. 65)

Non possiamo sapere se sia stato proprio Calamandrei a suggerirlo, ma certo mettere la cultura tra i principi fondamentali della Repubblica per lui significava rafforzarne la tenuta democratica. La cultura, dunque, intesa soprattutto come senso critico, come strumento per una consapevole resistenza al potere. E, d'altra parte, l'idea che attraverso la cultura ci si potesse opporre alla concretezza ferrea di un presente dominato da un

pensiero unico era stato un tratto fondamentale del nostro antifascismo. Già nel 1925 Carlo Rosselli aveva scritto che «di fronte al progressivo consolidarsi del fascismo, la nostra sistematica opposizione corrisponde ad un regolamento di conti fuori dalla storia: forse non avrà apparentemente nessuna positiva efficacia; ma io sento che abbiamo da assolvere una grande funzione, dando esempi di carattere e di forza morale alla generazione che viene dopo di noi, e sulla quale e per la quale dobbiamo lavorare» (C. Rosselli a Gaetano Salvemini, 12 gennaio 1925, in *Fra le righe* 2009, pp. 94-95). Questa testarda volontà di stare «fuori dalla storia», cioè di non pensare che – parafrasando Antonio Gramsci – tutto ciò che esiste è naturale che esista, prende forza attraverso una accanita conoscenza della storia stessa. La cultura come resistenza. La cultura come mezzo per comprendere: in quel caso per provare a comprendere perché la maggioranza degli italiani non reagisse contro la minoranza fascista. I Rosselli e Calamandrei avevano in mente innanzitutto la cultura umanistica, e segnatamente la storia: di qui, forse, la necessità di bilanciare, nel primo comma dell'articolo 9, il riferimento alla ricerca scientifica e tecnica voluto dagli ingegneri Firrao e Nobile e caldeggiato dal fisico Pignedoli.

Poco prima, nel 1944, il più grande storico europeo – Marc Bloch – aveva spiegato, con parole altissime e assai lucide, perché la conoscenza e la pratica del «metodo critico della storia» fossero necessarie «nella nostra epoca, più che mai esposta alle tossine della menzogna e della falsa diceria» (in Bloch, 1998, pp. 102-103). Di fronte al nazismo e all'Olocausto la cultura umanistica sembrava ancora più necessaria: Bloch – fucilato dalla Gestapo perché membro della Resistenza – la definisce «una nuova via verso il vero e, perciò, verso il giusto». Il suo libro si apre con la domanda di un figlio a un padre: «Papà, spiegami allora a cosa serve la storia», e la risposta di Bloch è la risposta di una generazione che, in Italia, decide di porre la cultura a difesa della libertà a caro prezzo riconquistata. Lo stesso Calamandrei, riaprendo da rettore l'università di Firenze nel settembre del 1944, aveva indicato la cultura come la via maestra per la ricostruzione morale e politica del Paese:

Ed ora, o giovani, riprendiamo fermamente la strada: la strada è lunga ed erta, e avremo tanto da camminare. Michelangelo mise in bocca alla statua della *Notte* (una di quelle statue pellegrine che forse è ancora pericolante in qualche nascondiglio battuto dalle artiglierie) i celebri versi: “Grato m’è il sonno e più l’esser di sasso – in fin che il danno e la vergogna dura”. Sì, il danno è immenso, ma sapremo ripararlo: e la vergogna è finita. Nelle nostre case devastate e saccheggiate noi contempliamo con una stretta al cuore i cumuli di macerie che riempiono le stanze senza tetto, e cerchiamo di riconoscere in quel crollo i vestigi degli oggetti più familiari e più cari: ecco, lì sotto i travi travolti affiorano le copertine di alcuni vecchi libri, i soli rimasti di uno scaffale sommerso dai calcinacci. Ecco, li tiriamo su, li liberiamo dai rottami, li spolveriamo alla meglio: le loro pagine sono sgualcite e strappate, ma ci si può leggere ancora. Guardiamo: Galileo, *Dialogo dei massimi sistemi* ...; e quest'altro: Beccaria, *Dei delitti e delle pene* ...; e quest'altro ancora: Mazzini, *I doveri dell'uomo* ... Animo, o giovani, in alto i cuori! Con questi tre libri, anche se altra biblioteca non ci rimanesse, possiamo rimetterci con fede al lavoro: ed esser certi che in questa nuova Europa che si annuncia dal sangue e dal dolore, l'Italia ha ancora qualcosa da dire agli uomini di tutto il mondo. (Calamandrei, 1944, pp. 24-25)

Non è necessario presumere che si debba proprio a Calamandrei il «concetto aggiunto dello sviluppo culturale in genere» per suggerire che questa possa esserne, comunque, la chiave di lettura. Ma, in pratica, cosa voleva dire (e cosa può, e deve ancora, voler dire oggi) che la «Repubblica promuove lo sviluppo della cultura»? Una risposta particolarmente concreta viene da un appunto di un altro membro di quella generazione, un costituente ombra, anzi meglio un 'costituente morale' – Antonio Gramsci, che era morto in detenzione nel 1937:

Servizi pubblici intellettuali: oltre la scuola, nei suoi vari gradi, quali altri servizi non possono essere lasciati all'iniziativa privata, ma in una società moderna, *devono* essere assicurati dallo Stato e dagli enti locali (comuni e province)? Il teatro, le biblioteche, i musei di vario genere, le pinacoteche, i giardini zoologici, gli orti botanici, ecc. È da fare una lista di istituzioni che devono essere considerate di utilità per l'istruzione e la cultura pubblica e che tali sono infatti considerate in una serie di Stati, le quali non potrebbero essere accessibili al grande pubblico (e si ritiene, per ragioni nazionali, devono essere accessibili) senza un intervento statale. È da osservare che proprio questi servizi sono da noi trascurati quasi del tutto: tipico esempio le biblioteche e i teatri. I teatri esistono in quanto sono un affare commerciale: non sono considerati servizio pubblico (In Gramsci, 1975, 14, I, par. 56).

Promuovere lo sviluppo della cultura, e renderla accessibile a tutti i cittadini: cioè fornire a ognuno gli strumenti culturali per esercitare la propria sovranità. In un'epoca come l'attuale, in cui la parola 'sviluppo' pare piegata all'unica dimensione economica, è invece vitale sottolineare che lo 'sviluppo' del primo comma dell'articolo 9 significa la stessa cosa del «progresso ... spirituale della società» cui un altro principio fondamentale della Carta, l'articolo 4, chiama a concorrere, doverosamente, «ogni cittadino». Ecco il modo più costruttivo per preservare la democrazia: è questo, sembra di poter dire, il vero senso del primo comma dell'articolo 9 della Costituzione.

La Repubblica «tutela». Di fronte all'oscillazione che segna il dibattito alla Costituente (dove si alternano, si è visto, i concetti di «vigilanza» e «protezione»), Tristano Codignola affermò perentorio, il 30 aprile 1947: «Lo Stato non protegge, tutela» (AC, Assemblea, 30 aprile 1947, p. 3419). Con ogni probabilità Codignola aveva nelle orecchie e nella mente le parole della legge 1089 del 1939, intitolata proprio alla «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico». L'assemblea fece suo questo punto di vista, e fu un bene, perché se il concetto di 'vigilanza' appare decisamente passivo e quello di 'protezione' ha in sé qualcosa di inevitabilmente episodico e puntuale (anche nei suoi usi istituzionali: si pensi alla Protezione Civile), la 'tutela' non è emergenziale, ma sistematica e preventiva, ed ha l'obiettivo di rendere sicuro il patrimonio, e di consegnarlo inalterato alle generazioni future.

Non si è poi forse sottolineato abbastanza che l'espressione «la Repubblica tutela» non è un *apax* nella Carta: essa ricorre altre quattro volte, in contesti decisamente interessanti per lumeggiare il nostro articolo. La prima volta è nell'articolo 6 («La Repubblica tutela

con apposite norme le minoranze linguistiche»), quindi nel cruciale articolo 32 («La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»), nel primo comma del 35 («La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni») e nel terzo comma del 37 («La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione»): le minoranze linguistiche, la salute e il lavoro sono – come il paesaggio e il patrimonio – realtà esposte e deboli, in modi diversi bisognose di un impegno del potere pubblico a loro favore. In tutti i questi casi la scelta della parola 'tutela' significa che la Repubblica interviene perché sa bene che, lasciate ai rapporti di forza economici e sociali, queste 'cose' tra loro molto diverse, ma accomunate dall'essere vitali per la coesione della comunità nazionale, sarebbero destinate a soccombere.

Va ancora scritta una storia culturale del concetto di tutela del patrimonio culturale, ma qua bisogna almeno ricordare che esso – prima di entrare nella legislazione degli antichi stati italiani, poi in quella unitaria e quindi in quella dell'Italia fascista – si genera all'interno della storia della letteratura artistica, cioè in quella decisiva scia di testi prodotti intorno all'arte figurativa, lungo secoli di storia.

Ci limitiamo a citare un brano celeberrimo di questa letteratura: la lettera che Raffaello (aiutato da Baldassare Castiglione) indirizzò a papa Leone X nel 1519. Essa accompagnava i primi risultati della grande campagna di rilievo e disegno delle antichità romane che il pontefice aveva affidato all'artista, ed è forse il primo testo monograficamente dedicato alla conservazione di qualcosa che aveva perso la sua funzione storica e pratica e che ne aveva quindi assunto un'altra, puramente culturale. Era la nascita (o meglio la rinascita post-antica) dell'idea stessa – anche se non ancora del nome – di patrimonio culturale. Torneremo in seguito su un altro passaggio della *Lettera*, cruciale per il rapporto tra patrimonio e nazione. Qua, invece, preme commentare il brano in cui Raffaello mette in rapporto diretto il potere pubblico e la sorte del patrimonio:

Essendo io stato assai studioso di queste antichità e avendo posto non picciola cura in cercarle minutamente e misurarle con diligenza, e, leggendo i buoni autori, confrontare l'opere con le scritture, penso di aver conseguito qualche notizia dell'architettura antica. Il che in un punto mi dà grandissimo piacere, per la cognizione di cosa tanto eccellente, e grandissimo dolore, vedendo quasi il cadavere di quella nobil patria, che è stata regina del mondo, così miseramente lacerato.

Ma perché ci doleremo noi de' Goti, Vandali e d'altri tali perfidi nemici, se quelli li quali come padri e tutori dovevano difender queste povere reliquie di Roma, essi medesimi hanno lungamente atteso a distruggerle? Quanti Pontefici, hanno atteso a ruinare templi antichi, statue, archi e altri edifici gloriosi!

[...] Non deve adunque, Padre Santissimo, essere tra gli ultimi pensieri di Vostra Santità lo aver cura che quel poco che resta di questa antica madre della gloria e della grandezza italiana, per testimonio del valore e della virtù di quegli animi divini, che pur talor con la loro memoria eccitano alla virtù gli spiriti che oggidì sono tra noi, non sia estirpato, e guasto dalli maligni e ignoranti. (in Di Teodoro 1994, pp. 63-66)

Raffaello descrive le rovine di Roma con una metafora politica: esse sono «il cadavere della patria». E questa rovina di un bene pubblico, di un bene politico (cioè della polis, della comunità) non si deve ad un nemico esterno (i barbari), ma al tradimento dell'autorità politica: chi avrebbe dovuto difendere, ha invece distrutto. Con una autorevolezza morale direttamente proporzionale alla sua straordinaria (e straordinariamente riconosciuta) statura artistica, Raffaello richiama il papa ai suoi doveri verso il patrimonio, cioè alla tutela. Ed è particolarmente importante il titolo che egli e Castiglione riservano ai pontefici, visti come «tutori» delle vestigia di Roma. 'Tutore', come 'tutela', viene da *tueor, tueris*: difendo. Il tutore è chi difende e protegge qualcuno o qualcosa. Specificamente, nel linguaggio giudiziario romano e ancora nel nostro, è colui al quale è affidato l'orfano: colui che non ha più padre. E quando Raffaello definisce i papi «padri e tutori» si può pensare che egli usi l'epanortosi, la figura retorica in cui si capovolge ciò che si è appena affermato, come se scrivesse: «i papi padri, anzi tutori...». E, in effetti, definire i pontefici 'tutori' delle rovine di Roma significa descrivere perfettamente la situazione storica: quelle rovine non hanno più i padri (gli imperatori romani) e dunque la loro sopravvivenza è affidata ad un potere che, subentrando al potere dei padri, ne assume anche i doveri. Come vedremo, l'architettura semantica del secondo comma dell'articolo 9 descrive una relazione non dissimile: la recentissima Repubblica proclama la sua condizione di 'tutrice' del patrimonio 'ereditato' dalla storia nazionale. La tutela, dunque, come atto di *pietas* e insieme come sottomissione della forza pubblica alla disarmata dignità di un patrimonio culturale muto e indifeso: una visione assai prossima a quella che il deputato Di Fausto enuncia in Assemblea Costituente: «noi possiamo considerarci in qualche modo i depositari e i consegnatari responsabili di così incomparabile tesoro».

Si può dunque ben dire che la Repubblica dell'articolo 9 risponda direttamente al richiamo che Raffaello fa al papa Leone X, affermando solennemente il proprio impegno ad assumere come propri (e anzi consacrando tra i principi fondamentali) non solo le leggi sulla tutela che la precedono (da quelle medioevali fino alle Leggi Bottai del 1939), ma anche gli apparati pubblici che, in pratica, garantiscono la tutela. In altri termini, nella solenne affermazione per cui la Repubblica si dichiara 'tutrice' di paesaggio e patrimonio va letta anche la costituzionalizzazione degli organi della tutela, quelle soprintendenze la cui istituzione formale precede di quarant'anni il dibattito in Costituente, e la cui lunga preistoria si misura in secoli. È attraverso il già citato discorso di Florestano Di Fausto (AC, Assemblea, 4 giugno 1947, pp. 4441-4444) che la voce dei soprintendenti risuona in quel dibattito, mettendo in connessione diretta ed esplicita la tutela praticata 'da sempre' e la tutela iscritta nella Costituzione; e cioè il lavoro dei tanti 'tutori' con la dichiarazione della Repubblica 'tutrice':

all'attuale Direzione generale delle belle arti fanno capo cinquantasette Soprintendenze le quali sono integrate da Commissioni provinciali e da Ispettori onorari. Il complesso di questa organizzazione culmina nell'organo supremo consultivo tecnico: il Consiglio Superiore delle antichità e belle arti che nel progetto del Ministro Gonella diviene elettivo e più rispondente alle esigenze del momento, tale da garantire cioè che tutto quanto interessa il patrimonio nazionale sia sottratto all'arbitrio ed agli interessi particolari di privati di enti e di comuni. [...] Nel convegno di fine maggio in Roma, i

soprintendenti delle Belle Arti in un ordine del giorno, che porta 40 firme, dicono: «I soprintendenti italiani fanno voto che ove l'ordinamento regionale venga sancito nelle norme della nuova Costituzione, la competenza della tutela nel campo delle Belle Arti resti affidata al potere centrale anziché demandata alle amministrazioni regionali, non escluse la Sicilia e la Val d'Aosta».

Molto più tardi, quando si cominciò ad abbandonare progressivamente il progetto della Costituzione perché sempre più evidentemente incompatibile con il totalitarismo del mercato, l'argomento della lunga storia della tutela cambiò di segno, e venne letto non più come una forza, ma come un limite. Così la tutela dell'articolo 9 è stata assimilata alle prescrizioni negative delle leggi sul patrimonio degli antichi stati italiani: si è cominciato a parlare di una presunta 'staticità' della tutela, e per correggerla si è dato vita alla categoria della 'valorizzazione'. Questa si affacciò nel titolo stesso della *Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio* varata nel 1964 dal ministro della Pubblica Istruzione Luigi Gui, e presieduta dal democristiano, già membro della Costituente, Francesco Franceschini (la stessa commissione cui si deve l'introduzione in Italia del fortunatissimo, quanto opaco, sintagma 'bene culturale'). Quando, dieci anni più tardi, Giovanni Spadolini ottenne di far nascere il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, il decreto istitutivo lo volle preposto «alla tutela ed alla *valorizzazione* del patrimonio culturale del Paese» (art. 2). Per quanto non ne venga fornita alcuna definizione, leggendo gli atti della Commissione Franceschini si capisce che il termine alludeva allora agli interventi, della più diversa natura, utili ad accrescere il pubblico godimento del bene culturale. Se la storia e la funzione della tutela erano, come si è visto, assai chiare, la valorizzazione si presentava come una retorica scatola vuota. Essa, tuttavia, non tardò ad essere riempita: e nel peggiore fra i modi consentiti dal suo etimo. Intervenendo ad un convegno sulla *Valorizzazione del patrimonio storico artistico* – organizzato a Firenze nell'ottobre del 1985 dal PCI – Gianni De Michelis (allora ministro del Lavoro nel primo governo Craxi) sillabò:

le risorse necessarie alla conservazione non ci saranno mai, finché non ne viene evidenziata la valorizzazione economica. Le risorse non si avranno infatti mai semplicemente sulla base del valore etico-estetico della conservazione; solo nella misura in cui il bene culturale viene concepito come convenienza economica, diventa possibile concepire una operazione le cui risorse possono essere destinate alla sua conservazione. (in *Le mura e gli archi*, 1986, p. 90)

Nacque così la sciagurata dottrina dei «giacimenti culturali», o dei beni culturali come «petrolio d'Italia». Prendendo la parola nella stessa giornata fiorentina, lo storico dell'arte e comunista Giovanni Previtali notò, con profetica lucidità, come fosse appena partito «il treno della mercificazione dei beni culturali» (in *Le mura e gli archi*, 1986, p. 135). Nel penultimo capitolo di questo libro riprenderemo questo discorso, ma qua si deve ricordare come il treno della valorizzazione abbia travolto la stessa Costituzione. Il Titolo V novellato nel 2001, lo si è visto, ha infatti conferito dignità costituzionale alla 'valorizzazione' (art. 117), pur sottordinandola alla tutela. Un simile, disgraziato, approdo ha legittimato e fatto crescere a dismisura una tendenza già presente nell'ordinamento,

quella della scissione tra tutela e gestione del patrimonio culturale: una schizofrenia paralizzante e gravida di rischi per la tutela stessa, che viene svuotata e indebolita. Il rimedio con cui il Codice dei Beni culturali ha provato a ricomporre questa separazione artificiosa e fatale rischia di essere peggiore del male. L'articolo 1, quello che stabilisce i principi, sostiene di attuare l'articolo 9 Cost., ma subito dopo afferma che «la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale», mettendo così sullo stesso piano azioni che dovrebbero stare su livelli assai diversi. L'articolo 3 ribadisce lo sforzo di riunificare tutela e valorizzazione, ma lo fa per così dire al ribasso, e cioè affidando anche la tutela agli enti locali: in quello che a me pare un flagrante tradimento dello spirito dell'articolo 9. La revisione del Titolo V ha permesso al Codice di operare quello smembramento regionalistico della tutela che non era riuscito – per esempio – al Testo Unico su Beni culturali del 1999. Rispondendo allora alle critiche di chi avrebbe voluto più decentramento, Michele Ainis (che faceva parte della commissione Cheli, che doveva varare quel decreto) notava:

Nel d.lg. 112/1998 non v'è traccia di decentramento quanto alla protezione del nostro patrimonio culturale; tutto rimane saldamente nelle mani dello Stato, ed anzi si tratta di "funzione riservata", ai sensi dell'art. 149. Da qui proteste e contumelie, in primo luogo - e com'è ovvio - da parte dei politici locali e regionali. Non di tutti, per la verità, e non sempre ad alta voce: perché c'è anche chi ha capito che si tratta d'una competenza scomoda, che le misure prese a salvaguardia del patrimonio storico ed artistico limitano e delimitano la proprietà privata, e insomma non creano consensi ma piuttosto offendono interessi. Ecco perché difficilmente l'azione di tutela può venire perseguita con il rigore necessario dalle amministrazioni locali, che sono poi le più vicine a chi subisce il vincolo. Al di là dell'esperienza quasi mai esaltante che è venuta maturando quando invece tale competenza è rimasta in mano alle regioni: il caso Noto insegna, benché la sorte di Pompei (della quale è viceversa responsabile lo Stato) non sia poi meno infelice. E del resto, vogliamo davvero decentrare la tutela? Bene, facciamolo pure; ma allora decentriamo anche polizia e magistratura, creiamo corpi separati di carabinieri e giudici, giacché la difesa dei beni culturali risponde alla medesima esigenza, ed anzi tende a preservare l'integrità della nostra maggiore ricchezza nazionale. (Ainis, 1998)

Tra tante ombre, tuttavia, è possibile indicare anche una luce. L'articolo 6, nella stesura definitiva del Codice, ha chiuso fermamente le porte ad una interpretazione economicistica della valorizzazione:

La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio [...] *al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.*

Una dizione, questa, che si deve alla stesura di Gino Famiglietti, nel seno di una commissione presieduta da Salvatore Settis (2006), e che riprendendo parola per parola il primo comma dell'articolo 9, riporta la valorizzazione sotto l'ombrello di una tutela intesa come la intendeva Raffaello: «aver cura» del patrimonio perché esso ecciti «alla

virtù gli spiriti che oggidì sono tra noi» e «non sia estirpato, e guasto dalli maligni e ignoranti». Dove la parola chiave è «oggi»: non la tutela di valori del passato, ma la tutela della conoscenza come architrave del presente e del futuro.

Prima dell'arrivo di Verre questa casa era così adorna da rappresentare un ornamento anche per la città. Infatti proprio Messina, che deve le sue bellezze alla posizione naturale, alle mura e al porto, è addirittura sprovvista e priva di quegli oggetti di cui costui si diletta. Ora, in casa di Eio c'era una cappella privata molto antica, oggetto di grande venerazione, lasciata dai suoi antenati: in essa spiccavano quattro bellissime statue di squisita fattura, universalmente note, che potevano deliziar e non solo codesto fine intenditore, ma anche ciascuno di noi, che costui chiama profani: la prima era Cupido di marmo, opera di Prassitele (è strano come abbia imparato anche i nomi degli artisti, mentre raccoglievo le prove a carico di costui); si tratta del medesimo artista, se non vado errato, autore di quel Cupido stilisticamente identico che si trova a Tespie e per vedere il qual e la gente visita Tespie, perché un altro motivo per visitarla proprio non c'è. Eppure quel ben noto Lucio Mummio, all'atto di requisire le Muse di Tespie, che si trovano ora presso il tempio della Felicità, e le altre statue di carattere profano di quella città, questo Cupido di marmo non osò toccarlo, poiché si trattava di un dono votivo. Ma, per tornare alla cappella privata di Eio, c'era da una parte questa statua marmorea di Cupido, di cui sto parlando, dall'altra un Ercole di bronzo di fattura egregia, attribuito se non erro a Mirone (e l'attribuzione è sicura). Parimenti, di fronte a queste divinità, stavano due piccoli altari che potevano far comprendere a chiunque il carattere sacro della cappella: si trovavano inoltre due statue in bronzo di modeste proporzioni, ma di straordinaria eleganza, che rappresentavano nel portamento e nel modo di vestire quelle fanciulle che, con le braccia sollevate, sostengono sul capo un canestro con certi arredi sacri secondo il costume delle ragazze ateniesi: si chiamano appunto Canefore; ma l'artista che le ha fatte, chi era? Chi mai? Ecco, sì, buono il tuo suggerimento; dicevano che si trattava di Policleteo. Come uno di noi arrivava a Messina, non mancava quasi mai di andarle a vedere, in qualunque giorno dell'anno l'accesso era libero per tutti i visitatori: una casa che costituiva un vanto non tanto per il suo padrone quanto per l'intera città (traduzione di Laura Fiocchi e Nino Marinone).

In queste parole della seconda orazione contro Verre, scritta da Cicerone nel 70 a. C., troviamo la vivacissima descrizione di un piccolo, ma elettissimo, patrimonio artistico depredato dal corrotto governatore della Sicilia. Si trattava indubbiamente di un patrimonio privato, tuttavia – dice Cicerone – esso onorava non solo il suo proprietario, ma tutta la comunità civile: Messina, diciamo con le parole dell'articolo 9, aveva un superbo paesaggio, ma non un patrimonio artistico pubblico, ed a questa assenza suppliva egregiamente quello di un illustre privato. Oltre duemila anni più tardi, i costituenti che vagliarono una norma per cui «i monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano e in ogni parte del territorio nazionale, sono sotto la protezione dello Stato» avevano in mente esattamente questo tipo di rapporto. Almeno dai tempi di Cicerone, infatti, un simile legame con le opere d'arte appartiene alla nostra tradizione: un legame culturale, morale, politico che trascende la proprietà delle opere (non importa

se pubblica o privata), e le mette in connessione diretta con l'identità e la volontà politica collettive. Quelle statue, quei *signa*, erano *signa* – cioè insegne, segnapoli, rappresentazioni, simboli – dell'identità collettiva, dell'interesse pubblico, del patrimonio della *civitas*. E quando Verre ingiunge al Senato di Segesta di donargli una grande statua di Diana che era stata sottratta dai Cartaginesi e quindi recuperata da Scipione l'Africano, – che l'aveva riportata in Sicilia ponendola di fronte al tempio e collocandola su un piedistallo che raccontava tutti questi passaggi – ciò era potuto avvenire solo: «Magno cum luctu et gemitu totius civitatis, multis cum lacrimis et lamentationibus virorum mulierumque omnium». Perché tutta la città (incluse perfino le donne, che non partecipavano alla vita pubblica) aveva a cuore quella statua, la sua funzione e la sua storia.

È da qui che potremmo far partire quella storia italiana del concetto di patrimonio culturale che finora non è stata scritta. Nelle prossime righe, saltando di secolo in secolo con gli stivali delle sette leghe, proveremo ad utilizzare alcuni testi della letteratura artistica per mostrarne almeno la lunghissima durata.

Nel 1162 l'autorità civile di Roma (sottolineiamo: quella municipale, non quella papale) esplicitò – e qui di seguito, con voluto anacronismo, uso tra virgolette le parole di un celebre articolo del 1976 in cui Massimo Severo Giannini tratteggia magistralmente cosa significhi stabilire che una cosa sia parte del patrimonio culturale – il «valore culturale» di uno dei monumenti principali dell'Urbe, la Colonna Traiana, allora proprietà di un monastero femminile, evidenziandone la «funzione sociale», e giustificando un intervento pubblico volto a garantire alla collettività la sopravvivenza del bene, premessa indispensabile perché essa potesse godere di «una fruizione ampia ed effettiva del valore culturale custodito dal bene»:

Noi senatori romani ... decretiamo che la chiesa e la colonna sono di proprietà della Badessa, purché sia salvo l'onore pubblico della città di Roma. Pertanto la Colonna non dovrà mai essere danneggiata né abbattuta, ma dovrà restare così com'è in eterno, per l'onore del Popolo romano finché il mondo duri. Se qualcuno attenterà alla sua integrità, sia condannato a morte, e i suoi beni incamerati dal fisco (in Settis, 2010, p. 103)

Non si potrebbe esprimere meglio lo statuto del patrimonio culturale di proprietà privata: i diritti del proprietario sono limitati dalla *publica utilitas*, sovraordinata all'interesse e alla proprietà privata. Chi possiede la Colonna può trarne beneficio ed usarla: ma non può modificarla, né tantomeno distruggerla. E non perché sia 'bella', ma perché è intimamente connessa all'identità della comunità civile, al suo «onore pubblico». E perché, a differenza degli effimeri per quanto lussuosi beni privati, quel monumento proietta nel futuro più remoto la vita stessa della comunità: «finché il mondo duri». In altre parole, nel decreto dei senatori di Roma di ottocentocinquanta anni fa, esattamente come nell'articolo 9 della nostra Costituzione, il patrimonio è un luogo dove è visibile quasi ad occhio nudo la concatenazione delle generazioni: non solo il legame con un passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro che non riusciamo neanche ad immaginare. Colpisce la consapevolezza della rilevanza pubblica, addirittura politica, dei 'monumenti': questa parola che segna le prime redazioni del nostro articolo era la stessa parola che Cicerone aveva usato per spiegare ai suoi concittadini romani

che, per i greci delle città siciliane, le opere d'arte predate da Verre non erano solo «ornamenta», ma appunto anche «monumenta», cioè cose non solo 'belle', ma anche dotate di valore civico, politico, memoriale, storico. «Ornamenta atque monumenta»: un'endiadi che spiega il significato più alto dell'endiadi «storico e artistico» che aggettiva la parola 'patrimonio' nell'articolo 9.

Il valore civile della bellezza è, non molto più tardi, esplicitato dal Costituto di Siena (1309), uno statuto che si può ben collocare nella genealogia remota della nostra Costituzione. In esso si legge che «intra li studi e solecitudini e' quali procurare si debbiano per coloro e' quali ànno ad intendere al governmento de la città è quello massimamente che si intenda alla bellezza della città, perché la città dev'essere onorevolmente dotata et guernita, tanto per cagione di diletto et alegrezza de' forestieri quanto per onore, prosperità et acrescimento de la città e de' cittadini di Siena». Dunque, proprio nei mesi in cui Dante scriveva la *Commedia* – dove innalzava la lingua figurativa di Cimabue e Giotto accanto a quella di Guinizelli, di Cavalcanti e di lui stesso –, a Siena ci si preoccupava di dire che quella lingua di forme e figure era un fatto pubblico: la bellezza della città era legata direttamente all'onore dei cittadini, e doveva essere al centro delle preoccupazioni del governo comunale.

Anche l'opera con cui, simbolicamente, si fa nascere la letteratura artistica dell'età moderna, i *Commentari* di Lorenzo Ghiberti – il libro in cui si trova la prima autobiografia di un artista e che costituisce una rifondazione, una rinascita della storia dell'arte – contiene una sorta di trampolino di lancio verso la definizione «storico e artistico» con cui i costituenti scelsero di connotare il patrimonio:

Adunque al tempo di Costantino imperatore e di Silvestro papa sormontò su la fede cristiana. Ebbe la idolatria grandissima persecuzione, in modo tale che tutte le statue e le pitture furono disfatte e lacerate di tanta nobiltà ed antica e perfetta dignità, e così si consumaron, colle statue e pitture, volumi e commentarii e lineamenti e regole (che) davano ammaestramento a tanta ed egregia e gentile arte (Ghiberti, 1947, p. 32).

Qui Ghiberti sfida il senso comune medioevale rovesciando l'ovvietà per cui i cristiani erano stati perseguitati dai pagani: ci fu anche un'altra, successiva, persecuzione che comportò il naufragio culturale di cui la generazione di Ghiberti inizia a percepire la dimensione colossale. Ed è proprio la fine dell'idea di continuità con il mondo antico che aveva invece informato il Medio Evo italiano, e questa prima, drammatica consapevolezza di una distanza storica che era passata attraverso una catastrofe, a generare l'imperativo della conservazione: «parafrasando una preghiera della liturgia cattolica del Venerdì santo, si può dire che la distruzione dell'antico ha messo una così profonda nostalgia nel cuore della coscienza culturale italiana, che essa ha pace solo salvando, o provando a salvare, il passato» (Montanari 2013, p. 14). Ed è, poi, seminale la lucidità con cui Ghiberti affianca alle statue e alle pitture i libri e i testi, e dunque alle forme dell'arte la tradizione immateriale di conoscenza che forma l'altra metà del dittico: accanto al patrimonio artistico, cioè, quello storico; accanto ai musei e ai monumenti, le biblioteche e gli archivi; accanto all'arte, la storia.

Sarà la già citata lettera di Raffaello a Leone X, settant'anni dopo, ad argomentare nel modo più alto circa la necessità di una tutela pubblica del patrimonio artistico («l'opere»)

e storico («le scritture») ereditato dal passato. In questo altissimo testo arriva a compimento, e senza possibilità di ritorno, un nuovo senso storico, che stigmatizza la cannibalizzazione del passato per costruire il presente:

Quanta calce si è fatta di statue e d'altri ornamenti antichi, che arderei dire che tutta questa Roma nuova che ora si vede, quanto grande che ella sia, quanto bella, quanto ornata di palagi, chiese e altri edifici che la scopriamo, tutta è fabbricata di calce di marmi antichi! (in Di Teodoro 1994, p. 66)

È da questa consapevolezza – alimentata anche dallo strappo della deliberata distruzione della San Pietro costantiniana e dalla costruzione di quella moderna: un'impresa in cui la generazione di Raffaello è responsabile e proprio per questo è anche lacerata – che sgorga l'esortazione di Raffaello al pontefice per una inversione radicale di quella che oggi chiameremmo politica del patrimonio:

Ma più presto cerchi Vostra Santità, lasciando vivo il paragone degli antichi, agguagliarli e superarli come ben fa con grandi edifici, col nutrire e favorire le virtù, risvegliare gli ingegni, dar premio alle virtuose fatiche, spargendo il santissimo seme della pace tra li principi cristiani: perché come dalla calamità della guerra nasce la distruzione e ruina di tutte le discipline ed arti, così dalla pace e concordia nasce la felicità a' popoli e il laudabile ozio, per lo quale ad esse si può dar opera e farci arrivare al colmo dell'eccellenza: dove, per lo divino consiglio, di Vostra Santità, sperano tutti che si abbia da pervenire al secol nostro. E questo è lo essere veramente pastore clementissimo, anzi padre ottimo di tutto il mondo. (in Di Teodoro 1994, pp. 66-67)

Con questa pagina nasce una modernità che non contrappone il presente al passato, ma che fonda il futuro sulla salvezza del passato: potremmo dire – avendo negli occhi l'affresco virgiliano di Raffaello nelle Stanze vaticane – alla maniera di Enea, che conduce verso il futuro il figlio Ascanio e dunque la propria discendenza, ma si fa letteralmente carico anche del vecchio padre Anchise. Con una lezione ancor oggi assai poco compresa, Raffaello spiega che i diritti della modernità non sono in contrasto con quelli del passato. Con una meravigliosa metafora, Raffaello si fa supplice e chiede al sommo pontefice la grazia di lasciare in vita il passato: perché il passato, se amato e inteso, è vivo. In tempi tanto più vicini a noi, un grande protagonista della storia della tutela italiana del Novecento, Giovanni Urbani traduceva e interpretava con felice arbitrio una frase delle *Leggi* di Platone scrivendo che «il passato è come una divinità che quando è presente tra gli uomini salva tutto ciò che esiste» (Zanardi, 2009, p. 70). Ed è bellissimo e profondo anche il paragone con la missione del pontefice pacificatore dell'orbe cristiano: quel che Raffaello annuncia è la pace del presente con il passato. Ed è proprio questo, come vedremo nel prossimo capitolo, uno dei significati profondi dell'articolo 9.

Poco dopo, alla metà del Cinquecento, Giorgio Vasari – camminando sulle orme di Ghiberti, di Raffaello e di molti altri – fonda la storia dell'arte così come la intendiamo oggi, aprendo una tradizione in cui, per molti versi, ancora ci riconosciamo. Nel proemio di tutta l'opera, egli dichiara che è stato mosso a lasciare il pennello per la penna

«conoscendo non solo con l'esempio degli antichi ma de' moderni ancora, che i nomi di moltissimi vecchi e moderni architetti, scultori e pittori, insieme con infinite bellissime opere loro in diverse parti d'Italia si vanno dimenticando e consumando a poco a poco, e di una maniera, per il vero, che ei non se ne può giudicare altro che una certa morte molto vicina» (Vasari, 1976, I, pp. 9-10). Questo nesso fortissimo tra conservazione e storiografia (concepito, lo sottolineo, a livello italiano) passa attraverso un duro richiamo alle pubbliche autorità che, allora come oggi, non tutelano il patrimonio. Nella *Vita di Arnolfo di Cambio*, per esempio, Vasari stigmatizza «la poca cura e diligenza di chi ha governato l'Opera di Santa Maria del Fiore negli anni addietro» che ha fatto «andar male l'istesso modello che fece Arnolfo, e dipoi quello del Brunellesco e degli altri» (Vasari, 1976, II, pp. 56-57)

È importante notare che la visione vasariana ha una diretta influenza sulla legislazione di tutela della toscana medicea. Nel 1603, infatti, il granduca Ferdinando I emette un bando che rimarrà come una pietra miliare nella storia della tutela: «per il concetto che si ha delle pitture buone che non vadino fuori, a effetto che la città non ne perda l'ornamento e li gentilomini e l'universale ne conservino la reputazione» (in Emiliani 1996, pp. 28-29), Ferdinando proibisce che si esportino dal territorio toscano le pitture di alcuni artisti. In una specie di embrione del sistema delle soprintendenze, il sovrano affida l'applicazione della norma ai tecnici, cioè agli artisti e agli intendenti dell'Accademia del disegno: «si conceda facoltà alla medesima accademia di potere secondo li suoi ordini dichiarare se quel tale doverrà o no essere ad messo e descritto nel numero de' famosi di già passati» (ivi). Vedremo più avanti come proprio questo caposaldo sia stato abbattuto da una legge approvata nel 2017, con una svolta che segna una regressione secolare nella nostra storia di tutela.

Anche la Repubblica di Venezia ebbe un ruolo centrale in questa tradizione. Nella *Carta del navigar pitoresco* – un poema in veneziano pubblicato nel 1660 da Marco Boschini, pittore e soprattutto venalissimo mercante d'arte – si possono leggere versi davvero ispiratissimi sul piano civile:

Benedeta sia sempre la prudenza
De chi governa el Stato venezian,
Che si no intrava qua la regia man,
Piture adio, Venezia saria senza.
Vogio mo dir de' quadri de' quei vechi,
Si ben che adesso ghe molti ecelenti.
[...]
Ma el ponto xè ch'intrava anche in sagrà,
Per portar via le pale dei altari,
Incantando la zente con danari,
ma chi comanda el tuto ha regulà.
Che i vegna adesso sti cari bambini
Per tior pitture vechie, o pur moderne,
Che le xè giusto tante lume eterne,
Che no le smorza dopie, né zecchini. (Boschini, 1660, pp. 4-5)

Il brano si capisce ricordando l'enorme fortuna della pittura del Cinquecento veneziano presso un mercato internazionale (francese e inglese soprattutto) di crescente aggressività: senza il deciso intervento tutela pubblica, Venezia sarebbe stata completamente spogliata del suo più eletto patrimonio. E non importa che i quadri fossero di proprietà privata: la Repubblica avvertiva il diritto e il dovere di intervenire con una legge che ne proibisse l'esportazione. E la chiusa è davvero straordinaria, specie in bocca ad un mercante veneziano di età barocca: le opere d'arte sono luci destinate a durare per sempre, luci che il chiarore abbagliante del denaro non riesce ad offuscare. Il patrimonio artistico, cioè, è un valore alternativo al mercato, ad esso irriducibile. Dobbiamo sottolineare che la storiografia artistica ha avuto anche questa funzione: ha determinato cosa e quanto, di quel vastissimo patrimonio, potesse e dovesse progressivamente uscire dal circuito economico, entrando in quello morale e civile. In altri termini ha decisamente formato non solo l'idea, ma anche la conformazione del patrimonio culturale. Non abbiamo lo spazio per seguire la sempre più densa vicenda dell'idea di patrimonio nell'Italia del Settecento, ma è necessario sottolineare almeno l'impatto che essa ebbe nella storia culturale francese, e cioè nella tradizione in cui si forgerà la nozione giuridica di patrimonio culturale, in stretta connessione con la nascita dell'idea della sovranità popolare. Quando, per cercare di porre termine alla fase distruttiva della Rivoluzione, la bella figura dell'abate Henry Grégoire riuscirà a far approvare alla Convenzione i rapporti sul 'vandalismo' (un suo neologismo destinato a grandissima fortuna), egli invocherà l'esempio italiano:

En Italie le peuple est habitué à respecter tous les monuments et même ceux qui les dessinent. Accoutumons les citoyens à se pénétrer des memes sentiments. Que le respect public entouree particulièrement les objets nationaux, n'étant à personne, sont la propriété de tous. [...]

Iscrivons donc, s'il est possible, sur tous les monuments et gravons dans tous les coeurs, cette sentence: "les barbares et les esclaves détestent les sciences et détruisent les monuments des art; les hommes libres les aiment et les conservent" (in Boulad-Ayoub 2012, pp. 62-64).

In questa temperie «il *patrimoine national* origina dai confiscati beni di famiglia del re, dove erano incluse le collezioni d'arte e manifesta la *fiction* della personalità giuridica della Nazione, che a quello si sostituisce, per destinarlo alla conoscenza dei *citoyens*» (Severini, 2013, p. 15): i nuovi sovrani sono anche i nuovi detentori del patrimonio.

Perciò la scelta della parola 'patrimonio' crea un forte nesso all'interno dei principi fondamentali della nostra Carta, collegando in particolare l'articolo 9 all'articolo 1: con la sovranità il popolo, cioè la nazione, acquista ora un patrimonio, quello che un tempo era nella disponibilità del re. Una prospettiva ermeneutica, questa, che appare rafforzata dalla dimensione 'territoriale' che il patrimonio acquista nella formulazione del secondo comma: la vera chiave per capire cosa sia il 'patrimonio' è la sua intima connessione al paesaggio: si tratta di un'endiadi inscindibile e concettualmente formidabile sia che la si guardi dal punto di vista culturale, sia da quello più strettamente giuridico.

Subito dopo, l'esportazione della rivoluzione – e soprattutto la Campagna d'Italia di Bonaparte, e quindi l'evoluzione rapidissima e drammatica del potere di quest'ultimo –

pone il problema del rapporto tra i patrimoni e i rispettivi territori nazionali, ed è nella straordinaria lucidità degli scritti dell'architetto francese Antoine Quatremère de Quincy che nasce quell'idea avanzatissima di tutela contestuale che ancora oggi, nei fatti, è una meta assai lontana:

Il vero museo di Roma, quello di cui parlo, si compone, è vero, di statue, di colossi, di templi, di obelischi, di colonne trionfali, di terme, di circhi, di anfiteatri, di archi di trionfo, di tombe, di stucchi, di affreschi, di bassorilievi, d'iscrizioni, di frammenti d'ornamenti, di materiali da costruzione, di mobili, d'utensili: ma nondimeno è composto dai luoghi, dai siti, dalle montagne, dalle strade, dalle vie antiche, dalle rispettive posizioni delle città in rovina, dai rapporti geografici, dalle relazioni tra tutti gli oggetti, dai ricordi, dalle tradizioni locali, dagli usi ancora esistenti, dai paragoni e dai confronti che non si possono fare se non nel paese stesso. [...] Il paese stesso è il museo. [...] Senza dubbio non crederete che si possano imballare le vedute di Roma! (Quatremère de Quincy, 2002, pp. 182-183, 195, 198)

C'è tutto questo (e, certo, molto altro ancora) dietro la scelta della parola «patrimonio»: una parola che i Costituenti potevano trovare già usata per definire l'eredità artistica e storica della nazione nel Codice Penale, e in alcuni articoli della legge di tutela di Bottai del 1939. Va poi sottolineato che la parola 'patrimonio' veniva correntemente usata nel dibattito sulla ricostruzione: perché non bisogna dimenticare che i lavori dell'Assemblea si svolgevano in una Italia immersa nelle macerie della più grande distruzione artistica e storica della sua intera storia. Ciò che si voleva salvare, ricostruendolo, non era solo un cumulo di pietre, e nemmeno un'astratta bellezza: il 'patrimonio' che era in gioco era, letteralmente, il retaggio dei padri, l'eredità delle generazioni che ci hanno preceduti. Potremmo dire, riprendendo e ampliando la metafora ruskiniana sul paesaggio, che il patrimonio delinea le fattezze del 'volto della patria': i costituenti dicono, infatti, con straordinaria lucidità ciò che spesso gli stessi storici dell'arte dimenticano, e cioè che il patrimonio non è la somma amministrativa dei musei, delle singole opere, dei monumenti, ma è una guaina continua che aderisce al paesaggio – cioè al territorio 'della Nazione' – come la pelle alla carne di un corpo vivo. Il patrimonio diffuso è la forma dei nostri luoghi, è una indivisibile fusione tra arte e ambiente, è un tessuto continuo di chiese, palazzi, strade, paesaggio, piazze. Non una specie di contenitore per 'capolavori assoluti', ma proprio il contrario, e cioè la rete che congiunge tante opere squisitamente relative, e che hanno davvero un significato (artistico, storico, etico, civile) solo se rimangono inserite in quella rete. Il paesaggio e il patrimonio sono dunque un'unica cosa: e sono l'Italia, della quale costituiscono, inscindibilmente, il territorio e l'identità culturale. Di più: con l'articolazione (talvolta trascurata, e dunque fraintesa, anche dagli addetti ai lavori) «patrimonio storico e artistico» i costituenti mettono in evidenza che tutto questo non viene declinato su un piano estetico. L'articolo 9 menziona e collega tre entità, tra le quali la meno emergente è senz'altro il patrimonio storico, fatto dalle biblioteche, dagli archivi, dai singoli documenti, dalle epigrafi e da tutte le «testimonianze materiali aventi valore di civiltà» (così il Codice).

E la triplice stratificazione di paesaggio, patrimonio storico e patrimonio artistico è esattamente ciò che la Repubblica tutela, e che tutela proprio nella sua dimensione

contestuale, tutelando i nessi che uniscono tutte queste ‘cose’ non meno delle cose stesse: perché come è chiaro almeno dai tempi di Quatremère de Quincy è la dimensione ‘contestuale’, in cui «l’insieme è maggiore della somma delle parti» (Settis) a costituire l’Italia, e a renderla unica. In questo senso il Codice dei Beni culturali ha indubbiamente fornito un contributo utile, introducendo e delineando con precisione la nozione unitaria di «patrimonio culturale», che riunisce e riassume in un’unica espressione l’unica realtà costituita dal paesaggio e dai due volti del patrimonio.

Anche in questo caso si sono registrati numerosi tentativi di demolizione ermeneutica della norma. Una volta acclarata l’impossibilità di intendere «patrimonio» nella corrente accezione giuridica privatistico-civilistica, o in quella economica, si è fatta strada l’idea di degradare il concetto costituzionale di «patrimonio storico e artistico della Nazione» ad «un carattere evocativo che rimanda ad un’ideale appartenenza dei beni alla Nazione». Al contrario, lo stretto nesso (sopra esaminato) tra la sovranità della Nazione e la presa in consegna da parte della Repubblica del patrimonio già appartenente ai sovrani degli antichi stati italiani induce a interpretare il dettato dell’articolo 9 in modo ben più pregnante e normativo: la Nazione (cioè lo Stato-comunità, cioè i cittadini) possiede il patrimonio storico e artistico a titolo di sovranità, nella forma di una proprietà collettiva che trova il suo fondamento nel costituirsi stesso dello Stato.

È in questa dimensione che si comprende il nesso profondo, e spesso discusso, tra l’articolo 9 e l’articolo 42 della Carta («La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti»). La proprietà privata che si estende su una porzione relevantissima del patrimonio storico e artistico della nazione italiana non limita la proprietà dei cittadini sovrani: anzi, è da quest’ultima limitata, perché la prima è fondata sulla legge e riconosciuta dalla Costituzione, mentre la seconda è fondata nella Costituzione, anzi è ad essa preesistente. Per quanto riguarda il patrimonio storico e artistico, in altri termini, non è solo la «funzione sociale» a costituire «un vincolo di destinazione che agisce sulla proprietà del bene» (così la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 1990), ma la sua stessa natura e la sua indissolubile unità con il paesaggio, cioè con il territorio su cui la nazione esercita la propria sovranità, a prescindere dal temporaneo regime proprietario.

Tra tutte le parole che attraversano la vicenda genetica dell’articolo 9, approdandone quindi al dettato definitivo, è forse quella apparentemente meno necessaria e significativa l’unica a non esser mai venuta meno: «nazione». Fin dalla prima versione proposta da Marchesi si parla di tesori «nazionali», e quindi di patrimonio «nazionale» e poi ancora di territorio «nazionale», fino all’abbandono dell’aggettivo e alla comparsa del sostantivo, caratterizzato dalla maiuscola: la «Nazione». Una parola, questa, molto rara nella Costituzione, difficilmente pronunciabile dopo il ventennio del nazionalismo fascista e della sua onnipresente retorica. Di fatto non la si trova in nessun’altro principio fondamentale, e poi solo due volte: nell’articolo 67, che stabilisce provvidenzialmente che «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», e nel 98, per cui «I pubblici impiegati sono al servizio

esclusivo della Nazione». Più ricorrente è il meno impegnativo aggettivo «nazionale», scelto anche nel solennissimo articolo 88, primo comma: «Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale».

La rarità della parola «nazione», e dunque l'evidente pregnanza semantica e simbolica della sua presenza nell'articolo 9, non sono bastate a fugare dubbi. La scelta di quella parola è stato perfino giudicata un'«improprietà terminologica, o una svista del costituente» (Marini, 2005, p. 205), la si è voluta in continuità un debito con la retorica fascista, o viceversa se la si è vista condannata dall'integrazione europea (Marini, 2005, pp. 205-235; Chiarelli, 2010, pp. 279-453). La si è letta come una variazione stilistica della Repubblica come Stato-società (Merusi, 1975, p. 446), o al contrario se n'è esasperata una presunta (e del tutto inesistente, come vedremo) valenza etnica, teorizzando assurdamente l'esclusione dalla tutela per i beni delle minoranze linguistiche, per quelli preistorici o per le opere d'arte straniere presenti (magari da millenni) sul territorio della Repubblica (Marini, 2005, p. 205). Anche in questo caso, si deve a Settis l'interpretazione più profonda del significato esatto e dunque del valore normativo di quella parola:

Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V, resta immutato l'art. 9, che prescrive di tutelare «il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»: il riferimento alla Nazione comporta che la tutela debba essere identicamente esercitata in tutta Italia, e dunque non può essere segmentata e assegnata 'in proprio' alle Regioni, né (a maggior ragione) a Province o Comuni. ... Nella Costituzione, «Nazione» è sempre l'Italia nel suo insieme, un concetto che coincide con quello di territorio nazionale ... e corrisponde in pieno all'«unità nazionale» che il Capo dello Stato rappresenta (art. 87) nonché alla «Repubblica una e indivisibile» di cui all'articolo 5. È dunque evidente la fortissima carica etico-politica del concetto di Nazione in tutte queste sue occorrenze nel testo della Costituzione e l'istanza di democrazia e eguaglianza che vi è sottesa. (Settis, 2010, pp. 57-59)

A mia volta, ho proposto un avanzamento esegetico di questa scelta dei Costituenti, che in questa sede vorrei ulteriormente approfondire.

Nei dodici principi fondamentali, la Repubblica definisce se stessa innanzitutto nei confronti del proprio popolo, nuovo sovrano (articoli 1, 3, 4, 6), e quindi della propria futura articolazione interna (art. 5) e degli altri Stati (10, 11). Ma annuncia e fissa i propri rapporti anche verso ciò che la precede, sul piano giuridico (i diritti umani, art. 2, o l'ordinamento internazionale, art. 10) o su quello storico (la Chiesa cattolica, art. 7). L'articolo 9 appartiene a quest'ultima tipologia, ed è quello in cui è affermata – caso unico e mirabile – un'esplicita e attiva consapevolezza della storia della nuova comunità. In esso la Repubblica – nel momento in cui nasce, e prima di proiettarsi nel futuro – prende su di sé la storia della Nazione, e si impegna a proteggerla. Un concetto che appariva ancora più esplicito nel testo approvato dall'Assemblea il 30 aprile 1947: «Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela della Repubblica». È una dichiarazione di consapevolezza storica e culturale, ed anche un vero e proprio riconoscimento: qualcosa di simile a ciò che accade nell'articolo 2, dove la Repubblica

prende atto dell'«anteriorità» (un'anteriorità non concettuale o ontologica, ma storica) della società e dei suoi diritti: e dunque, nascendo, li «riconosce».

Nell'articolo 9, infatti, si prende atto che non è la Repubblica a creare la Nazione italiana: anzi, la Repubblica riconosce esplicitamente e solennemente la precedenza dell'esistenza della Nazione italiana, iscrivendo nella Carta fondamentale la vicenda nazionale preunitaria e dichiarando di voler essere tutrice di questa storia altissima e indifesa – proprio quello che Raffaello si aspettava dai papi, tutori naturali del patrimonio classico che avevano ereditato. È del più alto interesse il fatto che questo riconoscimento costituzionale della nazione avvenga in relazione alla cultura, alla ricerca, al paesaggio e al patrimonio artistico: e non, per esempio, in relazione al sangue o alla stirpe, o in relazione alla fede religiosa (le radici cristiane che saranno molto più tardi invocate in un dibattito su una possibile costituzione europea). La Repubblica, cioè, prende atto del ruolo fondativo che la tradizione culturale e il suo sistematico nesso col territorio hanno avuto nella definizione stessa della nazione italiana, agli occhi dei propri membri e agli occhi degli stranieri. In poche parole: l'articolo 9 della Costituzione proclama che la nazione italiana si è costituita per via di cultura. Si è messo in evidenza che l'unicità del caso italiano è però ben provvista di legami con il contesto europeo:

l'evoluzione della scienza costituzionalistica europea ha valorizzato in misura crescente la centralità della cultura fra gli elementi costitutivi dello Stato moderno: secondo Peter Häberle, ai tre tradizionali elementi dello Stato (popolazione, governo e territorio) se ne aggiunge un quarto, la cultura, che ogni Costituzione riflette e incarna. Anzi, «il territorio dello Stato è reso unico dalla cultura specifica del Paese; va inteso come uno spazio culturale, non un *factum brutum*». Così concepito, il territorio dello Stato corrisponde alla sua identità culturale e individualità storica, che le singole Costituzioni identificano diversamente: per esempio, nota Häberle, gli elementi più marcatamente simbolici dello Stato sono collocati fra i principi fondamentali delle Costituzioni, ma variano da Paese a Paese. Nella Costituzione francese (1958), l'art. 2 identifica come simboli la lingua, la bandiera, l'inno nazionale e il motto; in quella irlandese (rivista nel 1992), gli artt. 7 e 8 puntano sulla bandiera e sulla lingua nazionale; la Costituzione federale austriaca (1994) elenca nei primi articoli il territorio dello Stato, la capitale federale, la lingua, la bandiera e gli stemmi; quella spagnola (1978/92) la lingua, la bandiera e la capitale. È in questo contesto che la presenza della tutela del patrimonio paesaggistico e culturale fra i principi fondamentali dello Stato nella Costituzione italiana assume, proprio per la sua singolarità, un altissimo spicco; è, se vogliamo dirlo con altre parole, una marcatissima «eccezione culturale» con radici di lunghissimo periodo. Da un punto di vista comparativo, è eloquente che nella nostra Carta il riferimento al patrimonio culturale e al paesaggio (art. 9) preceda quello alla bandiera come simbolo dell'unità e dell'identità nazionale (art. 12), con cui comunque fa sistema. (Settis, 2010, p. 85)

È, questa centralità della cultura, un argomento carico di futuro, gravido di implicazioni attualissime. Si pensi, per esempio, all'attuale dibattito sullo *ius soli*, cioè sulla possibilità che la cittadinanza italiana non sia legata al sangue, cioè all'appartenenza familiare, ma invece ad un progressivo legame culturale con il territorio. Il fatto che in Italia l'idea stessa di nazione sia indissolubile dal territorio come costruzione culturale rende questa

via del tutto naturale, anzi ovvia: non siamo mai stati una nazione etnica, ‘per via di sangue’, non c’è nazione più felicemente ‘impura’ di quella italiana, frutto dei più vari e numerosi meticcianti. È un’altra, la nostra storia.

Negli stessi versi dell’XI canto del *Purgatorio* in cui Dante mette in chiaro che Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti e poi soprattutto lui stesso hanno la gloria di aver fondato il volgare italiano, vengono esaltati Cimabue e Giotto, padri dell’altra lingua degli italiani: quella dell’arte figurativa, e dei monumenti. E la *Lettera* di Raffaello e Baldassarre Castiglione che abbiamo più volte citata definisce l’Urbe quale «madre della gloria e della fama italiane». L’uso dell’aggettivo «italiano» appare di straordinaria importanza: in un momento in cui l’idea stessa di nazione era ancora solo un vago progetto, era però già evidente il ruolo decisivo che in esso avrebbe avuto il suolo, e ciò che su quel suolo avevamo saputo costruire. Come tre secoli prima aveva capito Cimabue rappresentando (sulla volta della Basilica Superiore di Assisi) l’«Ytalia» attraverso i monumenti di Roma, è proprio la lingua monumentale dell’arte quella che, lungo i secoli, ha reso noi tutti «italiani» per purissimo *ius soli*.

Le stesse fonti che ci hanno aiutato a definire la nozione di patrimonio ci dicono anche che questo patrimonio è stato avvertito come ‘italiano’ con grandissimo anticipo sull’unità nazionale. Le *Vite* di Vasari, per esempio, sono, fin dal titolo, programmaticamente, «de’ più eccellenti architetti, pittori e scultori *italiani*», e il ricordato bando di Ferdinando I (1603) che regola l’esportazione di quadri dal granducato fissa un canone che non è toscano, ma italiano: accanto ai mostri sacri fiorentini (Michelangelo Buonarroti, Andrea del Sarto, Leonardo da Vinci, o Pontormo) ci sono grandi non fiorentini attivi anche a Firenze (Raffaello da Urbino), ma soprattutto artisti che non vi hanno mai direttamente operato come Tiziano, Sebastiano del Piombo, Correggio e Parmigianino. C’è, dunque, una coscienza precisa di una identità artistica italiana, per quanto al suo interno variegata e attraversata dalle grandi rivalità delle piccole patrie. E questa coscienza precede di decenni, o di secoli, gli analoghi monumenti storiografici di altre parti d’Europa : essendo dunque un fatto solo, e tipicamente, ‘nostro’.

È un filo, questo, che si può seguire fino al Novecento. Per esempio, fino alla rammentata, straordinaria serie di ‘gite’ domenicali intraprese da Piero Calamandrei e dai suoi illustri amici per cercare nel paesaggio e nei monumenti «il vero volto della patria». Mentre il fascismo pervertiva il concetto stesso di nazione, si sentiva che era dal territorio – cioè dal suolo, dalla sua natura e dalla sua storia – che potevano rinascere un’idea di nazione e di patria.

Non era, d’altra parte, un’idea astratta. Chiunque abbia oggi – a settant’anni dall’approvazione della Carta – un figlio che frequenti una scuola pubblica vede con i propri occhi come bambini di ogni provenienza divengano giorno per giorno italiani: facendo propria la lingua delle parole, ma anche e forse soprattutto prendendo parte a quell’antico rapporto biunivoco per cui noi apparteniamo al territorio patrio, che a sua volta ci appartiene. Siamo tutti, da sempre, italiani per via di suolo e cultura.

Dalla piena consapevolezza di questa architettura di valori discendono alcune conseguenze anche sul piano del valore normativo dell’articolo. La Repubblica sovraordina il carattere ‘nazionale’ rispetto a tutte le altre connotazioni del patrimonio storico e artistico. Fondamento visibile e riconosciuto della Nazione, e dunque della sua unità (articoli 5 e 87), il patrimonio storico e artistico non può essere diviso in base a

sottoappartenenze locali, religiose, ideologiche o relative al regime proprietario. La Repubblica tutela, cioè, non solo il patrimonio in sé, ma la sua appartenenza alla Nazione: ogni italiano, membro della nazione e sovrano è così proprietario dell'intero patrimonio nazionale, senza altre limitazioni. Così, in concreto, le grandi chiese monumentali (ma anche le sinagoghe e un domani, sperabilmente, le moschee di alto valore architettonico) appartengono non solo alle comunità che vi pregano, ma alla nazione, e dunque a tutti i cittadini, qualunque sia la loro posizione circa la religione. La stessa prospettiva esegetica permette di istituire un ulteriore nesso tra il primo e il secondo comma dell'articolo 9. La Repubblica, infatti, «promuove lo sviluppo della cultura» anche per accrescere la consapevolezza dell'appartenenza alla nazione: 'per fare gli italiani', si potrebbe dire citando un celebre motto risorgimentale attribuito a Massimo D'Azeglio. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che la proposta originaria di Marchesi legava strettamente la tutela dei monumenti nazionali ad un sistema d'istruzione in cui proprio il carattere nazionale era fortemente sottolineato. Lo si comprende bene leggendo la relazione con la quale egli introdusse l'articolato:

E in verità non occorre chiamarsi socialisti o comunisti per riconoscere che i tre quarti della popolazione sono sottratti alla prova dell'attività intellettuale. La leva in massa degli eserciti è stata fatta da secoli, la leva dell'intelligenza mai. Ed importa all'Italia che questi milioni d'Italiani entrino nel circolo della vita nazionale. Chi darà i mezzi per questa leva dell'intelligenza? Si troveranno: non già nelle elargizioni di mecenati milionari, ma nelle finanze dello Stato che provvederà a premere nei giusti limiti e con le dovute gradazioni sulle private fortune; si troveranno nel concorde tributo di tutti i cittadini che sentiranno nella scuola il presidio della Nazione. Se i nostri bilanci militari dovranno essere contratti o aboliti, siccome impongono i vincitori, accettiamo con animo equo questa necessità che ci permette intanto di preparare e di addestrare nella scuola aperta al popolo i futuri reggitori e artefici dei nostri destini. (Relazione Marchesi, pp. 38-39).

Ecco, dunque, la parola 'nazione': in strettissimo nesso con la formazione scolastica come strumento principale della creazione di italiani consapevoli. «Non sarà vano ripetere – aggiunge Marchesi – che su tutte le distinzioni e le autonomie regionali, la scuola, e soltanto la scuola, garantisce l'unità della Nazione», giustificando così il testo di uno degli articoli che precede la prima versione del futuro articolo 9: «La istruzione — primaria, media, universitaria — è funzione dello Stato, in quanto essa rappresenta, sopra ogni interesse privato e familiare, l'interesse nazionale». Scuola e patrimonio come via maestra per l'edificazione di una nazione creata per via di cultura: è quanto propone il più eminente storico dell'arte italiano del Novecento, Roberto Longhi, in una lettera indirizzata al suo allievo Giuliano Briganti nel 1944, sull'onda dell'impressione suscitata dalla devastazione bellica del patrimonio artistico:

Il primo bombardamento di Genova dovrebbe risolversi in un interminabile esame di coscienza per noi storici dell'arte. Anche noi, gli anziani soprattutto, siamo responsabili di tante ferite al torso dell'arte italiana, almeno per non aver lavorato più duramente, e per non aver detto e propalato in tempo quanti e quali valori si trattava di proteggere. Anche se il desiderio era di lavorare per molti, di esser popolari (e tu ricorderai che il mio

proposito era quello di arrivare un giorno a scrivere per disteso il racconto dell'arte italiana a centomila copie per l'editore Salani) si è lavorato per pochi, e anche voi giovani siete sempre in pochi, direi anzi che andate diradandovi: proprio oggi che ci bisognereste a squadroni. Di qui, del resto, si risale ad altre vecchie carenze della nostra cultura: la storia dell'arte che ogni italiano dovrebbe imparar da bambino come una lingua viva (se vuole avere coscienza intera della propria nazione): serva, invece, e cenerentola dalle classi medie all'università; dalle stesse persone colte considerata come un bell'ornamento, un sovrappiù, un finaletto, un colophon, un cul-de-lampe di una informazione elegante (in Longhi, 1985, p. 130)

Una scuola che insegni la storia dell'arte per permettere ai bambini italiani di parlare la lingua del loro patrimonio, acquisendo «coscienza intera della propria nazione»: difficile anticipare in modo più stringente il progetto che, pochi anni dopo, prenderà forma nell'articolo 9 della Costituzione.

La dimensione programmaticamente nazionale di questo progetto non deve indurre a considerarlo passatista, o incompatibile con il futuro della nazione italiana. Al contrario, la dimensione profondamente storica dell'articolo 9 – l'unico tra i principi fondamentali che prende esplicitamente atto del fatto che la Repubblica nasce in un certo tempo storico, confrontandosi con il passato – comporta inevitabilmente una proiezione nel futuro. In esso la Repubblica accetta solennemente il testimone che le viene offerto dalla storia della nazione, e lo pone sotto la propria protezione. Ma facendo ciò, implicitamente, riconosce che l'esistenza della nazione italiana e dei suoi fondamenti non solo precedono, ma trascendono, l'esistenza stessa della Repubblica. La tutela del patrimonio tramanda dunque l'identità culturale della nazione perfino in un possibile futuro in cui la Repubblica ceda parti consistenti della propria sovranità: per esempio a un'ipotetica Unione politica, o addirittura federale, dell'Europa. Come nel decreto sulla Colonna Traiana o nella lettera di Raffaello, nell'articolo 9 è leggibile il patto che lega le generazioni: quelle passate, ma anche quelle future. La tutela della Repubblica è una custodia, che promette al patrimonio storico e artistico della Nazione una vita che si proietta lontano, eventualmente anche oltre quella della stessa Repubblica.

Ed è forse questo uno dei grandi contributi che solo l'Italia potrebbe dare all'Europa: perché nessun altro dei paesi europei ha questi geni nel proprio 'dna' storico. Una prospettiva come questa può forse parlare a tutti gli italiani che, a ragione, non amano la retorica delle radici e diffidano dei proclami identitari che mirano a dividere dalle altre nazioni. La missione speciale dell'Italia potrebbe essere proprio quella di portare nel progetto di Europa il nostro legame con l'arte e la sua conservazione. Nel 1834 Giuseppe Mazzini scrisse che «ritemprare la nazionalità è metterla in armonia coll'umanità: in altri termini redimere i popoli colla coscienza d'una missione speciale fidata a ciascuno d'essi e il cui compimento, necessario allo sviluppo della grande missione umanitaria, deve costituire la loro individualità e acquistare ad essi un diritto di cittadinanza nella Giovine Europa che il secolo fonderà» (in Chabod, 1961, pp. 80-81). E la 'missione speciale' dell'Italia può ben essere quella di recare in dote all'Europa la funzione civile dell'arte figurativa e della sua storia: una funzione irriducibile al mercato, e dunque utile a costruire un'Europa delle nazioni.



Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg
Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20
00
www.coe.int

КОМПАС

Manual de Educación en los Derechos Humanos con jóvenes

Siete qui: [Democracy and Human Dignity](#) > [Manual for Human Rights Education with Young people](#) > [Sommario](#) > [Capitolo 4](#)

Capitolo 4

Capitolo 4 - Comprensione dei Diritti Umani

[Introduzione](#)

[Cosa sono i Diritti Umani?](#)

[Valori chiave](#)

[Caratteristiche dei diritti umani](#)

[Un profilo storico](#)

[I diritti umani nel mondo](#)

[Come possiamo usare i nostri diritti?](#)

[I dilemmi dei diritti umani](#)

[L'evoluzione dei Diritti Umani](#)

[Parole parole parole](#)

[Quali sono i nostri diritti?](#)

[Il progresso della scienza](#)

[Protezione legale dei Diritti Umani](#)

[Diritti umani nazionali](#)

[I diritti umani sono riconosciuti dagli accordi](#)

[Documenti internazionali chiave](#)

[Far rispettare i diritti umani](#)

[E' sufficiente?](#)

[L'attivismo per i diritti umani e il ruolo delle ONG](#)

[Cosa sono le ONG?](#)

[Tipi di ONG per i diritti umani](#)

[Cosa influenza il processo?](#)

[Esempi di attivismo di successo](#)

[Domande e risposte sui Diritti Umani](#)

[Contraddizioni.](#)

Introduzione

I diritti umani necessitano di essere compresi da tutti, non solo dagli specialisti.

Non esiste nessuna educazione ai diritti umani senza i diritti umani. Comprendere cosa sono i diritti umani è fra le competenze più importanti per qualsiasi educatore ai diritti umani. I diritti umani possono essere compresi e spiegati sia in maniera molto semplice che molto complicata; possono essere affrontati in forma astratta e concettuale o resi reali attraverso esempi pratici; possono essere visti attraverso una prospettiva globale o una visione molto locale. Ciò nonostante, è essenziale che chiunque inizi a rapportarsi all'educazione ai diritti umani si senta in grado di introdurre i diritti umani e rispondere a delle domande sui diritti umani.

I diritti umani sono ciò che
nessuno può portarti via
René Cassin

Mentre il lavoro primario dei facilitatori è di coinvolgere i giovani nell'apprendimento dei diritti umani, parte di questo lavoro comprende anche il fornire informazioni accurate, spiegare la complessità dei diritti umani e affrontare molti dei suoi dilemmi.

Ciò non può essere fatto, tuttavia, a spese dei concetti chiave e dei valori sottostanti ai diritti umani: l'universalità e l'inalienabilità. Il facilitatore dell'educazione ai diritti umani è anche un

“ambasciatore” e difensore dei diritti umani. Fallire nell'affrontare o rispondere a domande fondamentali comporterà un fallimento nell'educazione ai diritti umani. Come molte delle altre problematiche collegate ai diritti umani, nessuno si aspetta che i facilitatori abbiano una risposta a tutte le domande. Tuttavia, è giusto aspettarsi che i facilitatori sappiano dove trovare le risposte ed invitino i partecipanti a trovare le proprie risposte.

Convinzioni errate sulle origini dei diritti umani, notoriamente la loro presupposta natura “Occidentale”, la loro universalità, applicabilità ed esecuzione, possono facilmente far diventare

un'attività ben costruita d'educazione ai diritti umani un'esperienza che conferma i dubbi e le convinzioni errate, invece che chiarirli. L'apprendimento su diritti umani nell'educazione ai diritti umani è una dimensione essenziale e non negoziabile; senza questa dimensione niente di tutto il resto ha senso.

In questo capitolo forniremo ai lettori importanti informazioni aggiuntive sui diritti umani, che cosa sono, come si sono evoluti e come possono essere protetti e promossi. Non sono, ovviamente, tutte le informazioni sui concetti e sistemi dei diritti umani che una persona può condividere. Come le altre sezioni del *Compass*, tuttavia, forniremo in questo capitolo informazioni di base e punti di inizio. E' compito dei facilitatori cercare delle informazioni aggiuntive a seconda della natura del loro programma e dei bisogni di coloro che apprendono. Questo capitolo non è da intendere come “ciò che tutti dovrebbero sapere sui diritti umani”. Invece, tratta vari importanti aspetti dei diritti umani.

Autodidatti e facilitatori potrebbero aver bisogno di sapere di più (o meno), in particolare in relazione ai modi in cui i diritti umani si sono sviluppati e sono protetti nei propri paesi.

I diritti umani necessitano di
essere compresi da tutti, non
solo dagli specialisti.

Questo capitolo termina con una sezione di domande, risposte e dilemmi sui diritti umani che affrontano alcune delle domande e dubbi più comuni sui diritti umani.

Come (imperfette) creazioni di (imperfetti) essere umani, i diritti umani sono costantemente sfidati, sviluppati e migliorati. Contiamo sul contributo dei lettori di *Compass* e dei loro aggiornamenti, in particolare in relazione agli sviluppi che ci sono stati da quando *Compass* è stato pubblicato

I diritti umani sono
costantemente sfidati,
sviluppati e migliorati.

Cosa sono i Diritti Umani?

I diritti umani sono come un'armatura, perché ti proteggono; sono come le norme, perché ti dicono come puoi comportarti; e sono come giudici, perché puoi fare loro appello. Sono

astratti come le emozioni; e come le emozioni, appartengono a ciascuno ed esistono qualsiasi cosa accada.

Essi sono come la natura perché possono essere violati; e sono come lo spirito perché non possono essere distrutti. Come il tempo, essi ci trattano tutti allo stesso modo – ricchi e poveri, vecchi e giovani, bianchi e neri, alti e bassi. Essi ci offrono rispetto, e ci incaricano di trattare gli altri con rispetto. Come per la bontà, la verità e la giustizia, potremmo non essere d'accordo sulla loro definizione, ma li sappiamo riconoscere quando li vediamo.

Domanda: Sei capace di dare una definizione di diritti umani? Sapresti spiegare cosa sono?

Un diritto è una richiesta che siamo legittimati a fare. Io ho diritto ai prodotti nella mia busta della spesa se li ho pagati. I cittadini hanno il diritto di eleggere un presidente, se la Costituzione del loro paese lo garantisce, e una bambina ha il diritto di essere portata allo zoo, se i suoi genitori glielo hanno promesso. Tutte queste sono cose che le persone sono legittimate ad attendersi, in conseguenza delle promesse o delle garanzie date da terzi.

I diritti umani, tuttavia, sono rivendicazioni con una differenza. Essi non dipendono da promesse o garanzie date da terzi. Il diritto di qualcuno alla vita non dipende dal fatto che qualcun altro prometta di non ucciderlo: se la vita può dipendere da qualcun altro, non può esserlo il diritto alla vita. Il diritto alla vita dipende da una cosa sola: dal fatto di appartenere al genere umano.

Accettare i diritti umani significa accettare che chiunque sia legittimato a rivendicare i propri diritti: possiedo questi diritti, non importa cosa dica o faccia, perché sono un essere umano, proprio come te. I diritti umani sono intrinseci a tutti gli esseri umani come il diritto alla vita. Perché questa pretesa è sufficiente a se stessa? Su cosa si fonda? E perché dovremmo prestarvi fede? Perché tale affermazione non necessita di alcun comportamento particolare come supporto? Perché non dovremmo richiedere agli esseri umani di meritare i loro diritti?

Una rivendicazione dei diritti umani è in definitiva una rivendicazione di ordine morale e si basa su valori morali. Ciò che significa realmente il mio diritto alla vita è che nessuno dovrebbe privarmi della mia vita; sbaglierebbe se lo facesse. Stando così le cose, questa rivendicazione ha bisogno di essere approfondita. Ogni lettore è probabilmente d'accordo con ciò perché noi tutti riconosciamo, negli eventi che ci riguardano in prima persona, che ci sono alcuni aspetti della nostra vita e del nostro esistere che dovrebbero essere inviolabili, e che nessuno dovrebbe essere in grado di toccare perché sono essenziali al nostro essere, a chi siamo e a cosa siamo e sono essenziali alla nostra umanità e alla nostra dignità umana. Senza i diritti umani non possiamo raggiungere il nostro massimo potenziale. Semplicemente estendono questa percezione individuale a tutti gli altri esseri umani sul pianeta. Se io posso avanzare questa rivendicazione, allora chiunque altro può farlo allo stesso modo.

Domanda: Perché è sbagliato violare il diritto alla vita degli altri? Perché è sbagliato privare gli altri della vita? Le due domande hanno lo stesso significato?

Valori chiave

Due dei valori chiave alla base dell'idea dei diritti umani sono **la dignità umana e l'uguaglianza**. I diritti umani possono essere definiti come quegli standard di base che sono necessari per una vita dignitosa. La loro universalità è derivata dal fatto che tutti gli esseri umani sono uguali. Non dovremmo, e non possiamo, fare discriminazioni.

Queste due credenze, o valori, sono veramente tutto ciò che è richiesto per aderire all'idea dei diritti umani, e queste credenze sono difficilmente discutibili. Questo è il motivo per cui i diritti umani ricevono supporto da ogni cultura nel mondo, da ogni Governo civilizzato e da ogni grande religione.

È riconosciuto quasi universalmente che il potere dello Stato non può essere illimitato o arbitrario; deve essere limitato almeno dal fatto che tutte le persone, all'interno della propria giurisdizione, possano vivere con la garanzia di poter soddisfare le esigenze minime per una vita dignitosa.

“Quando definiamo il diritto di una persona, vogliamo dire che la persona ha una richiesta valida nella società di essere protetta nel suo possesso del diritto, sia con la legge, che con l'educazione e l'opinione pubblica”.

John Stuart Mill

Tutte le volte che la giustizia muore è come se non fosse mai esistita.

José Saramago

Considero la pena di morte come un'istituzione brutale e immorale che determina i fondamenti morali e legali della società. Ne sono convinto – le barbarie generano solo barbarie.

Andrei Sakharov

Molti altri valori possono essere tratti da questi due principi fondamentali e possono aiutare a definire in modo più preciso come, nella prassi quotidiana, le persone e le società civili dovrebbero coesistere. Per esempio:

Libertà: perché la volontà umana è parte importante della dignità umana. Essere costretti a fare qualcosa contro la propria volontà avvilisce lo spirito umano.

Rispetto per gli altri: perché una mancanza di rispetto per gli altri non consente di apprezzare la loro individualità ed essenziale dignità.

Non-discriminazione: perché l'uguaglianza nella dignità umana significa che non dovremmo giudicare i diritti e le opportunità delle persone sulla base delle loro caratteristiche.

Tolleranza: perché l'intolleranza indica una mancanza di rispetto per la differenza; e uguaglianza non significa uniformità.

Giustizia: perché persone uguali in dignità si meritano uguale trattamento.

Responsabilità: perché il rispetto dei diritti degli altri comprende la responsabilità delle proprie azioni nello sforzarsi per la realizzazione dei diritti di uno e di tutti.

Caratteristiche dei diritti umani

I filosofi possono continuare a ragionare sulla natura dei diritti umani, ma la comunità internazionale ha iniziato il suo incredibile impegno per i diritti umani attraverso l'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel 1948. Da allora, la comunità internazionale ha trasferito i potenti principi della DUDU in strumenti legali internazionali, regionali e domestici. La DUDU non era intesa come vincolante legalmente, ma l'integrazione delle sue norme in numerosi trattati vincolati successivi (conosciuti anche come "Convenzioni" e "Patti") fa sì che, al giorno d'oggi, le norme della DUDU abbiano un indiscutibile valore legale:

I diritti umani sono inalienabili.

Questo significa che non puoi perderli, perché sono connessi al fatto stesso di esistere, sono inerenti a tutti gli esseri umani. In particolari circostanze alcuni diritti, sebbene non tutti, possono essere sospesi o limitati. Per esempio, se qualcuno è riconosciuto colpevole di un crimine, può essere privato della propria libertà; o nel caso di emergenza nazionale, un Governo può dichiararla pubblicamente e derogare quindi alcuni dei diritti, per esempio imponendo il coprifuoco, restringendo la libertà di movimento.

I diritti umani sono indivisibili, interdipendenti e correlati.

Questo significa che i diversi diritti umani sono intrinsecamente connessi e non possono essere considerati isolatamente gli uni dagli altri. La fruizione di un diritto dipende dalla fruizione di molti altri diritti e nessun diritto è più importante degli altri.

I diritti umani sono universali.

Significa che si applicano allo stesso modo a tutte le persone in ogni parte del mondo, senza limiti di tempo. Ogni individuo è legittimato a godere dei suoi diritti umani senza distinzione di razza, colore, sesso, orientamento sessuale, disabilità, lingua, religione, opinione politica o altra convinzione, origine nazionale o sociale, nascita o altri status.

Occorre osservare che l'universalità dei diritti umani in nessun modo minaccia la ricca diversità degli individui o delle differenti culture. L'universalità non è sinonimo di uniformità. La diversità richiede un mondo dove tutti siano uguali, e ugualmente meritevoli di rispetto. I diritti umani servono come standard minimi che si applicano a tutti gli esseri umani; ciascuno Stato e società è libera di definire e applicare standard più alti e più specifici. Per esempio, nel campo dei diritti economici, sociali e culturali troviamo l'obbligo di intraprendere delle azioni per raggiungere progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, ma non esiste una posizione che prescriva l'aumentare delle tasse per facilitare ciò. E' compito di ogni Stato e società adottare delle politiche coerenti con le situazioni correnti.

Un profilo storico

L'idea che le persone hanno diritti intrinseci ha le sue radici in molte culture e ha tradizioni antiche. Esempi di personaggi carismatici e di prassi fortemente condivise ci fanno vedere come i valori incarnati nei diritti umani non sono "un'invenzione dell'occidente" né un'invenzione del XX secolo. Essi sono una risposta ai bisogni umani universali e alla ricerca della giustizia. Tutte le società umane hanno avuto ideali e sistemi per assicurare la giustizia, sia in tradizioni orali che scritte, sebbene non tutte queste tradizioni siano sopravvissute fino a noi.

Storia antica

- Il Codice di Hammurabi in Babilonia (Iraq, 2000 a.C. circa) fu la prima raccolta scritta di leggi e venne promulgato dal re di Babilonia. Affermava solennemente di "instaurare nel regno il dominio della giustizia, di distruggere i cattivi e i violenti, di impedire ai forti di opprimere i deboli, di garantire un Governo illuminato e di promuovere il bene del popolo".
- Un faraone dell'antico Egitto (2000 a.C. circa) è ricordato per aver dato istruzioni ai servi affinché "quando un questuante arriva dall'Alto o dal Basso Egitto, ci si assicuri che tutto sia fatto secondo la legge, che la tradizione sia osservata e il diritto di ognuno sia rispettato".
- La Carta di Ciro (Iran, 570 a.C. circa) fu redatta dal re di Persia per le persone del suo regno e riconobbe i diritti alla libertà, alla sicurezza, alla tolleranza religiosa, alla libertà di movimento, alla libertà dalla schiavitù e alcuni diritti sociali ed economici.

Proprio come il dolore non è piacevole per te, è così per gli altri. Conoscere questo principio di uguaglianza va oltre il rispetto e la compassione.

Suman Suttam

"La sovranità dello Stato implica responsabilità, e la primaria responsabilità per la protezione della popolazione spetta allo Stato stesso".

Report della Commissione Internazionale

sull'intervento della sovranità dello Stato 2001

- Gli insegnamenti di Confucio (c. 500 a.C. circa) contengono il concetto di Ren o di compassione e amore per gli altri come tema centrale. Confucio disse, “Ciò che non desideri per te stesso, non farlo ad altri”. Il dottore Peng-chun Chang, esperto cinese di Confucianesimo, ha avuto un ruolo attivo nella scrittura della DUDU e ritiene che il Confucianesimo abbia creato le basi dei principi dei diritti umani.
- Imam Ali Ibn Al Hussein scrisse l’epistola sui diritti all’inizio dell’ottavo secolo d.C. Da quel che sappiamo, questa lettera è il primo documento a stabilire i principali diritti come percepiti in quell’epoca e si tratta del primo tentativo in cui l’approccio al concetto di diritti non ha una dimensione negativa. L’epistola elenca 50 di questi diritti metodologicamente. Sono, nello spirito, ancorati ai primi precetti islamici.
- La Charte du Mandé (1222 d.C.) e la Charte de [Kurukan Fuga](#) (1236 d.C.), basate sulla codifica delle tradizioni orali dell’Africa dell’Est, difendono principi come la decentralizzazione, la conservazione dell’ambiente, i diritti umani e la diversità culturale.
- Il concetto africano del mondo ‘ubuntu’cattura l’essenza di cosa voglia dire essere umani. Ubuntu enfatizza il rispetto per tutti i membri della comunità, l’ospitalità e la generosità. La nozione Ubuntu si può riassumere in “Una persona è una persona attraverso altre persone”. Questa nozione ha profonde implicazioni per i diritti umani. Se siamo umani attraverso gli altri, de-umanizzare qualcun altro de-umanizza anche noi stessi – da qui la necessità di promuovere i diritti degli altri, di dare e ricevere perdono e di rispettare i diritti umani degli altri.

Una persona è una
persona attraverso altre
persone.
Desmond Tutu

Domanda: Quali figure nella storia del tuo paese hanno difeso o lottato per i valori dei diritti umani?

Dal XIII al XVIII secolo

L’evoluzione dell’idea di diritti umani universali prende forma dalle basi delle nozioni di dignità e rispetto nelle civiltà nel mondo nel corso dei secoli.

Tuttavia, sono passate molte generazioni prima che si sviluppasse l’idea che questo rispetto debba essere sancito nella legge. Spesso traiamo questa determinazione per legalizzare la nozione di diritti da determinate esperienze storiche. Queste di certo non sono esaustive.

Così come la nostra conoscenza della storia di altre culture aumenta, senza dubbio scopriremo anche la spinta storica di promulgazione dei diritti in altre culture.

- Nel 1215, i nobili inglesi e i membri del clero fecero accettare al re d’Inghilterra di rispettare la legge per l’elaborazione di una grande Carta delle libertà (Magna Carta). La Magna Carta proteggeva solo i diritti dei privilegiati (la nobiltà) e non e’, quindi, sui diritti umani. Divenne un documento ampiamente citato in difesa delle libertà poiché rappresenta una limitazione del potere del re e il riconoscimento delle libertà e diritti di altre persone.
- Nel 1689, il parlamento inglese ha approvato una legge che dichiara che non avrebbe più tollerato l’interferenza reale nei suoi affari. Questo disegno di legge, conosciuto come il “Bill of Rights”, proibì al monarca di sospendere la legge senza l’approvazione del Parlamento, specificò le libere elezioni per i membri del Parlamento e dichiarò che la libertà di parola in Parlamento, nei tribunali o altrove non doveva essere messa in discussione..
- Huig de Groot (1583-1645) è considerato globalmente come l’inventore del diritto internazionale. Il suo libro “Sulle leggi di guerra e di pace” propone un sistema di principi generali fondato sulla ‘legge naturale’, che credeva dovesse vincolare tutte le nazioni, a prescindere dalle leggi o tradizioni locali. Nel corso dei XVII e XVIII secolo, in Europa, un certo numero di filosofi ha sviluppato ulteriormente il concetto di “diritti naturali”.
- John Locke (1632-1704) ha sviluppato la teoria che ogni essere umano ha alcuni diritti che derivano dalla sua propria natura e non dal Governo o alle sue leggi. La legittimità del Governo, infatti, dipende dal rispetto che ha per questi diritti naturali. L’idea che questi diritti naturali dovrebbero autorizzare le persone ad avere protezione legale divenne più ampiamente accettata e incominciò a riflettersi nelle costituzioni di alcuni paesi. I diritti umani riformularono questa idea e riaffermarono anche questo stesso rapporto tra i Governi e i cittadini.
- Nel 1776, la maggior parte delle colonie britanniche del Nord America proclamarono la loro indipendenza dall’Impero Britannico nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti. Quest’ultima fu in gran parte basata sulle teorie di “diritto naturale” di Locke e Montesquieu. Sulla base di una convinzione che contenere il potere del Governo e proteggere la libertà dovesse esserne l’essenza. La Dichiarazione è servita a promuovere concetti quali: i diritti inalienabili; la tutela dei diritti individuali; la libertà di parola, di stampa, petizione e di riunione; la privacy; un giusto processo; l’uguaglianza davanti alla legge e la libertà di religione.

Una Carta dei Diritti è quello
che le persone hanno il diritto
di avere contro tutti i Governi
della terra, in generale e in
particolare, è ciò che nessun
Governo dovrebbe rifiutare.
Thomas Jefferson, 1787

“In qualsiasi momento della
storia si sono sentite le voci di
protesta contro l’oppressione;
in qualsiasi epoca, le visioni
della liberazione degli esseri
umani sono
state eclissate. Così come ci
muovevamo verso i tempi
moderni, queste voci e visioni
sono state tradotte in
programmi di azione sociale, e
certe volte accorpate nella
costituzione di Stati.

Micheline R. Ishay

La libertà è il potere che
abbiamo su di noi

Huig de Groot

- Nel 1789 i francesi spodestarono i loro regnanti e istituirono la prima Repubblica francese. La Dichiarazione Francese dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino emerse dalla rivoluzione e fu scritta da rappresentanti del clero, della nobiltà e da uomini comuni che la scrissero incorporando il pensiero di illuministi come Voltaire, Montesquieu, gli Enciclopedisti e Rousseau. La Dichiarazione attaccò il sistema politico e legale della monarchia e definì i diritti naturali dell’essere umano come “la libertà, la proprietà, la sicurezza e il diritto a resistere

L’obiettivo di ogni associazione
politica è la conservazione dei
naturali e imprescrittibili
diritti dell’uomo. Questi diritti

all'oppressione". Sostituì il sistema dei privilegi aristocratici, in vigore sotto la monarchia, con il principio di uguaglianza davanti alla legge. I suoi termini egualitari e concetti teorici di parità di diritti, tuttavia, necessitarono di tempo per essere tradotti in realtà. La società era profondamente diseguale e l'attuazione avrebbe impiegato delle generazioni.

I primi accordi internazionali: la schiavitù ed il lavoro

Nel XIX e nel XX secolo, un certo numero di problematiche sui diritti umani vennero alla ribalta ed iniziarono ad essere affrontate a livello internazionale, a partire dalla schiavitù, la servitù, le brutali condizioni di lavoro e il lavoro infantile. Fu in questo periodo che furono adottati i primi Trattati internazionali riguardanti i diritti umani. Anche se offrono delle utili protezioni, le basi di tali accordi erano degli impegni reciproci tra gli Stati. Ciò è in netto contrasto con gli accordi sui diritti umani moderni, in cui gli obblighi sono posseduti direttamente dai titolari dei diritti individuali.

- La schiavitù divenne illegale in Inghilterra e Francia agli inizi del XIX secolo e nel 1814 i Governi di Francia e Inghilterra siglarono il Trattato di Parigi, allo scopo di cooperare nel sopprimere il traffico di schiavi. Alla Conferenza di Bruxelles del 1890, fu firmato un trattato contro la schiavitù che successivamente venne ratificato da 18 Stati. Ciò dichiarò l'intenzione di porre fine al traffico degli schiavi africani
- Questo trattato non ha, tuttavia, affrontato il lavoro forzato e le condizioni brutali di lavoro forzato. Anche la Convenzione Internazionale sulla Schiavitù del 1926, intenzionata ad abolire la schiavitù in tutte le sue forme, non ha avuto un impatto sulla pratica comune di lavoro forzato fino a buona parte del 1940.
- La creazione dell'Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO) nel 1919 riflette la convinzione che una pace universale e duratura possa essere realizzata solo se basata sulla giustizia sociale. L'ILO ha sviluppato un sistema di norme internazionali del lavoro che sostengono il lavoro dignitoso e produttivo, la libertà, l'equità, la sicurezza e la dignità.
- Una delle aree di lavoro per l'ILO è stata la sua azione per combattere il lavoro infantile, in particolare nelle sue forme peggiori. L'ILO persegue numerose linee d'azione in questo settore fino ad oggi, tra cui la promozione di trattati internazionali sul lavoro infantile, come la Convenzione ILO n.182 sulle forme peggiori di lavoro infantile e la Convenzione ILO n. 138 sull'età minima per l'occupazione.
- Tra il 1899 e il 1977 sono stati adottati una serie di importanti accordi in materia di diritto umanitario internazionale, definendo un altro campo di collaborazione fra le Nazioni. Il diritto internazionale umanitario regola la condotta dei conflitti armati. I diritti umani possono ovviamente essere applicabili a fianco del diritto umanitario internazionale in molti settori, ad esempio in relazione al trattamento dei prigionieri. Tuttavia, il diritto umanitario internazionale è più specializzato e dettagliato su molti altri temi in tempi di conflitto, per esempio in relazione all'uso consentito di armi e tattiche militari.

Domanda: Perché pensi che sia nato il bisogno di accordi internazionali, quando i singoli paesi possono semplicemente fissare le proprie norme?

Il XX secolo

L'idea di proteggere i diritti degli esseri umani nella legge contro gli abusi dei poteri governativi iniziò a ricevere sempre più ampio consenso nel XX secolo, specialmente con la nascita nelle Società delle Nazioni e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e il loro lavoro sui diritti delle minoranze, sul lavoro e altre questioni. L'importanza di codificare questi diritti in forma scritta era già stata riconosciuta da alcuni singoli Stati e, in questo modo, i documenti sopra citati divennero i primi precursori di molti degli odierni trattati sui diritti umani.

Ad ogni modo, furono gli eventi della II guerra mondiale che portarono realmente i diritti umani ad un livello internazionale. Le terribili atrocità commesse durante questa guerra - tra cui l'olocausto e massicci crimini di guerra - hanno scatenato l'emergere di un nuovo corpo di diritto internazionale e, soprattutto, la creazione dei diritti umani come li conosciamo oggi.

La Carta delle Nazioni Unite, siglata il 26 giugno 1945, fu l'espressione di questa convinzione. La Carta stipula che lo scopo fondamentale delle Nazioni Unite è "salvare le future generazioni dal flagello della guerra" e "riaffermare la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne".

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU) fu redatta dalla Commissione ONU sui diritti umani, uno degli organi delle Nazioni Unite, ed entrò in vigore per mezzo dell'Assemblea Generale il 10 dicembre 1948.

La DUDU è stata senza dubbio rivoluzionaria e continua a servire come il più importante strumento globale dei diritti umani.

Anche se non è stata impostata per essere giuridicamente vincolante, la Dichiarazione è servita come ispirazione per numerosi impegni verso i diritti umani, a livello nazionale, regionale o internazionale.

sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza contro l'oppressione.

La Dichiarazione Francese dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, 1789, Francia.

Gli uomini sono per natura tutti liberi, uguali e indipendenti, nessuno può essere soggetto al potere politico di un altro, senza il suo consenso."

John Locke

E' meglio morire di fame ma liberi che essere grassi e schiavi.

Esopo

Le guerre continueranno a essere intraprese fino a quando l'umanità non si accorge che la natura umana è identica, non importa dove sulla terra ci troviamo.

Pierre Daco

Da allora, una serie di strumenti chiave per la salvaguardia dei suoi principi sono stati ulteriormente redatti e hanno raccolto il consenso della comunità internazionale.

Ulteriori informazioni su alcuni di questi trattati internazionali si possono trovare alla fine di questo capitolo.

I diritti umani nel mondo

A seguito dell'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, diverse regioni del mondo hanno istituito propri sistemi di protezione dei diritti umani, che coesistono con quello delle Nazioni Unite. Fino ad oggi, vi sono istituzioni regionali in Europa, nelle Americhe, in Africa e negli Stati Arabi, ma non ancora nella regione Asiatica-Pacifica.

Passi avanti sono stati fatti nel mondo arabo e nella ASEAN (l'Associazione nelle Nazioni Sud-Est Asiatiche) verso degli standard regionali di diritti umani istituzionalizzati. Ad ogni modo, la maggior parte dei paesi in questa parte del mondo hanno anche ratificato i principali trattati e convenzioni dell'ONU, con ciò manifestando il loro consenso ai principi generali e dichiarandosi favorevoli al diritto internazionale dei diritti umani, e diventando volontariamente vincolati dalla legge dei diritti umani internazionale.

In Europa, vari standard e meccanismi per i diritti umani sono sostenuti dal Consiglio d'Europa, il guardiano dei diritti umani del continente. Il suo ruolo, in particolare attraverso la Convenzione europea e la Corte europea dei diritti umani, sarà ulteriormente elaborato sotto.

Accanto al Consiglio d'Europa, anche l'Unione Europea e l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) giocano un ruolo importante.

L'impegno dell'Unione Europea per la tutela dei diritti umani ha ricevuto un impulso con l'adozione del Trattato di Lisbona, che è entrato in vigore il 1° dicembre 2009, dando piena efficacia giuridica alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Contenente i diritti civili, politici, sociali ed economici, la Carta prevede che gli Stati Membri e l'Unione Europea difendano tali diritti. La Corte di giustizia dell'Unione Europea revocherà la legislazione UE che contravvenga la Carta e verificherà il rispetto degli Stati Membri del diritto comunitario, anche se l'applicazione quotidiana sarà decisa dai tribunali nazionali.

La Carta delinea i diritti in sei "titoli" o capitoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, diritti dei cittadini e giustizia. Il titolo 'dignità' garantisce il diritto alla vita e vieta la tortura, la schiavitù e la pena di morte; la 'libertà' include i diritti alla privacy, al matrimonio, di pensiero, di espressione, di riunione, all'istruzione, al lavoro, alla proprietà e all'asilo; l'uguaglianza' comprende i diritti dei bambini e delle bambine e delle persone anziane; la 'solidarietà' protegge i diritti sociali e dei lavoratori, il diritto a condizioni eque di lavoro, la protezione contro il licenziamento ingiustificato, e l'accesso all'assistenza sanitaria; i 'diritti dei cittadini' includono il diritto di voto e la libertà di movimento, e la 'giustizia' comprende i diritti quali il diritto ad un ricorso effettivo, un giusto processo e la [presunzione di innocenza](#).

L'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) è un organo di esperti che raccoglie testimonianze sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione Europea e fornisce consigli e informazioni

su come migliorare la situazione. La FRA non ricopre solo un ruolo di monitoraggio, ma coopera con le istituzioni competenti nel fornire consulenza per un migliore godimento dei diritti fondamentali.

L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) raccoglie 56 Stati dall'Europa, l'Asia Centrale e il Nord America. Sebbene non sia specificatamente impegnata nella protezione dei diritti umani, il suo approccio omnicomprensivo alla sicurezza permette di affrontare un vasto campo di problematiche, compresi i diritti umani, le minoranze, la democratizzazione, le strategie di monitoraggio, la lotta al terrorismo e le attività economiche e ambientali. L'azione dell'OSCE nel campo dei diritti umani è svolta tramite l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani. Con sede a Varsavia, l'ODIHR è attivo in tutte le aree dell'OSCE nel campo dell'osservazione elettorale, lo sviluppo democratico, i diritti umani, la tolleranza e la non-discriminazione, e lo Stato di diritto. Le sue attività sono rivolte ai giovani e includono l'educazione ai diritti umani, la lotta all'antisemitismo e all'islamofobia.

Nella regione Inter-Americana, le norme e i meccanismi dei diritti umani derivano dalla Dichiarazione Americana dei Diritti e dei Doveri dell'uomo del 1948 e dalla Convenzione Americana sui Diritti Umani del 1969. Sono anche stati adottati degli strumenti specifici per i rifugiati, per la prevenzione e la repressione della tortura, per l'abolizione della pena di morte, per le sparizioni, per la violenza contro le donne, per l'ambiente e per altre questioni.

La Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli è entrata in vigore nell'ottobre 1986 e nel 2007 era stata ratificata da 53 Stati.

La Carta è interessante per un certo numero di differenze di rilievo con trattati che sono stati adottati in altre parti del mondo:

- Diversamente dalle convenzioni europee o americane, la Carta Africana considera i diritti sociali, economici e culturali nello stesso trattato di quelli civili e politici.
- La Carta Africana si spinge oltre i diritti individuali, e prevede anche i diritti collettivi dei popoli.
- La Carta, inoltre, riconosce che gli individui hanno dei doveri e dei diritti ed elenca gli specifici doveri che

Ognuno ha dei doveri verso la comunità in cui solo il libero e pieno sviluppo della sua

Unione Europea

La OSCE
<http://www.osce.org/odihr>

Organizzazione degli Stati Uniti

Unione Africana

l'individuo ha nei confronti della sua famiglia, della società, dello Stato e della Comunità internazionale. Tutti hanno doveri verso la comunità, senza la quale non è possibile il libero e pieno sviluppo della propria personalità.

personalità è possibile.
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Domanda: Perché pensate che dei doveri siano citati in una Carta dei diritti umani? Pensate che i doveri dovrebbero figurare in tutti i documenti relativi ai diritti umani?

La Commissione Regionale Araba per i Diritti Umani è entrata in vigore sin dal 1968, ma solo con poteri molto selettivi e limitati sulla promozione dei diritti umani. Una Carta Araba riveduta sui Diritti Umani è stata adottata dalla Lega degli Stati arabi nel 2004 ed è entrata in vigore nel 2008.

Carta Araba sui diritti umani

Questo documento include i diritti sociali ed economici così come i diritti civili e politici, e fa anche riferimento alla “civiltà comune” condivisa dagli Stati Arabi.

L'entrata in vigore della Carta e dei suoi meccanismi di monitoraggio - il Comitato Arabo per i diritti umani e la Sotto-Commissione Araba per i diritti umani - sono stati accolti come segni di speranza per il progresso dei diritti umani nella regione.

Tuttavia, è anche oggetto di pesanti critiche, per esempio a causa della mancanza di divieto delle punizioni crudeli, o per la garanzia dei diritti economici e sociali riservata solo ai cittadini, per l'aver reso alcuni diritti dipendenti dalla Sharia islamica, per aver permesso l'imposizione della pena di morte per i bambini e le bambine se la legislazione nazionale prevede ciò, e anche per aver concesso limitazioni alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, se così è previsto dalla legge.

Nella regione del sud est Asiatico, ci si è impegnati a far sì che ASEAN rispetti l'impegno del 2009 nella creazione di una Commissione Intergovernativa sui Diritti Umani. Le linee guida del 2009 di questa Commissione hanno identificato che difenderà “Il rispetto dei principi internazionali dei diritti umani, tra cui l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, così come l'imparzialità, l'obiettività, la non selettività, la non discriminazione, l'evitare doppi standard e la politicizzazione”.

ASEAN

Come possiamo usare i nostri diritti?

I diritti umani esistono per noi tutti. Quindi, come possiamo esercitarli? È chiaro che la loro mera esistenza non è sufficiente per mettere fine alle violazioni dei diritti umani, dal momento che sappiamo che queste sono commesse ogni giorno, in ogni parte del globo. Detto questo, cosa possono portarci di diverso? In che modo possiamo esercitarli?

Domanda: Sapete cosa fare se i vostri diritti umani sono violati?

Riconoscere i propri diritti

Nella prossima sezione osserveremo i diversi tipi di diritti riconosciuti dal diritto internazionale. Se sappiamo quali sono gli ambiti dell'esistenza umana toccati dalla normativa sui diritti umani e siamo consapevoli degli obblighi cui sono sottoposti i Governi da questo insieme di leggi, allora possiamo iniziare ad esercitare una pressione in diversi modi.

Questa sezione illustra come quasi ogni area di ingiustizia sia collegata ai diritti umani: a partire dalla povertà su scala ridotta, passando per i danni ambientali, la salute, le condizioni di lavoro, la repressione politica, i diritti di voto, l'ingegneria genetica, i problemi delle minoranze, i conflitti, il genocidio e via dicendo. E questo elenco è in aumento.

Alcuni degli aspetti applicativi della legislazione sui diritti umani sono trattati direttamente nella sezione “Domande e risposte”. Questa fornisce brevi risposte ad alcune delle più comuni e ricorrenti domande sui diritti umani.

In aggiunta, ogni sezione del capitolo 5 tratta in modo più dettagliato gli argomenti del manuale. Se siete interessati a scoprire come può essere meglio tutelato un diritto specifico – per esempio il diritto alla salute, all'educazione, o a giuste condizioni di lavoro – troverete utile prendere visione delle [informazioni di riferimento](#) ad esso relative.

I valori sono invisibili, come il vento. Dal tremolare delle foglie sai se c'è il vento. E ti rendi conto dei valori attraverso le azioni delle persone.
Éva Ancsel

Utilizzare le procedure legali

Dobbiamo conoscere le procedure legali che esistono per tutelare i diversi ambiti di interesse delle persone. In Europa, ma anche in Africa e in America, abbiamo una Corte permanente competente che decide sulle denunce di violazione – la Corte Europea per i Diritti Umani. Anche nei casi in cui i ricorsi non rientrano sotto la giurisdizione della Corte Europea, vedremo che ci sono altri meccanismi per rendere gli Stati responsabili delle loro azioni e per spingerli ad osservare gli obblighi derivanti dalla legislazione sui diritti umani. È d'aiuto il fatto che la legge esista, anche se non vi sono strumenti legali per costringere gli Stati ad una sua applicazione.

Campagne di pressione (lobbying), campagne ed attivismo

Un importante ruolo nell'esercitare pressione sugli Stati è ricoperto dalle associazioni, organizzazioni non governative, enti di beneficenza e altri gruppi di iniziativa civica. Questo argomento è trattato nella sezione sull'attivismo e sul ruolo delle ONG. Il ruolo di queste associazioni è particolarmente rilevante per l'uomo e la donna comuni, non soltanto perché tali associazioni frequentemente si fanno carico di casi individuali, ma anche perché forniscono a chiunque strumenti idonei per diventare attivi nella tutela dei diritti umani degli altri. Dopotutto queste sono associazioni fatte da persone ordinarie! Guarderemo inoltre a come esse agiscono per valorizzare i diritti umani e presenteremo alcuni esempi di azioni che hanno avuto successo.

Attivarsi

Il capitolo 3, “Attivarsi”, tratta di questi tipi di azione nel quotidiano e offre un numero di esempi di azioni nelle quali potreste essere coinvolti. I gruppi giovanili dispongono di un enorme potenziale nell’esercitare pressione sugli Stati o sulle organizzazioni internazionali, assicurandosi che i casi di violazione dei diritti umani siano prevenuti o portati all’attenzione dell’opinione pubblica. Gli esempi presenti in questa sezione offrono idee per azioni concrete che potrebbero essere intraprese dal vostro gruppo e vi permetteranno di comprendere meglio il modo in cui le ONG e le associazioni operano quotidianamente.

I dilemmi dei diritti umani

Realizzare i diritti significa affrontare una serie di ostacoli. In primo luogo, alcuni Governi, partiti politici o candidati, attori del mondo sociale ed economico ed attori della società civile usano il linguaggio dei diritti umani senza impegnarsi per gli obiettivi dei diritti umani. A volte questo può essere dovuto ad una comprensione impoverita dello standard richiesto dei diritti umani. Altre volte ciò è dovuto ad un deliberato abuso nel voler rappresentare se stessi come personaggi che rispettano i diritti umani, al fine di fare bella figura agli occhi del mondo.

In secondo luogo, i Governi, i partiti politici, i candidati o gli attori della società civile possono criticare le violazioni dei diritti umani da parte di altri, ma fallire nel rispettare loro stessi gli standard dei diritti umani. Questo viene spesso criticato in quanto evidenzia l’uso di doppi standard.

In terzo luogo, possono esistere dei casi in cui i diritti umani sono limitati in nome della tutela dei diritti altrui. Queste restrizioni potrebbero, naturalmente, essere legittime. I diritti umani non sono senza limiti, e esercitare i propri diritti non dovrebbe ledere il godimento dei diritti da parte degli altri. Tuttavia, dobbiamo essere vigili affinché ‘la tutela dei diritti umani degli altri’ non sia solo una vuota scusa per imporre delle limitazioni. Un’attiva società civile e un ordinamento giudiziario indipendente sono importanti nel monitorare questi casi.

In quarto luogo, ci sono casi in cui la tutela dei diritti di un gruppo di persone può, di per sé, comportare delle limitazioni dei diritti degli altri. Questo dovrebbe essere distinto dal caso sopra descritto dei diritti limitanti. Non è sempre facile giudicare tali casi.

Conflittualità dei diritti

Tuttavia, i diritti possono anche essere conflittuali. La “conflittualità dei diritti” si riferisce agli scontri che potrebbero esserci fra diversi diritti umani o fra gli stessi diritti umani di diverse persone. Un esempio può essere quando due pazienti hanno bisogno in un nuovo cuore per poter sopravvivere; tuttavia, c’è un solo cuore disponibile per il trapianto. In questo caso, il diritto di un paziente alla vita è in conflitto con lo stesso diritto umano dell’altro paziente. Un altro esempio è il caso dell’eutanasia, quando il diritto alla vita di una persona può essere in conflitto con il suo diritto a morire o il diritto di essere liberi da un trattamento degradante. In questo modo, i diversi diritti umani di una stessa persona sono in conflitto. Un terzo caso riguarda le situazioni in cui diversi diritti umani di diverse persone sono in conflitto. Un esempio di ciò si riflette nel caso portato alla Commissione ONU per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale, nella comunità ebraica di Oslo et. al. v. Norvegia. Nel 2000, un gruppo conosciuto come i ‘Bootboys’ marciò in onore del leader nazi Rudolf Hess. I partecipanti indossavano uniformi ‘semi-militari’ e il leader della marcia, signor Terje Sjolie fece un discorso antisemita a cui seguì il gesto nazista ripetuto più volte dalla folla e il grido di “Sieg Heil”. Il conflitto in questo caso fu fra il diritto di libertà di espressione del signor Sjolie e il diritto della comunità ebraica di non essere discriminata. La Commissione ONU ritenne che le affermazioni fatte dal signor Sjolie contenessero l’idea di superiorità razziale e odio, e quindi questo tipo di discorso particolarmente offensivo non fosse protetto dal diritto di libertà di espressione.

Le pratiche culturali tradizionali riflettono i valori e le credenze possedute dai membri di una comunità per periodi che spesso comprendono diverse generazioni. Ogni gruppo sociale nel mondo ha specifiche pratiche e credenze culturali e tradizionali, alcuni delle quali sono di beneficio per tutti i membri, mentre altre sono dannose per un gruppo specifico, come le donne. Queste pratiche tradizionali dannose sono le seguenti: le mutilazioni genitali femminili (FMG); matrimoni forzati; i matrimoni precoci; i vari tabù o pratiche che impediscono alle donne di controllare la propria fertilità; i tabù alimentari e le pratiche tradizionali del parto; le preferenze per i figli maschi e le implicazioni che ne derivano per lo stato delle bambine; l’infanticidio femminile; la gravidanza precoce; e il prezzo della dote. Nonostante la loro natura nociva e la violazione delle leggi internazionali sui diritti umani che comportano, queste pratiche persistono perché non sono discusse ed assumono un’aura di moralità agli occhi di coloro che le praticano.

Ufficio delle Nazioni Unite dell’Alto Commissario per i Diritti Umani

Una serie di pratiche che hanno un impatto negativo sulla salute delle donne e dei bambini e delle bambine, e che violano le norme internazionali sui diritti umani sono spesso indicate come “pratiche tradizionali dannose”. Ciò non implica che tutte le pratiche tradizionali siano dannose e che violino i

diritti umani, ma quando lo fanno, dobbiamo essere in grado di metterle in discussione e affrontarle. I matrimoni combinati sono una pratica comune in molte culture, nelle quali una ragazza è obbligata a sposare un uomo che è scelto dalla sua famiglia, spesso in età

Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

DUDU, Articolo 29 (2)

Sta diventando sempre più chiaro che le mutilazioni genitali femminili, i delitti d’onore, i matrimoni forzati e altre pratiche non saranno sradicate finché le donne non saranno considerate come interamente partecipanti ed in modo paritario alla vita sociale, economica, culturale e politica della loro comunità.

Halima Embarek Warzazi¹

Pratiche tradizionali dannose

molto giovane (ricordate che il matrimonio combinato non è lo stesso di un matrimonio forzato). Una tale pratica dovrebbe essere vietata al fine di proteggere le giovani donne? O si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti di una tradizione culturale diversa? Altri esempi possono essere individuati nella pratica ancora in uso delle mutilazioni degli organi genitali femminili in molti paesi. Migliaia di persone lamentano le conseguenze di tali pratiche e la maggior parte delle persone le considera come vere violazioni di diritti. La mutilazione genitale femminile dovrebbe essere considerata come una specificità culturale che deve essere tollerata o una violazione dei diritti umani dell'integrità del corpo e della salute?

La tutela di tutti i diritti umani per tutti determina il rifiuto di pratiche tradizionali dannose. A nessuno possono essere negati i propri diritti umani e la dignità per motivi legati alla tradizione e cultura, non ultimo perché le tradizioni e le culture non sono scritte nella pietra: esse cambiano e si evolvono; ciò che era spesso vero 20 anni fa non ha senso per la generazione di oggi. Le pratiche tradizionali dannose sono anche un promemoria che la promozione dei diritti umani si basa sui programmi e sforzi educativi. Molte delle pratiche tradizionali dannose non si possono superare solamente con la repressione e la condanna: hanno bisogno di istruzione e dell'impegno di tutti i soggetti interessati, al fine di essere efficaci. Anche se gli Stati, come firmatari dei trattati internazionali sui diritti umani, hanno la responsabilità finale, sono le azioni degli individui, spesso sostenute dalle famiglie e dalle comunità, che mantengono queste pratiche. Il loro cambiamento non può essere imposto "dall'alto", ma richiede un regolare lavoro educativo con le famiglie e le comunità interessate, che risulta essere l'unico modo attraverso il quale la promozione dei diritti umani possa essere conciliata con quelli che possono essere percepiti come specifici diritti e pratiche culturali.

Domanda: Dovrebbero i valori culturali essere in grado di "scavalcare" l'universalità dei diritti umani?

Nel nome di una giusta causa

Talvolta la comunità internazionale infligge sanzioni ai regimi accusati di violare sistematicamente i diritti umani. Le sanzioni vietano le transazioni commerciali con il paese responsabile delle violazioni, in modo da esercitare una pressione sul Governo affinché modifichi le proprie azioni. Talvolta queste azioni sono decise unilateralmente da uno Stato e in altri momenti sono approvate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Alcuni paesi sono stati completamente isolati dalla comunità internazionale: il Sudafrica fu isolato per anni a causa del suo sistema aberrante di apartheid, e nel corso dei decenni sono state imposte sanzioni a Iraq, Corea del Nord, Iran e altri. Non vi è dubbio che gli effetti di tali sanzioni possano essere sentiti dalle persone comuni, ma sono sentite in particolare dai settori più vulnerabili della società. Si tratta di un mezzo accettabile da parte della comunità internazionale per porre fine alle violazioni dei diritti umani da parte di particolari Stati?

Nella sua relazione 'la responsabilità di proteggere', la Commissione Internazionale sull'Intervento e la Sovranità dello Stato invitò alla prudenza e a porre enfasi sulla prevenzione piuttosto

che sulla reazione. Quando, però, la comunità internazionale deve ricorrere alla 'misura eccezionale e straordinaria' di un 'intervento militare per proteggere delle vite umane', si mette l'accento su un livello di soglia in relazione alle perdite di vite umane su larga scala e alla pulizia etnica.

Anche allora, si dichiarano i seguenti "Principi di Precauzione":

- Giusto intervento: Lo scopo principale dell'intervento, a parte qualsiasi altro motivo lo Stato abbia per intervenire, deve essere quello di fermare o evitare la sofferenza umana. Il giusto intervento è meglio assicurato con operazioni multilaterali, supportate chiaramente da pareri regionali e dalle vittime coinvolte.
- Ultima opzione: L'intervento militare può essere giustificato solo quando ciascuna operazione non-militare per la prevenzione o altre risoluzioni pacifiche della crisi sono state esplorate, con basi ragionevoli per credere che misure inferiori non avrebbero avuto successo.
- Mezzi proporzionali: La scala, durata e intensità dell'intervento militare pianificato dovrebbe essere il minimo necessario per garantire l'obiettivo definito di protezione umana.
- Prospettive ragionevoli: Devono esserci delle possibilità ragionevoli di fermare o evitare la sofferenza che ha giustificato l'intervento, quindi le conseguenze di un'azione non dovrebbero essere peggiori delle conseguenze di non agire.

Col senno di poi quale relazione vedete fra queste precauzioni e, per esempio, la risposta della comunità internazionale al massacro di Srebrenica del 1995, i bombardamenti effettuati dalla NATO in Kosovo nel 1999 o l'intervento in Afghanistan nel 2001? Possono simili azioni essere giudicate in termini di risultati finali se causano un elevato numero di vittime?

Domanda: Ci si può servire della difesa dei diritti umani per giustificare una campagna militare?

Nell'aprile 2001 una risoluzione della Commissione ONU per i diritti umani rigettò il principio secondo il quale la lotta al terrorismo avrebbe potuto sempre giustificare il sacrificio della tutela dei diritti umani. La Risoluzione 2001/24 condannò gli attacchi armati connessi al conflitto nella Repubblica della Cecenia della Federazione Russa e le violazioni del diritto umanitario perpetrate dai combattenti ceceni, nonché certi metodi spesso usati dalle Forze Federali Russe in Cecenia. Venne richiesto alla Federazione Russa di stabilire una Commissione nazionale indipendente di inchiesta, in accordo con gli standard internazionali riconosciuti, per investigare sulle violazioni.

"Mentre l'importanza delle particolarità nazionali e regionali e i diversi contesti storici, culturali e religiosi devono essere tenuti presenti, è dovere degli Stati, indipendentemente dai loro sistemi politici, economici e culturali, di promuovere e proteggere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali".

La Dichiarazione di Vienna (1993)

La giustizia è il diritto del debole.

Joseph Joubert

Quando una popolazione soffre un grave danno come il risultato di una guerra interna, una rivolta, una repressione o fallimento dello

I diritti umani: in continuo cambiamento, in continua evoluzione

Le domande suscitate nella sezione precedente non hanno risposte chiare e precise: rimangono, a tutt'oggi, argomenti di acceso dibattito. Tali dibattiti sono, sino ad un certo punto, importanti. Sono indice sia dell'approccio pluralistico che è fondamentale per il concetto di diritti umani sia del fatto che i diritti umani non sono una scienza, né una “ideologia” fissa, ma costituiscono un’area della morale e del diritto ancora in fase di sviluppo. Non sempre dovremmo aspettarci risposte chiare e definite –gli argomenti sono complessi e possono essere bilanciati appropriatamente caso per caso. Comunque, questo non significa che non vi siano risposte o aree di accordo. Ve ne sono molte ed aumentano di giorno in giorno. Il tema della schiavitù è uno di quelli che era al centro dei dibattiti, ma per il quale la tolleranza non è più considerata ammissibile: il diritto ad essere liberi dalla schiavitù è oggi universalmente riconosciuto come diritto umano fondamentale.

La mutilazione degli organi genitali femminili, sebbene sia difesa all'interno di alcune culture, è ampiamente condannata come violazione di un diritto umano fondamentale. Di fatto, l'abolizione della pena di morte è oggi un prerequisito per l'adesione al Consiglio d'Europa. Secondo Amnesty International, più di due terzi dei paesi del mondo hanno abolito la pena di morte nella legge o nella pratica. Mentre 58 paesi nel 2009 ammettevano la pena di morte, la maggior parte non la utilizzava più.

Dovremmo, quindi, confidare nel fatto che molte di queste problematiche troveranno una loro soluzione. Allo stesso tempo, possiamo tenere vivo il dibattito ed esprimere i nostri giudizi sugli argomenti più controversi rifacendoci a due valori fondamentali: uguaglianza e dignità umana. Se un'azione minaccia di privare un individuo della dignità umana, allora questa azione viola anche lo spirito dei diritti umani.

Note

¹Rapporteur speciale dell'ONU sulle pratiche tradizionali che hanno conseguenze sulla salute delle donne e delle ragazze.

Stato, e lo Stato in questione non è disposto o non è in grado di bloccarlo o evitarlo, il principio del non-intervento cede alla responsabilità internazionale di protezione. *Rapporto della Commissione internazionale sull'intervento e la sovranità dello Stato, 2001'*

Protezione legale dei diritti umani

Sappiamo già che i diritti umani sono diritti inalienabili posseduti da ogni essere umano, ma come possiamo accedere a questi diritti? dove possiamo trovare le prove che tali diritti sono stati formalmente riconosciuti dagli Stati? E come si attuano questi diritti?

Diritti Umani Nazionali

E' ovvio che la protezione e la comprensione dei diritti umani è, sostanzialmente, maggiormente dipendente dagli sviluppi e dai meccanismi in essere a livello nazionale. Le leggi, le politiche, le procedure e i meccanismi in atto a livello nazionale sono la chiave per il godimento dei diritti umani in ogni paese. E' quindi fondamentale che i diritti umani siano parte dei sistemi costituzionali e giuridici nazionali, che i professionisti della giustizia siano addestrati su come applicare le norme dei diritti umani, e che le violazioni dei diritti umani siano condannate e sanzionate. Le norme nazionali hanno un impatto più diretto e le procedure nazionali sono più accessibili rispetto a quelle a livello regionale e internazionale.

Come disse Eleanor Roosevelt.

Dove, dopo tutto, iniziano i diritti umani universali? In piccoli luoghi, vicino a casa - così vicini e così piccoli che non possono essere visti su nessuna mappa del mondo. Eppure sono il mondo della singola persona: il quartiere in cui vive; la scuola o l'università che frequenta; la fabbrica, la fattoria o l'ufficio dove lavora. Tali sono i luoghi in cui ogni uomo, donna e bambino cerca uguale giustizia, pari opportunità, pari dignità senza discriminazioni. Se lì questi diritti non hanno significato, allora hanno ben poco significato ovunque²

Il dovere dello Stato di rispettare, promuovere, proteggere e soddisfare i diritti è quindi primario, come quello dei tribunali ausiliari regionali o internazionali, che entrano in gioco soprattutto dove lo Stato sta volutamente o regolarmente violando i diritti. Conosciamo tanti esempi di come il ricorrere a meccanismi regionali e internazionali sia diventato necessario per il riconoscimento delle violazioni che si verificano a livello nazionale. Le preoccupazioni o l'assistenza a livello nazionale o internazionale possono essere l'innescio per la garanzia dei diritti a livello domestico, ma ciò succede solo quando tutte le possibilità nazionali sono state utilizzate ed esaurite. È per questo motivo che dedichiamo il resto di questa sezione esattamente a questo scenario. Che risorsa è quella che si utilizza là dove i sistemi nazionali non sono riusciti a garantire una protezione adeguata del godimento dei diritti umani?

Domanda: Che cosa pensi del fatto che perfino gli Stati con uno scarso rispetto dei diritti umani siano pronti a firmare i trattati internazionali dei diritti umani?

I diritti umani sono riconosciuti da accordi

A livello internazionale, gli Stati hanno elaborato insieme alcuni accordi riguardanti i diritti umani. Questi accordi stabiliscono obiettivi standard di comportamento per gli Stati, imponendo loro alcuni doveri verso gli individui. Possono essere di due tipi: legalmente vincolanti o non vincolanti. Il documento che impone un obbligo, spesso chiamato Trattato, Convenzione o Patto, rappresenta un impegno degli Stati a migliorare l'attuazione dei diritti umani a livello nazionale.

Gli Stati individualmente si impegnano ad essere vincolati a questi standard attraverso la ratifica o adesione (semplicemente firmare il documento non lo rende obbligatorio, sebbene rappresenti la volontà a farlo). Gli Stati possono porre delle riserve o dichiarazioni, in linea con la Convenzione di Vienna del 1979 sulla Legge dei Trattati, che li esonerano da alcune misure presenti nel documento, questo per fare in modo che la maggior parte di loro firmi il documento. Dopo tutto è meglio avere degli Stati che abbiano promesso di far rispettare alcuni diritti umani piuttosto che nessuno!! A volte però si abusa di questo meccanismo, usandolo come pretesto per rifiutare anche i diritti umani di base, autorizzando così lo Stato a una "scappatoia" in certe aree.

I diritti umani hanno, tuttavia, permeato anche il diritto vincolante a livello nazionale. Le norme internazionali sui diritti umani hanno ispirato gli Stati a inserire tali norme nelle costituzioni nazionali e altre normative. Queste possono anche fornire modalità di ricorso per le violazioni dei diritti umani a livello nazionale.

Al contrario, uno strumento non vincolante è fondamentalmente solo una dichiarazione o un accordo politico da parte degli Stati per cui saranno effettuati tutti i tentativi di soddisfare una serie di diritti, ma senza alcun obbligo legale in tal senso. Ciò vuol dire, in pratica, di solito, che non esiste nessuna attuazione ufficiale dei meccanismi sebbene siano stati presi degli impegni politici a riguardo.

Domanda: Che valore ha una semplice promessa di osservare i diritti umani quando questa non è supportata da un meccanismo legale? È comunque sempre meglio di nulla?

Le protezioni dei diritti umani sono fondamentalmente più dipendenti dai meccanismi in atto a livello nazionale

Ogni anima è un ostaggio delle proprie azioni.
Il Corano

Le dichiarazioni dell'ONU o i suoi documenti non vincolanti - conosciuti anche come “soft law” sono spesso il risultato di riunioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di conferenze ONU su di un tema specifico. Si presume che tutti gli Stati, per il semplice fatto di essere membri delle Nazioni Unite, o di prendere parte alle suddette conferenze, siano d'accordo con le dichiarazioni pubblicate. Il riconoscimento dei diritti umani dovrebbe essere anche, a livello nazionale, il risultato di un accordo tra lo Stato e la propria popolazione. Quando i diritti umani sono riconosciuti a livello nazionale, questi diventano principalmente un impegno dello Stato verso la sua popolazione.

La legge non cambia il cuore,
ma frena colui senza cuore.

Martin Luther King

I documenti internazionali fondamentali

L'importanza dei diritti umani sta, senza dubbio, ricevendo più riconoscimento attraverso un maggior numero di strumenti che offrono tale protezione. Questo potrebbe essere visto come

una vittoria, non solo per gli attivisti dei diritti umani, ma più in generale per tutta l'umanità. Un corollario di questo successo è lo sviluppo di un insieme vasto e complesso di testi e strumenti sui diritti umani e il miglioramento delle procedure.

Gli strumenti per i diritti umani sono solitamente classificati in tre principali categorie: secondo lo scopo geografico (regionale o universale), secondo la tipologia dei diritti e, se rilevante, secondo le tipologie dei beneficiari o dei gruppi a quali viene data protezione.

Soltanto a livello ONU, ci sono più di un centinaio di documenti che fanno riferimento ai diritti umani, se a questi aggiungiamo i vari documenti a livello regionale il numero aumenta ulteriormente. Non possiamo in questa sede prenderli in considerazione tutti, ci occuperemo solo di quelli più rilevanti allo scopo dell'educazione ai diritti umani in *Compass*:

- I documenti che sono stati ampiamente accettati e sono considerati la base per lo sviluppo di altri strumenti in favore dei diritti umani, in particolare la Carta Internazionale dei Diritti Umani. (Per strumenti più specifici, come la Convenzione sui Rifugiati, la Convenzione sul Genocidio e strumenti che fanno riferimento al diritto umanitario internazionale, potete fare riferimento alle [sezioni tematiche del capitolo 5](#).)
- I documenti che toccano problemi specifici o i loro beneficiari, che sono esplorati in questo manuale
- I più importanti documenti europei.

Gli strumenti delle Nazioni Unite

Il più importante strumento di protezione dei diritti umani a livello globale è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata nel 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E' così largamente accettata che la sua iniziale non obbligatorietà è cambiata, e adesso viene considerata come legalmente vincolante sulla base del diritto internazionale consuetudinario. E' lo strumento di riferimento nell'ambito dei diritti umani, da cui hanno tratto ispirazione decine di strumenti internazionali e regionali, e centinaia di costituzioni nazionali e altre legislazioni.

La DUDU consiste in una prefazione e 30 articoli che espongono i diritti umani e le libertà fondamentali a cui tutti gli uomini e tutte le donne, in qualsiasi parte del globo, sono intitolati senza alcun tipo di discriminazione. Comprende sia i diritti civili sia i diritti politici, così come i diritti sociali, economici e culturali:

La Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani è il più
importante strumento sui
diritti umani.

- Diritto all'Uguaglianza
- Libertà dalla Discriminazione
- Diritto alla Vita, alla Libertà, alla Sicurezza Personale
- Libertà dalla Schiavitù
- Libertà dalla Tortura e dai Trattamenti Degradanti
- Diritto ad essere riconosciuti come Persona dinanzi la legge
- Diritto all'Uguaglianza di fronte alla Legge
- Diritto al Ricorso ad un Tribunale Competente
- Libertà da Arresti Arbitrari ed Esilio
- Diritto ad una Equa e Pubblica Udienza
- Presunzione d'innocenza ed irretroattività del diritto penale
- Libertà da Interferenze nella Privacy, nella Famiglia, nella Casa e nella Corrispondenza
- Diritto alla Libertà di Movimento dentro e fuori il proprio Paese
- Diritto a Richiedere in altri paesi Asilo dalle Persecuzioni
- Diritto ad una Nazionalità e Libertà di cambiarla
- Diritto a Sposarsi ed a fondare una Famiglia
- Diritto alla Proprietà privata
- Libertà di Credo e di Religione
- Libertà di Opinione e di Informazione
- Diritto alla Libertà di Riunione e di Associazione Pacifica
- Diritto a partecipare al proprio Governo e a Libere Elezioni
- Diritto alla Sicurezza Sociale
- Diritto ad un Lavoro Soddisfacente e a partecipare alle Organizzazioni Sindacali
- Diritto al Riposo e allo Svago
- Diritto a Condizioni di Vita Adeguate
- Diritto all'Educazione
- Diritto di Partecipare alla Vita Culturale della Comunità
- Diritto ad un Ordine Sociale nel quale i Diritti enunciati nella Dichiarazione possano essere realizzati

- Rispetto dei Doveri che l'Individuo ha nei confronti della Comunità nella quale solo è possibile il Libero e Pieno Sviluppo della Sua Personalità
- Libertà dallo Stato e da Interferenze Personali nei Diritti enunciati nella Dichiarazione

La Dichiarazione contiene, inoltre, un forte riferimento alla comunità e i doveri come cittadino sono essenziali per un libero e pieno sviluppo e per rispettare i diritti e le libertà degli altri. In maniera simile, i diritti nella dichiarazione non possono essere rivendicati da persone o Stati che violano i diritti umani.

Il **Patto internazionale sui diritti civili e politici** (PIDCP) e il **Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali** (PIDESC) sono entrati in vigore nel 1976 e sono i principali strumenti giuridicamente vincolanti applicati in tutto il mondo.

I due Patti sono stati elaborati al fine di ampliare i diritti descritti nella DUDU, e per dar loro una forza giuridica (all'interno del trattato). Insieme alla DUDU e ai rispettivi Protocolli Opzionali, formano la Carta Internazionale dei Diritti.

Ciascuno di essi, come indica il loro nome, si occupa di una diversa categoria di diritti, anche se condividono delle preoccupazioni, per esempio in relazione alla non discriminazione. Entrambi gli strumenti sono stati ampiamente ratificati: nel novembre 2010 il PIDCP aveva 166 ratifiche e il PIDESC 160 ratifiche.

A seguito della Carta Internazionale dei Diritti, l'ONU ha adottato altri sette trattati che affrontano dei particolari diritti o particolari beneficiari. C'è stata una mobilitazione per l'idea di particolari diritti o particolari beneficiari - per esempio i diritti dell'infanzia - perchè, nonostante l'applicazione di tutti i diritti umani ai bambini e alle bambine ed ai/alle giovani, non tutti loro possiedono pari accesso a questi diritti.

La **Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** (1989) riconosce che anche i bambini hanno dei diritti umani, e che le persone di età inferiore ai 18 anni hanno bisogno di una protezione speciale, al fine di garantire che siano rispettati il loro pieno sviluppo, la loro sopravvivenza, e i loro migliori interessi. La **Convenzione internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale** (1965) vieta e condanna la discriminazione razziale e richiede agli Stati Membri di adottare misure, sia che siano attuate da autorità pubbliche o da altri, per porvi fine con tutti i mezzi appropriati.

La **Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne** (CEDAW, 1979) si concentra sulla discriminazione, che spesso è sistemica e di routine, sofferta dalle donne attraverso la "distinzione, esclusione o restrizione fatta sulla base del sesso, che ha l'effetto o lo scopo di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio del diritto da parte delle donne in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo" (Articolo 1). Gli Stati Membri si impegnano a condannare tale discriminazione e adottare misure immediate per garantire l'uguaglianza.

La **Convenzione contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti** (1984) definisce la tortura come "gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali" (articolo 1.1), che sono intenzionalmente inflitti al fine di ottenere informazioni, come la punizione o la coercizione o altre forme basate sulla discriminazione. Questo trattato richiede agli Stati Membri di adottare misure efficaci per prevenire la tortura nella loro giurisdizione e vieta loro di far rientrare le persone nel loro paese d'origine, se vi è ragione di credere che potrebbero essere torturate.

La **Convenzione per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie** (1990) si riferisce ad una persona che "deve essere impegnata, è impegnata o è stata impegnata in un'attività remunerata in uno Stato di cui lui o lei non ha la nazionalità" (articolo 2.1), e ai membri della sua famiglia. Così come delinea in generale i diritti umani di cui tali persone dovrebbero beneficiare, il trattato chiarisce che in qualsiasi situazione, documentata, in regola, legale o no, non dovrebbe essere sofferta discriminazione riguardo al godimento di diritti come la libertà e la sicurezza, la protezione contro la violenza o la privazione della libertà.

La **Convenzione sui diritti delle persone con disabilità** (2006) segna un cambiamento innovativo non solo per la sua definizione di persone con disabilità, ma anche nel loro riconoscimento come soggetti uguali con pieni e pari diritti umani e libertà fondamentali. Il trattato chiarisce l'applicazione dei diritti di queste persone e obbliga gli Stati Membri a soluzioni ragionevoli per le persone con disabilità, al fine di consentire loro di esercitare i loro diritti in modo efficace, ad esempio, al fine di garantire loro accesso ai servizi e alla vita culturale.

La **Convenzione sulle sparizioni forzate** (2006) affronta un fenomeno che è stato un problema globale. Il trattato vieta "l'arresto, la detenzione, il rapimento o qualsiasi altra forma di privazione della libertà" (articolo 2), sia da agenti statali che da altri che agiscono con l'acquiescenza degli Stati, e non accetta alcun tipo di circostanza eccezionale al rifiuto di riconoscere la privazione della libertà e l'occultamento della sorte e localizzazione delle vittime. Il suo obiettivo è quello di porre fine a questo stratagemma cinico e al tentare di infliggere delle gravi violazioni dei diritti umani e farla franca.

Carta Internazionale dei Diritti

I trattati delle Nazioni Unite più importanti

Trattato	Monitorato da	Protocolli Opzionali
Convenzione Internazionale sull'Eliminazione della Discriminazione Razziale (1965)	Comitato sull'Eliminazione della Discriminazione Razziale	
Patto Internazionale sui diritti civili e politici(1966)	Comitato sui Diritti Umani	Il Primo Protocollo Opzionale stabilisce un sistema di denuncia individuale Il Secondo Protocollo Opzionale ha l'obiettivo di abolire la pena di morte
Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966)	Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali	Il Protocollo Opzionale riconosce la competenza del Comitato a ricevere delle comunicazioni presentate da individui o da gruppi (2008)
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989)	Comitato sui Diritti dell'Infanzia	Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (2000) - Protocollo Opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile (2000)
Convenzione sull'Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (1979)	Comitato sull'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne	Protocollo Opzionale sul diritto di denuncia individuale
Convenzione contro la Tortura e altri Trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984)	Comitato contro la Tortura e altri Trattamenti crudeli, inumani o degradanti	Protocollo Opzionale che stabilisce un sistema di visite regolari da organi indipendenti internazionali e nazionali – monitorati dal Sottocomitato sulla Prevenzione della Tortura (2002)
Convenzione per la Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e dei membri delle loro Famiglie (1990)	Comitato sulla Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e dei membri delle loro Famiglie	
Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (2006)	Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità	Protocollo Opzionale sulle comunicazioni che permettono agli individui e ai gruppi di presentare petizioni al Comitato
Convenzione sulla Scomparsa Forzata (2006)	Comitato sulla Scomparsa Forzata	

Protezione di gruppi specifici per l’ONU e a livello europeo

Così come il riconoscimento dei diritti fondamentali degli individui, alcuni strumenti dei diritti umani riconoscono i diritti di gruppi specifici. Queste protezioni speciali vengono create in seguito a casi precedenti di discriminazione contro i gruppi e per via delle posizioni svantaggiate e vulnerabili che alcuni gruppi hanno nella società. La protezione speciale non fornisce loro nuovi diritti umani, ma piuttosto cerca di assicurare che i diritti umani della DUDU siano efficacemente accessibili per tutti. Non è quindi corretto pretendere che le persone che appartengono a minoranze abbiano maggiori diritti delle persone delle maggioranze; se esistono speciali diritti per le minoranze è semplicemente per garantire loro uguali opportunità nell’accedere a diritti civili, politici, sociali, economici o culturali. Degli esempi di gruppi che hanno ricevuto speciale protezione sono:

Minoranze

Le minoranze non sono state definite in modo definitivo da strumenti nazionali sui diritti umani, ma sono descritte comunemente in alcuni strumenti come coloro che possiedono caratteristiche nazionali o etniche, religiose o linguistiche che differiscono dalla maggioranza della popolazione e che desiderano mantenere. Queste sono protette:

- A livello delle Nazioni Unite, secondo l'articolo 27 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici così come secondo la Dichiarazione dei Diritti delle Persone Appartenenti a Nazioni o Etnie, Religioni e Minoranze Linguistiche, adottata nel 1992

Gli Stati proteggano l’esistenza e l’identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica della minoranze nei loro rispettivi territori e incoraggino le condizioni per

- A livello Europeo con documenti vincolanti - la Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali (FCNM), dalla quale è nato un organo indipendente di monitoraggio composto da esperti: Il Comitato di Controllo della Convenzione Quadro (FCNM). Altri settori del Consiglio d'Europa hanno attività rilevanti per la protezione delle minoranze: la Carta Europea per le Lingue Regionali o Minoritarie, il Comitato Europeo Contro il Razzismo e l'Intolleranza (ECRI), e il Commissario per i Diritti Umani, fra l'altro, risultano strumentali a tale proposito.
- Godono di una posizione speciale nell'Organizzazione della Sicurezza e Cooperazione Europea (OSCE), nell'Alto Comitato delle Minoranze Nazionali, e nei documenti più importanti dell'OSCE.

la promozione di tale identità.

Dichiarazione della Nazioni

Unite sui Diritti delle Minoranze

Infanzia

La protezione dei bambini e delle bambine principalmente è sancita dalle Nazioni Unite, con la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC) del 1990; è la convenzione che ha avuto il maggior numero di ratifiche in assoluto (non è stata ratificata solo da Stati Uniti e Somalia). I quattro pilastri della Convenzione sono: la non-discriminazione, l'impegno a sostenere il massimo interesse del bambino/a; il diritto alla vita, la sopravvivenza e lo sviluppo; ed il rispetto del punto di vista del bambino/a.

In Africa esiste la Carta Africana dei Diritti e del Benessere dei bambini e delle bambine, essa tutela i diritti di base dell'infanzia e prende in considerazione le specifiche esigenze del continente africano. È entrata in vigore nel 1999. Il Patto dei Diritti dei bambini e delle bambine nell'Islam è stato adottato dall'Organizzazione della Conferenza Islamica nel 2004. La Commissione ASEAN sulla Promozione e Protezione dei Diritti delle Donne e dei bambini e delle bambine è stata inaugurata nel mese di aprile del 2010.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Protezione dei bambini e delle bambine contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale è entrata in vigore il 1 Luglio 2010. Tale Convenzione è il primo strumento che stabilisce le varie forme di abuso sessuale sui bambini e sulle bambine come atto criminale, incluso l'abuso commesso a casa o in famiglia.

A child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

UN Convention on the Rights of the Child

Rifugiati

I diritti dei rifugiati sono garantiti specialmente nella Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati del 1951 e dall'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR). L'unico sistema regionale di protezione dei rifugiati è presente in Africa, dal 1969, con la Convenzione relativa agli aspetti specifici dei rifugiati, mentre in Europa la CEDU offre solo qualche protezione addizionale.

Donne

Cercando di promuovere una più ampia parità fra i sessi, i diritti delle donne sono specificamente protetti dalla Convenzione delle Nazioni Unite per l'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione contro le Donne (CEDAW), 1979.

Nel Consiglio d'Europa, nel 2009 è stata adottata la Dichiarazione: Rendere l'Uguaglianza di Genere una Realtà. L'adozione di questa Dichiarazione ha segnato i 20 anni dall'adozione di un'altra Dichiarazione sull'uguaglianza di Donne e Uomini. Lo scopo della Dichiarazione del 2009 è di colmare il gap fra l'uguaglianza di genere nella pratica così come anche nella normativa. Chiede agli Stati Membri di eliminare cause strutturali di squilibri di potere fra donne e uomini, assicurando l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne, l'eliminazione di stereotipi consolidati, l'abolizione delle violazioni della dignità e dei diritti umani delle donne attraverso azioni efficaci per prevenire e combattere la violenza di genere, e l'integrazione di una prospettiva di uguaglianza di genere nel Governo.

Altri

A gruppi come le persone con disabilità viene anche fornita protezione speciale a causa della loro posizione vulnerabile, che li può rendere soggetti ad abusi. Ciò è stabilito nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che verrà discussa più avanti nel [Capitolo 5](#).

Anche altri gruppi, per esempio gli indigeni, hanno ricevuto una protezione specifica a livello internazionale attraverso la Dichiarazione ONU del 2007 sui Diritti delle Persone Indigene, sebbene non sia ancora uno strumento legalmente vincolante.

Domanda:Esistono altri gruppi nella vostra società che hanno bisogno di una protezione specifica?

Strumenti regionali

Come abbiamo appena visto, gli strumenti internazionali e regionali generalmente sostengono gli stessi standard minimi ma possono differire per il loro focus o nel concentrarsi su argomenti d'importanza regionale. Per esempio, la preoccupazione per gli sfollati era estesa nella regione Africana prima che il problema diventasse una questione di preoccupazione per l'ONU; in maniera simile, il meccanismo di visitare posti di detenzione nel tentativo di prevenire la tortura fu stabilito inizialmente a livello europeo prima che con il Protocollo Opzionale venisse previsto lo stesso meccanismo nella Convenzione ONU Contro la Tortura. Questi esempi dimostrano come le norme ed i meccanismi regionali e internazionali possano aumentare la promozione e la protezione dei diritti umani.

Il vantaggio pratico di avere norme e sistemi regionali dei diritti umani è che hanno maggiori possibilità di essere costruiti sulle basi di affinità geografiche, storiche, politiche, culturali più vicine. Sono più vicini a "casa" e possono avere maggiori possibilità di ottenere grande supporto. Sono anche più tutelanti per i responsabili politici e le vittime. Potremmo quindi vederli come un secondo "fronte" per il sostegno ai diritti umani, essendo il primo quello nazionale, il secondo quello regionale ed il terzo quello internazionale.

Quattro delle cinque regioni del mondo hanno stabilito dei sistemi di diritti umani per la protezione dei diritti umani. L'obiettivo degli strumenti regionali è di articolare gli standard ed i meccanismi dei diritti umani a livello regionale senza ridurre l'importanza dell'universalità dei diritti umani. Mentre si sviluppavano i sistemi regionali, che erano dovuti all'impeto economico o a ragioni più storiche o più politiche, si è sentita anche la necessità di articolare un impegno regionale verso i diritti umani, spesso rinforzando i meccanismi e le garanzie del sistema ONU.

Ci sono molti esempi, infatti, dove gli standard regionali sono superiori agli standard accordati a livello internazionale, un esempio si può trovare nel sistema africano per il riconoscimento pionieristico della necessità di protezione non solo per i rifugiati ma anche per gli sfollati.

Nelle Americhe esiste l'Organizzazione degli Stati Americani e il principale documento vincolante è la Convenzione Americana dei Diritti Umani del 1969.

In Africa, troviamo la Carta Africana dei Diritti Umani e dei Popoli, adottata nel 1986 nell'Unione Africana (formalmente conosciuta come Organizzazione dell'Africa Unita).

Nel continente asiatico, non è ancora stato sviluppato un reale sistema, fino ad ora l'unico strumento di protezione dei diritti umani è una dichiarazione non vincolante – la Dichiarazione Asiatica dei Diritti Umani.

Gli standard regionali dei diritti umani spesso superano gli standard ONU e li rinforzano

Strumenti Europei

L'Europa ha un affermato sistema di protezione dei diritti umani in seno al Consiglio d'Europa, la cui pietra miliare è la Convenzione Europea sui Diritti Umani con la sua Corte Europea dei Diritti Umani con sede a Strasburgo.

Domanda: Secondo voi, perchè le diverse regioni hanno ritenuto necessario stabilire dei propri sistemi per i diritti umani?

Il Consiglio d'Europa, con i suoi 47 Stati Membri, ha avuto un ruolo chiave nella promozione dei diritti umani in Europa. Il suo principale strumento di protezione dei diritti umani è la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali (anche conosciuta come Convenzione Europea sui Diritti Umani – CEDU). Questa convenzione è stata adottata da tutti gli Stati facenti parte del Consiglio d'Europa, da quando tale adozione è diventata un requisito obbligatorio per divenirne membri. Fu adottata nel 1950 ma entrò in vigore solo tre anni dopo. Essa tutela i diritti civili e politici e il suo principale punto di forza è il suo meccanismo di esecuzione – la Corte Europea dei Diritti Umani. Questa corte e la sua giurisprudenza sono ammirate da tutto il mondo e spesso prese come riferimento dalle Nazioni Unite e dalle corti costituzionali di numerosi paesi e da numerosi altri sistemi regionali.

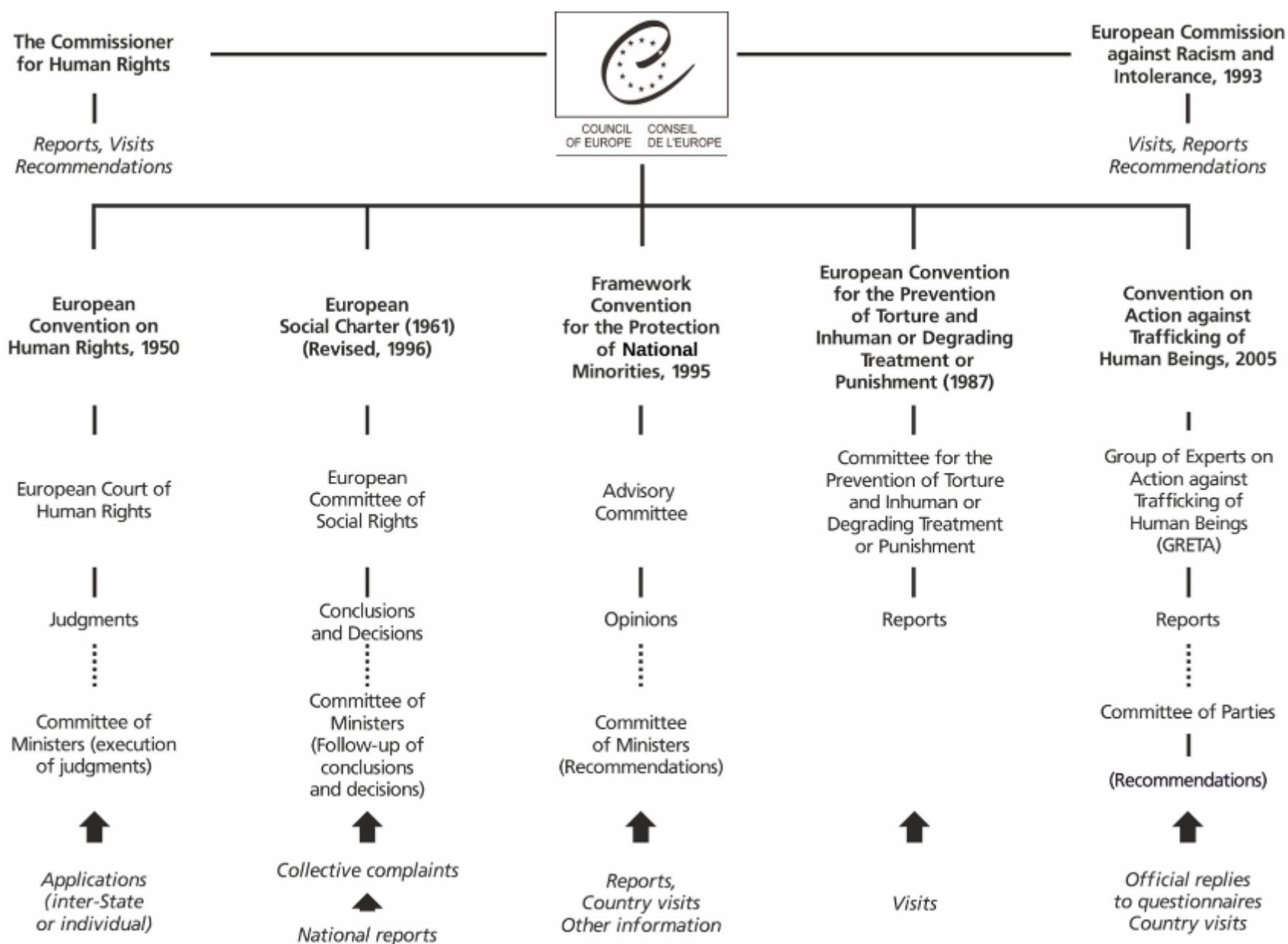
Come per le Nazioni Unite, i diritti sociali ed economici in Europa sono tutelati in documenti separati. La (riveduta) Carta Sociale Europea è un documento vincolante che tratta i diritti e salvaguarda gli standard di qualità di vita in Europa. La Carta è stata sottoscritta da 45 Stati Membri e nel 2010 è stata ratificata da 30 di essi.

In aggiunta a questi due principali strumenti, l'azione del Consiglio d'Europa nel campo dei diritti umani include altre convenzioni e strumenti specifici che completano le garanzie e disposizioni della Corte Europea dei Diritti Umani trattando situazioni specifiche o gruppi vulnerabili. I sistemi di monitoraggio convenzionali sono controbilanciati da altri organi indipendenti come la Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza e il Commissario per i Diritti Umani. Complessivamente, il lavoro del Consiglio d'Europa per i diritti umani dovrebbe essere in grado di prendere in considerazione gli sviluppi sociali, scientifici e tecnologici, nonché le nuove e possibili sfide che rappresentano per i diritti umani.

Lo sviluppo dei diritti umani

Gli strumenti per i diritti umani sono la testimonianza della nostra recente comprensione di cosa richieda la dignità umana. E' probabile che questi strumenti siano sempre un passo indietro, in quanto affrontano sfide che sono già state riconosciute, piuttosto che quelle che rimangono istituzionalizzate e parte integrante delle nostre società che ancora falliamo nel riconoscere come diritti e violazioni dei diritti. Nel Consiglio d'Europa, la definizione delle modalità di lavoro dell'organizzazione cerca di promuovere dei nuovi standard legali per rispondere alle misure sociali per affrontare i problemi che si vengono a creare negli Stati Membri su tematiche di competenza del Comitato dei Ministri. Queste misure possono includere le proposte di nuovi standard legali o adattare quelli già esistenti. Così è come evolvono le procedure della Corte Europea dei Diritti Umani in maniera tale da rimanere efficaci, come le disposizioni per l'abolizione della pena di morte sono state adottate nel 2005, e come sono nati i nuovi strumenti basati sulle Convenzioni, come la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani, sia stata adottata nel 2005. In questo senso, gli strumenti per i diritti umani continueranno ad essere revisionati e sviluppati per un tempo memorabile. La nostra comprensione, i casi di diritto e, soprattutto, il nostro sostegno continuerà a tirare, spingere e dilatare i diritti umani continuamente. Il fatto che le disposizioni delle convenzioni e dei trattati sui diritti umani si rivelino a volte inferiori a ciò che ci aspettavamo, non dovrebbe essere ragione per dubitare di cosa rappresentino i diritti umani come speranza per l'umanità. La giurisprudenza relativa ai diritti umani rimane spesso al di sotto di ciò che coloro che sostengono i diritti umani si aspettano, ma rimane allo stesso tempo il loro supporto più affidabile.

I più importanti strumenti e meccanismi attuativi dei diritti umani del Consiglio d'Europa



Combattere il razzismo e l'intolleranza

Tutti gli strumenti per i diritti umani contengono delle garanzie di non-discriminazione e uguaglianza, che siano norme dell'ONU, del Consiglio d'Europa, dell'UE o dell'OSCE. Al livello delle

Nazioni Unite, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale è entrata in vigore nel 1969 ed è monitorata da un organo di esperti, la Commissione sull'Eliminazione della Discriminazione Razziale. La Commissione riceve e revisiona i report degli Stati sul rispetto del trattato, ha una procedura di preavviso per prevenire situazioni scaturite dall'intolleranza che può degenerare in conflitti e serie violazioni della Convenzione, e una procedura per ricevere denunce individuali, quando lo Stato interessato lo abbia permesso. La Direttiva sulla Razza dell'Unione Europea, a sua volta, si applica all'occupazione e alla fornitura di beni e servizi da parte degli attori statali e privati.

La Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza (ECRI) è un meccanismo del Consiglio d'Europa. Stabilita nel 1993, il compito di ECRI è di combattere il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza a livello europeo complessivamente e secondo la prospettiva della protezione dei diritti umani. L'azione di ECRI utilizza tutte le misure necessarie per combattere la violenza, la discriminazione e i pregiudizi affrontati da persone o gruppi di persone, in particolare sulla base della razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità e le origini nazionali o etniche. I membri della Commissione sono designati dai loro Governi sulla base delle loro conoscenze e competenze riguardo alla lotta all'intolleranza. Sono nominati in base alle loro capacità di agire come membri indipendenti. Il programma principale delle attività della Commissione contiene:

- un approccio per paese, che consiste nell'analizzare in dettaglio la situazione di ogni paese membro in modo da sviluppare proposte concrete e specifiche e relativi piani di azione;
- un lavoro su temi generali (raccolta e divulgazione di esempi di buone prassi su temi specifici per illustrare le raccomandazioni della ECRI e l'adozione di raccomandazioni politiche generali);
- un'attività in accordo con la comunità, tra cui sessioni informative e di sensibilizzazione negli Stati Membri, coordinamento con le ONG ed associazioni locali, promozione di messaggi antirazzisti e produzione di materiali educativi.

Protocollo 12 della Convenzione europea sui diritti umani

Un protocollo addizionale alla CEDU è stato adottato nel 2000 ed entrato in vigore nel 2005; questo è il protocollo 12. Nei primi mesi del 2011 era stato firmato da 19 Stati e ratificato da 18.

Il suo focus principale è il divieto della discriminazione. La CEDU garantisce il diritto alla non discriminazione (articolo 14), ma si è pensato che non fosse adeguato in confronto alle altre disposizioni di altri strumenti internazionali come ad esempio la DUDU e l'PIDCP. Il motivo principale è che l'articolo 14, diversamente dagli altri, non contiene un divieto indipendente alla discriminazione: ovvero, proibisce la discriminazione solamente in relazione al "godimento di diritti e libertà" come definite nella convenzione. Quando il protocollo è entrato in vigore, il divieto alla discriminazione ha avuto "vita autonoma" dalle altre disposizioni della CEDU. La Corte ha ravvisato una violazione di questa disposizione per la prima volta nel 2009 in *Sejdic e Finci v. Bosnia and Herzegovina* (GC, nos. 27996/06 e 34836/06, 22 Dicembre 2009).

Far rispettare i diritti umani

Come possiamo assicurarci che questo meccanismo di protezione funzioni? Chi, o cosa fa in modo che gli impegni presi vengano rispettati?

A livello nazionale, questo lavoro è eseguito dai tribunali - dove gli strumenti dei diritti umani sono stati ratificati o incorporati nella legge nazionale - ma anche, in base alla nazione, dagli uffici dei difensori civici, dalle commissioni sui diritti umani, dai consigli sui diritti umani, dalle commissioni parlamentari, e così via.

I principali organi internazionali di supervisione sono le commissioni o i comitati e le corti, ognuno dei quali è composto da membri indipendenti - esperti o giudici - di cui nessuno rappresenta uno Stato singolo. I principali meccanismi usati da questi organi sono:

- Ricorsi (presentati da individui, gruppi o Stati).
- Procedure giudiziarie.
- Procedure di segnalazione.

Dato che non tutti i sistemi usano le stesse procedure per l’attuazione dei diritti umani, qualche esempio sarà utile per capire meglio.

Ricorsi

Spesso uno Stato deve fare una dichiarazione di accettazione o una ratifica aggiuntiva di un documento opzionale che sta a significare appunto l'accettazione del sistema di ricorso. Il Comitato per i Diritti Umani ed il Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale (con il sistema delle Nazioni Unite) e della Commissione Inter-americana sui Diritti Umani (all'interno dell'organizzazione degli Stati americani) sono esempi di organismi che si occupano dei ricorsi.

Domanda: Quali sanzioni dovrebbero esistere se stabilissimo una Corte Internazionale dei Diritti Umani?

Casi giudiziari

Finora ci sono tre tribunali regionali permanenti che esistono come organi di controllo specifico per l’esecuzione dei diritti umani: la Corte

La Corte Africana dei Diritti umani e dei popoli

La Corte Interamericana dei Diritti Umani

La Corte Europea dei Diritti Umani

europea dei diritti umani, la Corte interamericana dei diritti umani e la Corte africana dei diritti umani e dei popoli (AFCHPR). La Corte interamericana dei diritti umani è stata istituita dall’Organizzazione degli Stati Americani nel 1979 per interpretare e applicare la Convenzione Americana sui Diritti Umani. La Corte africana è il più recente dei tribunali regionali, essendo stata istituita nel gennaio 2004. Decide casi nel rispetto della Carta Africana dei diritti umani e dei popoli in relazione a Stati Membri dell’Unione africana. Con sede a Arusha, Tanzania, i giudici della Corte sono stati eletti nel 2006 e hanno eseguito la loro prima sentenza nel dicembre del 2009, dichiarando che non avevano la competenza per trattare il caso *Yogogombaye v Senegal*.

Dopo la ratifica dello Statuto di Roma da parte di 60 paesi, il primo tribunale penale internazionale permanente è entrato in vigore nel 2002 per processare i casi relativi ai crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio. Il Tribunale Penale Internazionale (ICC) esamina accuse individuali di crimini contro l’umanità, genocidio e crimini di guerra, ma solo se i giudici nazionali non sono disposti o in grado di indagare o perseguire questi crimini. Fino ad oggi la ICC ha indagato cinque situazioni in Nord Uganda, nella Repubblica Democratica del Congo, nella Repubblica Centrafricana, nel Sudan (Darfur) e nel Kenya. La sua giurisprudenza innovativa ha contribuito all’avanzamento della comprensione dei diritti umani, ad esempio in relazione all’incitamento al genocidio e al diritto a elezioni libere ed eque.

La Corte Internazionale Criminale

La Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) è il principale organo giudiziario dell’ONU. Essa ha un duplice ruolo: agire in accordo con le leggi internazionali sulle dispute legali presentate dagli Stati, e dare pareri consultativi su questioni legali. Solo gli Stati possono presentare dei casi contro altri Stati e di solito i casi sono da risolvere mediante trattati tra Stati. Questi trattati possono riguardare relazioni di base tra Stati (per esempio affari territoriali o commerciali) oppure casi riguardanti i diritti umani. La ICJ non consente agli individui di sporgere denunce sui diritti umani o altri ricorsi. Essa ha, tuttavia, contribuito a promuovere i diritti umani attraverso l’interpretazione e lo sviluppo di norme sui diritti e principi umani nei casi per cui gli Stati o gli organismi internazionali hanno presentato ricorso. Ha affrontato i diritti come l’auto-determinazione, la non discriminazione, la libertà di circolazione, il divieto di tortura, e così via.

La Corte Internazionale di Giustizia

Si fa spesso confusione attorno ai ruoli della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), la Corte Europea di Giustizia (ECJ) e la Corte Internazionale di Giustizia (ICJ). In realtà i tre organi sono molto differenti in termini di giurisdizione geografica e riguardo alla tipologia di casi presi in esame.

La Corte Europea di Giustizia è un organismo dell’Unione Europea. Questa corte ha principalmente il compito di assicurare che la legge comunitaria non sia interpretata e applicata in modo diverso in ciascuno Stato Membro. Essa si basa sul diritto comunitario e non sulla giurisprudenza in materia di diritti umani; ma a volte il diritto comunitario contiene temi che riguardano i diritti umani.

La Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) è il principale organo giudiziario dell’ONU e il suo ruolo è stato presentato precedentemente.

Corte Europea dei Diritti Umani

La Corte Europea dei Diritti Umani a Strasburgo è famosa per svariati motivi, ma forse fra tutti è perché dà vita e significato al testo della CEDU. Uno dei suoi vantaggi principali è il sistema di giurisdizione obbligatoria, il che vuol dire che non appena uno Stato ratifica o aderisce alla CEDU, automaticamente si pone sotto la giurisdizione della Corte Europea. Un caso sui diritti umani può essere presentato contro lo Stato dal momento della ratifica.

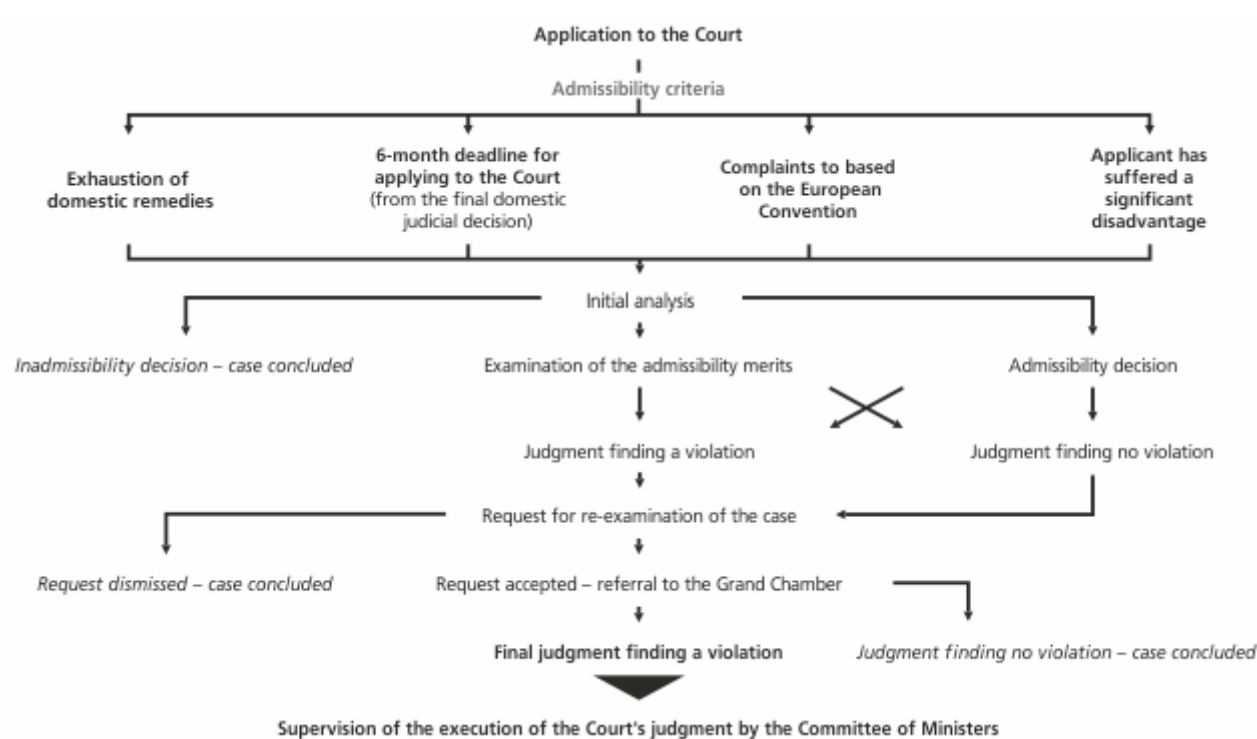
Un'altra ragione del suo successo risiede nella forza dei giudizi pronunciati. Gli Stati devono sottoporsi al giudizio finale. La loro applicazione è supervisionata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Per ogni caso portato davanti alla Corte Europea, la procedura prevede la possibilità di fare un accordo amichevole basato sulla mediazione fra le parti.

La Corte ha ampliato le sue funzioni nel tempo. Quando fu inaugurata nel 1959, era solo una corte part-time che funzionava insieme alla Commissione Europea per i Diritti Umani. Con l'aumentare dei casi si rese necessaria una corte a tempo pieno, che fu inaugurata nel novembre 1998. L'aumento del numero dei casi è una chiara manifestazione del successo della Corte, ma tale quantità di lavoro mette a repentaglio la qualità e l'efficacia del sistema. La gente sa che può accedere alla Corte ogni qual volta senta che i suoi diritti fondamentali sono stati lesi; tuttavia, l'autorità e l'efficacia della CEDU dovrebbe essere assicurata a livello nazionale, in conformità con il "principio di sussidiarietà", che prevede che gli Stati abbiano la responsabilità primaria di prevenire le violazioni dei diritti umani e di porvi rimedio quando si verificano.

There were 1,625 judgements delivered by the Court in 2009, which means more than 4 per day (including weekends and holidays!).

Ricorsi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti Umani



Alcuni casi importanti della Corte Europea dei Diritti Umani

- **Soering contro Gran Bretagna (giugno 1989):** in questo caso era coinvolto un uomo da estradare negli USA con l'accusa di omicidio, dove il crimine era punibile con la pena di morte. La Corte decise che rimandarlo negli USA sarebbe stato contro il divieto di tortura, di trattamenti disumani o altre forme di punizione degradanti (art. 3 CEDU). Una conseguenza di questa decisione fu che la protezione degli individui in uno Stato Membro del Consiglio d'Europa andava al di là del confine europeo. Questo principio venne seguito in altri casi, come quello di Jabari contro la Turchia (luglio 2000) e ha protetto coloro che chiedono asilo dall'essere rispediti in un paese in cui la loro vita può essere messa in pericolo.
- **Tyrer contro Gran Bretagna (marzo 1978):** in questo caso la Corte considerò che le punizioni corporali, inflitte a persone con meno di 18 anni che avevano trasgredito la legge, violavano il diritto a non essere torturati e quello di non subire trattamenti e punizioni umilianti e degradanti come garantito dall'articolo 3. Usando le stesse parole della Corte "la sua punizione, siccome è stato trattato come un oggetto in potere delle autorità, costituì una violazione a uno dei principali obiettivi dell'art. 3, di proteggere la dignità delle persone e la loro integrità fisica". Questo caso è un buon esempio di ragion d'essere della CEDU, dove la Corte sta al passo con il cambiamento di valori della società.
- **Kokkinakis contro Grecia (aprile 1993):** questo è un interessante caso di conflitto tra i diritti di varie persone legato al tema del proselitismo e sull'insegnamento della religione (garantito dall'art. 9 della CEDU) e alla violazione del diritto alla libertà di religione di altre persone. La Corte pensò che fosse necessario fare una chiara distinzione tra insegnamento, proselitismo e discussione con fini immorali e ingannevoli per convincere qualcuno a cambiare la propria religione (come ad esempio offrire vantaggi sociali o materiali, usare violenza o fare opera di indottrinamento).violenza o fare opera di indottrinamento).
- **DH contro la Repubblica Ceca (Novembre 2007):** Questo è stato un caso portato in tribunale da 18 bambini rom alla luce del fatto che gli studenti Rom venivano isolati in scuole speciali per bambini con difficoltà di apprendimento, indipendentemente dalle loro capacità. Ciò significava che avrebbero avuto poche possibilità di accedere successivamente ad opportunità di lavoro e all'università. Nella sua sentenza, la Corte ha per la prima volta riscontrato una violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in relazione ad un "modello" di discriminazione razziale in una particolare sfera della vita pubblica, in questo caso nelle scuole pubbliche. La Corte ha stabilito che questo modello sistemico di segregazione razziale nella scuola violava le protezioni contro la discriminazione nella CEDU (articolo 14). Ha inoltre preso atto che una politica o misura generale, formulata in modo neutro, può comunque discriminare un particolare gruppo e risultare in una discriminazione indiretta nei loro confronti. Il caso è stato una prima sfida alla segregazione razziale sistematica in materia di istruzione.

Fonte: www.echr.coe.int

Rapporti e rassegne

La maggioranza degli strumenti di tutela dei diritti umani richiede la redazione di rapporti. Questi sono redatti dagli Stati, seguendo le direttive dell'organo supervisore. L'obiettivo di questi rapporti, e la conseguente riesamina con il corrispondente organismo di monitoraggio, è un aperto scambio di sfide che vengono affrontate nel tentativo della realizzazione dei diritti interessati. I rapporti sono esaminati pubblicamente e ciò viene definito come "il dialogo dello Stato". I rapporti dello Stato sono esaminati insieme a qualsiasi "rapporto ombra" delle ONG, basato su proprie risorse e analisi, affrontando le relazioni di tale Stato. Dopo il dialogo tra i rappresentanti dello Stato e membri esperti indipendenti dell'organo di monitoraggio, tale organo emette le proprie osservazioni in merito alla conformità di tale Stato con le norme sostenute nello strumento vincolante in esame. Queste osservazioni riguardano sia gli aspetti positivi e sia aspetti critici relativi ai rapporti dello Stato. Il Patto Internazionale per i diritti civili e politici, Il Patto Internazionale per i diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) sono esempi di strumenti che richiedono l'elaborazione di report periodici.

Come la procedura del "dialogo di Stato", gli organi di monitoraggio possono essere incaricati a svolgere visite "in situ" o sopralluoghi per osservare la situazione dei diritti umani. La maggior parte di queste visite richiede un permesso esplicito da parte dello Stato, che viene accordato caso per caso.

Comunque, sono stati fatti sforzi per ottenere inviti aperti permanenti. Ad esempio ci sono degli Stati che emettono pubblicamente inviti aperti permanenti per le visite da parte di qualunque detentore di un mandato speciale delle Nazioni Unite.

Sono state anche sviluppate procedure più efficaci tramite una serie di strumenti per consentire visite inattese continue, nello sforzo non solo di rispondere, ma anche di prevenire, le violazioni dei diritti umani.

La Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti (1987) offre uno di questi esempi. Si basa su un sistema di visite da parte dei membri del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti (CPT) nei luoghi di detenzione – per esempio prigioni o carceri minorili, stazioni di polizia, caserme militari, ospedali psichiatrici. I membri del comitato osservano come vengono trattati i detenuti/pazienti e, se necessario, raccomandano miglioramenti di adeguamento al diritto a non essere torturati e a non essere trattati in modo disumano.

Il CPT impedisce il maltrattamento di persone che sono state private della libertà in Europa

Questo meccanismo ha ispirato lo sviluppo di un meccanismo ONU simile. Le Delegazioni CPT visitano periodicamente gli Stati che fanno parte della Convenzione, ma possono anche organizzare delle visite aggiuntive ad hoc se necessario. Il 9 Agosto 2012, il CPT aveva raggiunto un totale di 323 visite e pubblicato 272 rapporti.

Un'importante funzione del Comitato si è vista nel caso dello sciopero della fame nelle prigioni turche nel 2000-2001. Quando il Governo turco designò dei cambiamenti nelle prigioni, molti prigionieri protestarono contro alcune delle riforme con lo sciopero della fame. Le loro dimostrazioni diventarono violente. Il Comitato si attivò per le trattative tra Governo e gli scioperanti, indagando gli eventi che sono alla base degli scioperi della fame e identificando le modalità secondo le quali i progetti di legge avrebbero potuto riformare il sistema carcerario turco. Il CPT ha visitato la Turchia ogni anno dal 1999, tranne nel 2008. Alcune delle visite del CPT più recenti sono state effettuate in Serbia, in Albania e in Grecia.

I rapporti del CPT sono generalmente pubblici:<http://www.cpt.coe.int>

Il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa

L'ufficio del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa fu stabilito nel 1997. La proposta di questa istituzione indipendente fu fatta sia per promuovere il concetto di diritti umani, sia per assicurare il rispetto pieno ed effettivo di questi diritti tra gli Stati Membri del Consiglio d'Europa. Il Commissario è eletto dall'Assemblea Parlamentare per un periodo di sei anni non rinnovabili.

Il Commissario è un organo non giudiziario la cui azione è vista come complementare alle istituzioni del Consiglio d'Europa attive nella promozione dei diritti umani. Il Commissario deve espletare le sue funzioni con completa indipendenza ed imparzialità, in rispetto della competenza dei vari organi di controllo (supervisori) previsti dalla Convenzione sui Diritti Umani o di altri strumenti di tutela dei diritti umani del Consiglio d'Europa.

Il Commissario Europeo per i Diritti Umani ha il mandato di:

- Favorire l'effettiva osservanza dei diritti umani, e assistere gli Stati Membri nell'implementazione della giurisprudenza dei diritti umani del Consiglio d'Europa
- Promuovere l'educazione e la consapevolezza dei diritti umani fra gli Stati Membri
- Identificare le possibili insufficienze nella giurisprudenza e nella pratica degli Stati Membri nel rispetto dei diritti umani
- Facilitare le attività dei difensori civici nazionali e di altre istituzioni per i diritti umani
- Fornire consigli ed informazione sulla protezione dei diritti umani nella regione.

www.coe.int/commissioner

Il Commissario può trattare nel suo mandato ogni tema di sua competenza. Sebbene non possa accogliere ricorsi individuali, il Commissario può agire su qualsiasi informazione rilevante che interessi gli aspetti generali della protezione dei diritti umani, come emerge negli strumenti del Consiglio d'Europa.

Tali informazioni o richieste d'azione possono essere indirizzate al Commissario da parte dei Governi, dei parlamenti nazionali, dei difensori civici nazionali o da istituzioni simili, così come da individui ed organizzazioni. Il lavoro tematico del Commissario include la presentazione di report, raccomandazioni, opinioni e punti di vista sui diritti umani dei richiedenti asilo, migranti e Rom.

Il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa non deve essere confuso con il Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Molte ONG hanno fatto pressione per la creazione della carica di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e la decisione della sua creazione è stata concordata in occasione della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani a Vienna nel 1993, che raccomandò che l'Assemblea Generale considerasse la questione della creazione di tale Alto Commissario per la promozione e la protezione di tutti i diritti umani come una questione di priorità. La decisione è stata presa nello stesso anno. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani è nominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e approvato dall'Assemblea generale come "persona di alto livello morale" con competenze in materia di diritti umani come funzionario delle Nazioni Unite con la responsabilità principale nelle attività per i diritti umani delle Nazioni Unite: il suo ruolo comprende la promozione, la protezione e l'effettivo godimento di tutti i diritti, l'impegno e il dialogo con i Governi sulla necessità di garantire i diritti umani, e il rafforzamento della cooperazione internazionale e il coordinamento delle Nazioni Unite per la promozione e protezione di tutti i diritti umani. In quanto principale organo dei diritti umani delle Nazioni Unite, le attività dell'Alto Commissario comprendono la direzione dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani (OHCHR) e i suoi uffici regionali e nazionali. L'OHCHR sostiene il lavoro di una vasta gamma di attività delle Nazioni Unite per i diritti umani e lavora per la promozione e protezione dei diritti umani e il rispetto delle norme sui diritti umani universali, tra cui il programma mondiale per l'educazione ai diritti umani.

Il Commissario ONU per i
Diritti Umani

Tutto questo è sufficiente?

Molte persone potrebbero osservare che i mediocri risultati in materia di diritti umani sono dovuti alla mancanza di adeguati meccanismi attuativi. Spesso è lasciato ai singoli Stati il potere di applicare o meno delle raccomandazioni. In molti casi se un diritto individuale o di un gruppo è garantito dipende dalle pressioni da parte della comunità internazionale e delle ONG. Questa è una situazione non soddisfacente visto che potrebbe passare molto tempo prima che la notizia della violazione giunga alle orecchie delle Nazioni Unite o del Consiglio d'Europa.

Cosa si può fare per cambiare questa situazione? Innanzitutto è essenziale che gli Stati garantiscano i diritti umani a livello nazionale e che sviluppino un adeguato meccanismo per rimediare ad ogni violazione. Allo stesso tempo le pressioni devono essere fatte agli Stati affinché essi stessi si impegnino ad adottare meccanismi di procedure applicative.

Note

² <http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/humanrights/quotes.shtml>

L'attivismo per i diritti umani e il ruolo delle ONG

"Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale."

Articolo 1, Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei Diritti Umani

Cosa sono le ONG?

Il termine non governativo o non profit è normalmente utilizzato in riferimento ad un insieme di organizzazioni che costituiscono la società civile. Queste organizzazioni sono caratterizzate in generale dall'aver come fine della propria esistenza qualcosa di diverso dal profitto. Tuttavia ci sono molte ragioni che fanno sì che le ONG esistano, che sviluppino una varietà di attività e iniziative. Le ONG vanno da piccoli gruppi capaci di fare pressione o di mobilitarsi per cause riguardanti, per esempio, specifici aspetti dell'inquinamento o specifiche violazioni dei diritti umani, fino ad associazioni educative, caritatevoli, culturali, religiose, di donne rifugiate, fondazioni, programmi di assistenza umanitaria - e la lista potrebbe continuare a lungo - fino alle grandi organizzazioni internazionali con centinaia o forse migliaia di sedi locali ed aderenti in diverse parti del mondo.

In questa sezione tratteremo brevemente del ruolo significativo che queste organizzazioni hanno avuto e continuano ad avere nella protezione dei diritti umani in tutto il mondo. A quasi ogni livello, le ONG hanno fatto diversi tentativi per preservare la dignità dei cittadini quando questa è in pericolo a causa del potere dello Stato. Le ONG giocano un ruolo cruciale nel:

- combattere le violazioni individuali dei diritti umani sia direttamente sia sostenendo i "casi test" tramite i tribunali pertinenti;
- offrire assistenza diretta a coloro i cui diritti umani sono stati violati;
- fare pressione affinché si apportino delle modifiche nelle leggi nazionali, regionali o internazionali;
- collaborare alla definizione dei contenuti di queste leggi;
- promuovere la conoscenza ed il rispetto dei diritti umani tra la popolazione.

Il contributo delle ONG è importante non solo in termini di risultati conseguiti e quindi per l'ottimismo che la gente ha nei confronti della difesa dei diritti umani nel mondo, ma anche perché le ONG sono in senso stretto degli strumenti utilizzabili da tutti gli individui e gruppi del mondo. Esse sono coordinate e dirette - come tante organizzazioni lo sono - da individui privati ma traggono la loro forza anche da altri membri della comunità che volontariamente sostengono la loro causa.

Questo ha un grande significato per tutti coloro che vogliono contribuire al miglioramento dei diritti umani nel mondo.

I tipi di ONG che si occupano di diritti umani

Nel 1993 alla Conferenza dei Diritti Umani dell'ONU, conosciuta anche come la Conferenza di Vienna, erano presenti 841 ONG provenienti da tutto il mondo, ciascuna delle quali si presentò con una missione associativa legata ai diritti umani. Benché il numero sia alto di per sé, questa può considerarsi solo una piccola rappresentanza del numero totale delle ONG che si occupano di diritti umani nel mondo.

Molte delle associazioni che si definiscono "organizzazioni per i diritti umani" si occupano di protezione dei diritti civili e politici. Le più conosciute tra queste organizzazioni, almeno a livello internazionale, comprendono Amnesty International, Human Rights Watch, la International Federation for Human Rights, Human Rights First e Interights. Tuttavia come abbiamo già visto i diritti civili e politici sono solo una categoria dei tanti diritti umani riconosciuti dalla comunità internazionale, e nuovi diritti continuano ad emergere, anche oggi giorno. Quando prendiamo in considerazione questo fatto ed esaminiamo l'attività delle ONG che si occupano di contrastare la povertà, la violenza, il razzismo, i problemi di salute, i problemi dei senzatetto, i problemi riguardanti l'ambiente, solo per citarne alcuni, allora il numero effettivo delle ONG che si occupano di protezione dei diritti umani in una forma o nell'altra si aggira intorno a centinaia di migliaia in tutto il mondo.

Domanda: Conosci qualche ONG che lotta per i diritti umani nel tuo paese?

Come influenzano i processi?

Le ONG si attivano per la protezione dei diritti in diversi momenti ed a diversi livelli e le strategie che adottano variano a seconda della natura dei loro obiettivi, a secondo che essi siano specifici o generali, di lungo o breve termine, che siano locali, nazionali o internazionali e così via.

a. Assistenza diretta

Alzati, mettiti in piedi, in piedi
per i tuoi diritti!
Bob Marley

Dio ci ha dato le mani, ma non
ha costruito ponti.

È particolarmente comune fra le ONG che lavorano nel campo dei diritti economici e sociali offrire alcuni servizi alle persone vittime di violazioni di diritti umani. Questo genere di servizi spesso prevede forme di assistenza umanitaria, protezione o aiuto nello sviluppo di nuove capacità. In alternativa dove i diritti sono tutelati dalla legge, questi servizi prevedono assistenza legale o aiuto nella presentazione di ricorsi.

Proverbio arabo

In molti casi tuttavia l'assistenza diretta alle vittime di violazioni o ai difensori di diritti umani non è possibile o non è il miglior utilizzo delle risorse dell'organizzazione. In queste occasioni, e probabilmente nella maggioranza dei casi, le ONG hanno bisogno di avere una prospettiva a lungo termine e pensare ad altri modi per fare in modo di portare correttivi alla violazione o per prevenire che in futuro capitino simili episodi.

b. Accurata raccolta di informazioni

Se esiste una strategia fondamentale che sta alla base delle diverse forme di attivismo delle ONG, è forse l'idea di tentare di “mostrare” gli autori delle ingiustizie. I Governi sono spesso in grado di sottrarsi ai loro obblighi ai sensi dei trattati internazionali, o di altri standard sui diritti, che hanno sottoscritto perché l'impatto delle loro politiche è semplicemente sconosciuto al pubblico in generale. Raccogliere tali informazioni e utilizzarle per promuovere la trasparenza è essenziale per mettere i Governi di fronte alle proprie responsabilità: tale strumento viene spesso utilizzato dalle ONG. Cercano di fare pressione su persone o Governi identificando un problema che richiami il senso di ingiustizia delle persone, rendendolo pubblico. Due degli esempi più noti di organizzazioni conosciute per il loro accurato monitoraggio e per i loro report sono Amnesty International e il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Entrambe queste organizzazioni hanno autorità non solo tra il pubblico generale ma anche a livello dell'ONU, dove le loro relazioni sono prese in considerazione come parte del processo ufficiale di monitoraggio dei Governi che hanno accettato di essere vincolati dai termini dei trattati internazionali.

c. Campagne e lobbying

Gli attori internazionali spesso si dedicano a campagne e lobbying in modo da sollecitare dei cambiamenti nelle politiche. Di nuovo, esistono numerose forme e le ONG cercano di utilizzare la più appropriata a seconda degli obiettivi che hanno in mente, il “target” da raggiungere, e naturalmente, a seconda delle loro risorse disponibili. Ecco alcune delle pratiche più comuni:

- Le campagne di “scrittura delle lettere” sono il metodo usato con maggior successo da Amnesty International ed altre ONG. La gente e le organizzazioni bombardano i funzionari governativi con milioni di lettere mandate dai loro associati di tutto il mondo.
- Azioni di strada o manifestazioni, sostenute dai media che ne sono naturalmente attratti, possono essere utilizzate quando le ONG vogliono avere il sostegno del pubblico o quando vogliono mettere in luce qualche fatto da denunciare pubblicamente e di cui il Governo dovrebbe vergognarsi.
- I media hanno spesso un ruolo importante nelle azioni di lobbying, i social media e internet stanno ora assumendo un ruolo sempre più importante.
- I rapporti ombra sono presentati agli organi di monitoraggio dei diritti umani dell'ONU per mostrare la prospettiva delle ONG della reale situazione del godimento dei diritti umani in una determinata nazione.

Potrebbe essere divertente scrivere alla gente che governa con regimi autoritari o repressivi, avere un dittatore come corrispondente ed essere per lui un gran fastidio mandandogli queste lettere.

Sting

Oltre alle manifestazioni di sostegno o di pubblico sdegno le ONG organizzano incontri informativi con funzionari. A volte la sola paura di far arrivare qualcosa al grande pubblico può essere sufficiente a far cambiare una politica o una prassi, come nell'esempio sottostante. Un tempo questo succedeva attraverso registrazioni, poster e fax, oggi la mobilitazione avviene attraverso e-mail di campagne e petizioni, siti internet, blog e social network.

In generale maggiore è il sostegno del pubblico o di altri attori influenti (per esempio altri Governi), maggiori sono le probabilità che la campagna raggiunga i propri obiettivi. Anche se non sempre usano questo supporto diretto, le ONG possono fare in modo che il loro messaggio sia ascoltato semplicemente indicando che un ampio movimento popolare può essere mobilitato contro un Governo.

Domanda: Ci sono state particolari campagne di alto livello nel tuo paese? Quali sono stati i risultati?

d. L'educazione ai diritti umani e la consapevolezza

Molte ONG che si occupano di diritti umani prevedono, almeno in parte, dei tipi di attività educative o di sensibilizzazione pubblica. Considerando che il supporto principale arriva da un pubblico generico, le ONG cercano di far arrivare a tutti maggiori conoscenze a proposito dei temi dei diritti umani. Una larga conoscenza di questi temi e dei metodi per difenderli, genera un grande rispetto degli stessi e questo, in cambio, aumenterà il numero di persone che si mobileranno per sostenere particolari istanze che riguardano la violazione dei diritti umani. È questo supporto, vero o potenziale, che sta alla base del successo della comunità delle ONG nel miglioramento del campo dei diritti umani.

Esempi di attivismo di successo

Centro per i Diritti all'Abitazione e per gli Sfratti (Centre on Housing Rights and Evictions, COHRE)

Questa organizzazione per i diritti umani è stata istituita nel 1994 al fine di lavorare per la tutela del diritto all'abitazione e la prevenzione di sgomberi forzati in tutto il mondo. Il COHRE utilizza la definizione di ‘abitazione’ così come delineata dal diritto internazionale dei diritti umani, che implica più di un tetto sopra la testa. Il COHRE sottolinea che “circa la metà della popolazione mondiale non ha attualmente

accesso ad un alloggio adeguato come garantito dalla giurisprudenza internazionale sui diritti umani". Nel garantire la tutela di adeguati diritti all'abitazione, il COHRE e i suoi partner in tutto il mondo effettuano analisi, difesa, istruzione pubblica, formazione e ricorsi in relazione a:

- sgomberi forzati
- sicurezza della proprietà
- l'accesso alla terra
- acqua e servizi igienico-sanitari
- acqua e servizi igienico-sanitari
- ricorsi e difesa legale
- restituzione e ritorno
- l'impatto dei grandi eventi sul diritto all'abitazione.

In una recente decisione senza precedenti avvenuta nel novembre 2010, in *COHRE v. Italia*, il Comitato del Consiglio d'Europa per i diritti sociali (supervisionando la Carta Sociale Europea riveduta) ha dichiarato l'Italia violatrice dei diritti della sua popolazione Rom a causa della distruzione di campi Rom e lo sgombero e l'espulsione dei Rom in Italia. Queste espulsioni di massa dei rom non italiani che sono cittadini di altri Stati dell'Unione europea sono aumentate drasticamente dopo il 2008. Le violazioni sono state rintracciate in relazione a: discriminazione e violazioni dei diritti dei Rom a un alloggio adeguato; protezione sociale, giuridica ed economica; protezione contro la povertà e l'esclusione sociale; e il diritto delle famiglie migranti Rom alla protezione ed all'assistenza. Anche le politiche e pratiche italiane, che fanno sì che i cittadini Rom vivano in abitazioni segregate e non adeguate, sono state criticate.

Vedi il sito COHRE:
<http://www.cohre.org>

Articolo 31 – Il diritto all'abitazione

Con l'obiettivo di assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'abitazione, le Parti si impegnano a prendere le misure designate a:

- promuovere l'accesso ad adeguati standard di abitazione

- prevenire e ridurre la mancanza di una fissa dimora con l'obiettivo di eliminare il problema gradualmente

- rendere il costo delle abitazioni accessibile a coloro senza adeguate risorse.

Carta Sociale Europea (riveduta) 1996

Preoccupazioni per l'ambiente in Svizzera

Fra il 1961 e il 1976, molti giganti dell'industria chimica hanno scaricato più di 114.000 tonnellate di rifiuti industriali tossici in un sito che era stato una cava di argilla a Bonfol in Svizzera. Sebbene oggi sia illegale smaltire i rifiuti in questo modo, nel 1961, quando lo smaltimento è iniziato, la legge non proibiva questo tipo di discariche. I rifiuti tossici rimanevano nel sito e continuavano a contaminare le comunità circostanti e l'ambiente con un misto di inquinanti organici e non organici.

Il 14 Maggio 2000, circa 100 attivisti di Greenpeace occuparono la discarica chimica di Bonfol, vicino a Basilea in Svizzera, chiedendo che le aziende chimiche che smaltivano i rifiuti tossici nel sito si assumessero la piena responsabilità per la bonifica del sito stesso. Gli attivisti dichiararono che avrebbero occupato il sito fino a che le aziende non si fossero impegnate a bonificarlo e fino a che non ci fossero stati più rischi per la salute e per l'ambiente.

L'occupazione del sito costrinse le aziende ad incontrare i rappresentanti delle comunità locali e di Greenpeace e il risultato fu che finalmente fu firmato un accordo che prevedeva la realizzazione di uno studio per la completa bonifica entro il febbraio del 2001 e l'inizio dei processi di bonifica entro il 2001. Le industrie furono d'accordo a coinvolgere completamente le comunità locali e le organizzazioni per l'ambiente nella bonifica del sito e di informarle dei risultati delle analisi sullo stato di inquinamento dell'acqua e della terra. Il 7 luglio 2001 Greenpeace terminò l'occupazione del sito.

L'eredità tossica dell'industria chimica non deve diventare il fardello delle generazioni future.

Stefan Weber, attivista di Greenpeace

La pagina web di Greenpeace è
www.greenpeace.org

Contrastare la discriminazione - Il Centro Europeo per i Diritti dei Rom (ERRC)

Il ERRC lavora per assicurare che le questioni dei diritti umani affrontate dalle comunità Rom siano risolutamente sull'agenda politica in Europa e fuori Europa. La ricerca meticolosa dell'ERRC ha fornito continue informazioni dettagliate sulla situazione dei diritti umani dei Rom, in particolare sulla violenza che affrontano, le forme di discriminazione strutturale che subiscono e la negazione dell'accesso ai diritti economici e sociali. Il ERRC cerca di contribuire alla situazione dei diritti umani delle comunità Rom attraverso l'aumento della consapevolezza, lo sviluppo di politiche e ricorsi strategici. Le campagne hanno esposto la violenza e i discorsi che incitano l'odio verso i Rom, la segregazione nel sistema scolastico, gli sgomberi forzati e la sterilizzazione coercitiva. Attraverso il suo lavoro di educazione ai diritti umani, il ERRC ha come obiettivo primario di rendere gli attivisti Rom in grado di combattere per la propria uguaglianza. Ciò viene realizzato attraverso stage, borse di studio, workshops e la pubblicazione di manuali come *"Conosci i tuoi diritti e combatti per loro: una guida per gli attivisti Rom"*.

Vedi il sito di ERRC
<http://www.errc.org>

Nelle ricerche dell'ERCC in **Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania** all'inizio del 2010 assieme alla polizia, le ONG e gli esperti antitratto hanno riscontrato che i Rom costituiscono il 50-80% delle vittime del traffico di essere umani in Bulgaria, 40-80% in Ungheria, 70% in Slovacchia e fino al 70% in parti della Repubblica Ceca.
Roma Rights Factsheet, EHRR

La guerra dei diamanti

Global Witness è una ONG che realizza campagne per rendere noti i conflitti generati dalle risorse, la corruzione, l'ambiente e l'abuso dei diritti umani che ne scaturisce. L'organizzazione lavora per esporre tale brutalità e consegnare i responsabili di tali crimini alla giustizia.

Una delle campagne condotte ha affrontato il tema dei diamanti insanguinati o i conflitti dei diamanti - cioè, le gemme provenienti dalle zone controllate da forze o fazioni opposte ai Governi legittimi e riconosciuti a livello internazionale, e utilizzati per finanziare i conflitti in Africa che hanno portato alla morte e al trasferimento di milioni di persone contro i Governi, o contro le decisioni del

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le prove raccolte da Global Witness confermarono che tali risorse erano utilizzate per finanziare i conflitti in Africa che hanno portato alla morte e al trasferimento di milioni di persone. I diamanti sono stati utilizzati anche da gruppi terroristici come al-Qaida per finanziare le loro attività e per scopi di riciclaggio di denaro. L'organizzazione collaborò con altre ONG e fecero pressioni incessantemente finché non emerse una campagna a livello globale capace di condizionare l'industria mondiale.

Nel Maggio 2000 i maggiori commercianti e paesi produttori di diamanti, i rappresentanti dell'industria dei diamanti e le ONG tra cui Global Witness si incontrarono a Kimberley, in Sudafrica, e stabilirono un sistema di certificazione internazionale dei diamanti, nel 2003, noto come il processo di Kimberley. In tale accordo, tutti i diamanti commerciati dagli Stati Membri sono certificati in modo che gli acquirenti possano essere sicuri che siano diamanti prodotti in zone senza conflitti. Global Witness è un osservatore ufficiale di questo accordo e continua a fare campagne per far sì che queste regole si rafforzino e vengano implementate correttamente, per assicurare che i diamanti non siano mai più l'origine di conflitti e possano invece diventare una forza positiva di sviluppo.

Global Witness fu co-nominato per il Nobel alla Pace nel 2003 per il suo lavoro nel combattere i conflitti dei diamanti.

Vedi il
sito:<http://www.globalwitness.org>

Le rampe per le sedie a rotelle a Tuzla

Nel 1996 una ONG che si occupa di persone con disabilità a Tuzla, Bosnia-Herzegovina, decise di iniziare una campagna di sensibilizzazione sul traffico. L'organizzazione Lotos si prefisse di sensibilizzare sui problemi delle persone con disabilità e del traffico, e identificò alcuni obiettivi concreti, tra i quali spazi appositi per il parcheggio per le persone con disabilità, migliore accesso ai trasporti pubblici e l'accesso ai marciapiedi e alle strade. Organizzarono una settimana di eventi appena prima della campagna elettorale. Alla fine di questo periodo la consapevolezza dell'opinione pubblica migliorò e tutti i marciapiedi di Tuzla furono dotati di rampe!

Sono sicuro nel dire che Tuzla è la città più accessibile per persone che utilizzano la sedia a rotelle in tutta la Bosnia e Herzegovina.

Una persona che ha partecipato alla campagna Tuzla

Questions and answers about Human Rights

Domanda: Cosa sono i diritti umani?

I diritti umani sono conferimenti morali che ogni individuo al mondo possiede semplicemente in virtù del fatto che è un essere umano. Rivendicando i nostri diritti umani, noi facciamo una rivendicazione morale, solitamente al nostro Governo: “tu non puoi fare questo perché è una violazione della mia sfera morale e della mia dignità personale. Nessuno, né individuo né Governo, potrà mai toglierci i nostri diritti umani.”

Domanda: Da dove provengono?

Nascono dal fatto che noi non siamo solo esseri fisici, ma anche esseri morali e spirituali. I diritti umani sono necessari per proteggere e preservare l'umanità di ogni individuo in modo che a ognuno sia assicurato di poter vivere una vita dignitosa, una vita degna di un essere umano.

Domanda: Perché dovremmo rispettarli?

Fondamentalmente perché ognuno di noi è un essere umano e quindi un essere morale. La maggioranza degli individui, se gli si dimostra che sta violando la dignità di un'altra persona, farà qualcosa per smettere. In generale la gente non vuole far soffrire le altre persone. In ogni caso oltre alle sanzioni morali della propria coscienza o di quella degli altri, c'è ora una nuova legislazione in molti paesi del mondo che obbliga i Governi al rispetto dei diritti umani di base dei propri cittadini, anche quando essi non sono inclini a farlo.

Domanda: Chi possiede i diritti umani?

Assolutamente tutti. I criminali, i Capi di Stato, i bambini, gli uomini, le donne, gli africani, gli americani, i rifugiati, gli europei, gli apolidi, i disoccupati, i lavoratori, i bancari, coloro che sono accusati di atti terroristici, gli operatori sociali, gli insegnanti, i ballerini, gli astronauti ...

Domanda: Anche i criminali e i Capi di Stato?

Assolutamente tutti. I criminali e i Capi di Stato sono anch'essi esseri umani. La potenza dei diritti umani risiede nel fatto che essi trattano in modo eguale ciascuno in termini di dignità umana. Alcune persone forse hanno violato i diritti di altri o forse hanno minacciato la società e magari necessitano di una limitazione dei propri diritti, per garantire la protezione degli altri cittadini, ma solo entro certi limiti. Tali limitazioni sono comunque definite garantendo loro una vita dignitosa.

Domanda: Perché alcuni gruppi necessitano di diritti umani speciali? Ciò significa che possiedono più diritti di rispetto agli altri?

No, alcuni gruppi, come i Rom in Europa o i Dalit e le caste inferiori in India, hanno sofferto la discriminazione così a lungo nelle nostre società che necessitano di misure speciali per essere in grado di raggiungere gli standard di diritti umani come gli altri. Gli anni di discriminazione istituzionalizzata e gli stereotipi, il completo odio e gli ostacoli, significano che semplicemente annunciare diritti generalmente applicabili per loro, ed aspettarsi che ciò sia sufficiente per assicurarsi l'uguaglianza, sarebbe farsesco.

Domanda: Perché parliamo di diritti umani e non di responsabilità umane?

Anche se alcuni pensatori e alcune ONG hanno presentato dei validi argomenti verso la necessità della responsabilità umana e persino dei codici o dichiarazioni per articolare i loro argomenti, la comunità dei diritti umani è stata generalmente reticente su questo dibattito. La ragione è che molti Governi “concedono” i diritti umani dipendentemente da alcuni “doveri” imposti dallo Stato o dal sovrano, rendendo in questo modo senza senso l'idea dei diritti come diritti dalla nascita. Tuttavia, è ovvio che dobbiamo agire in maniera responsabile come individui e gruppi, e rispettare i diritti degli altri per non violare i diritti umani e far progredire i diritti degli altri così come i nostri. Infatti, l'articolo 29 della DUDU riconosce che, “1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono determinate dalla legge al solo scopo di assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica”.

Domanda: Chi si occupa di diritti umani?

Tutti dobbiamo farlo. C'è una legislazione nazionale e internazionale la quale impone delle restrizioni su cosa i Governi possono fare ai loro cittadini, ma se nessuno fa notare che le loro azioni violano le norme internazionali, i Governi possono continuare a violarle senza essere puniti. Come individui abbiamo bisogno non solo di rispettare i diritti degli altri nella nostra vita quotidiana, ma anche di controllare cosa gli altri e i Governi fanno. I sistemi di protezione sono per tutti e tutti li devono utilizzare.

Domanda: Come posso difendere i miei diritti?

Innanzitutto segnalando che sono stati violati; rivendica i tuoi diritti. Fai in modo che le altre persone sappiano che tu sai che non possono trattarti in questo modo. Individua gli articoli pertinenti della DUDU, della CEDU o di altri documenti internazionali. Se nel tuo paese c'è una legislazione sui diritti umani, fai riferimento ad essa. Parla della violazione con tutti: parlane con la stampa, scrivi ai tuoi rappresentanti in Parlamento, al Capo dello Stato, informa qualche ONG impegnata nella tutela dei diritti umani, chiedi loro consiglio, parla con gli avvocati se ne hai l'opportunità. Fai in modo che il tuo Governo sappia le tue intenzioni. Informali che tu non sei disposto a lasciar perdere, fai vedere il sostegno che puoi avere. Alla fine, se tutto il resto non ha funzionato, rivolgiti alla corte, se lo ritieni necessario.

Domanda: Come posso accedere alla Corte Europea dei Diritti Umani?

La Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali contiene una procedura per i ricorsi individuali. Tuttavia ci sono dei rigidi requisiti di ammissibilità prima che un caso venga esaminato. Per esempio devi dimostrare che il tuo ricorso è già stato sottoposto alle corti del tuo paese (fino alla corte suprema!) prima di presentarlo alla Corte Europea. Se vuoi provare e pensi di soddisfare i requisiti di ammissibilità devi presentare una domanda ufficiale (la scheda da compilare è disponibile presso il segretariato). In ogni caso è consigliabile una consulenza legale o quella di una ONG che lavora nel settore in modo da assicurarti che il tuo ricorso possa avere una reale possibilità di successo. Sappi che il processo può essere lungo e complicato prima che un giudizio finale venga emesso!

Domanda: A chi devo chiedere per far valere i miei diritti?

Tutti i diritti umani che compaiono nelle liste dei diritti umani possono essere fatti valere nei confronti del tuo Governo o dei Capi di Stato. I diritti umani proteggono i tuoi diritti nei confronti dello Stato, così tu devi rivendicarli nei confronti dello Stato o dei loro rappresentanti. Se pensi che i tuoi diritti siano stati violati, per esempio dal tuo datore di lavoro o dal tuo vicino, non puoi appellarti direttamente alla legislazione internazionale sui diritti umani a meno che il Governo del tuo paese non abbia dovuto fare qualcosa per prevenire il tuo datore di lavoro o il tuo vicino dall'aver comportamenti scorretti.

Domanda: C'è qualcuno che ha il dovere di proteggere i miei diritti?

Sì. Un diritto non ha senso se non c'è una corrispondente responsabilità o dovere da parte di qualcun altro. Ogni individuo ha il dovere morale di non violare la tua personale dignità ma il tuo Governo è obbligato da accordi internazionali non solo a livello morale ma anche a livello legale.

Domanda: I diritti umani rappresentano un problema solo nei paesi non democratici?

Non c'è, nemmeno oggi, un paese al mondo che sia completamente estraneo alle violazioni dei diritti umani. Forse ci sono maggiori violazioni in certi paesi piuttosto che in altri, o le violazioni interessano una percentuale di popolazione più alta, ma ogni singola violazione è un problema che non sarebbe dovuto succedere e che necessita di essere risolto. Un individuo al quale vengono violati i diritti umani in un paese riconosciuto come democratico, difficilmente è confortato dal fatto che il suo paese è uno dei "migliori" paesi nella protezione dei diritti umani.

Domanda: E' stato fatto qualche progresso nella riduzione delle violazioni dei diritti umani?

Grandi progressi – anche se a volte sembrano solo una goccia nell'oceano. Considera l'abolizione della schiavitù, il voto alle donne, i paesi che hanno abolito la pena di morte, la liberazione dei prigionieri politici come risultato delle pressioni internazionali, la caduta del regime di apartheid in Sudafrica, i casi che sono stati discussi alla Corte Europea o le leggi che si sono dovute cambiare di conseguenza. Considerando il fatto che un graduale cambiamento nella cultura internazionale significa anche che molti regimi autoritari ora devono prendere in considerazione i diritti umani per essere accettati a livello internazionale, ci sono stati molti risultati positivi, in particolare negli ultimi 50 anni, ma molto deve essere ancora fatto.

Contraddizioni

Domanda: Come possiamo affermare che i diritti umani sono universali se ci sono persone in tutto il mondo i cui diritti sono ancora violati?

Queste persone conservano i propri diritti. I trattamenti loro inflitti contravvengono non solo alle norme morali, ma anche alle norme internazionalmente riconosciute. I rappresentanti dei loro Stati sono colpevoli rispetto alla legge internazionale e qualche paese è di certo punito dalla comunità internazionale con sanzioni, o anche interventi militari. Tuttavia questi processi sono spesso arbitrari, dipendendo dagli interessi delle altre nazioni più che dalla gravità della violazione. Ma la creazione di una Corte Internazionale Criminale ha mosso i primi passi nel risolvere questo dilemma. Come la prima corte penale internazionale basata sul trattato permanente - stabilita dallo Statuto di Roma - questa corte è in grado di portare assistenza nel porre fine all'impunità di coloro che hanno commesso i più gravi crimini per la comunità internazionale: genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Domanda: Come si può utilizzare la DUDU se non è legalmente vincolante?

Anche se non c'è (ancora) una Corte Internazionale dove i Governi possano essere giudicati secondo gli articoli della DUDU, questo documento ha un enorme significato storico e continua ancora oggi ad operare come punto di riferimento contro quei Governi che sono giudicati internazionalmente. I Governi oggi sanno che se infrangono consapevolmente i diritti contenuti in questo documento possono essere condannati dagli altri Governi e ricevere sanzioni in forme diverse. Questa procedura non è sempre del tutto obiettiva ma è certamente un inizio. La DUDU è inoltre la base di tutti i trattati internazionali che sono entrati in vigore, anche se con diversi gradi di applicabilità.

Domanda: Che senso hanno i diritti umani per me, quando il mio Governo viola i diritti dei miei concittadini quotidianamente e questo comportamento non è condannato dalla comunità internazionale?

Ancora una volta sono solo un inizio; meglio di niente, e potranno, in circostanze favorevoli e con il giusto approccio, influenzare il Governo nel cambiare alcune se non tutte le sue pratiche. Certe volte questo può sembrare una lontana speranza, soprattutto quando le violazioni dei Governi sono particolarmente gravi o frequenti, ma la storia ci ha mostrato che col tempo questo è possibile. Inoltre le opportunità oggi sono probabilmente migliori di quelle che ci sono state finora. Promuovere il cambiamento può essere una procedura molto lenta, ma il fatto che gli individui abbiano questi diritti e che il loro riconoscimento si stia diffondendo in tutto il mondo - e sono almeno di qualche interesse per i Governi - ci fornisce una potente arma e rappresenta un punto di partenza importante.

Domanda: Rispettare i diritti degli altri significa autorizzarli a fare tutto quello che vogliono?

No, se loro intendono violare i tuoi diritti o quelli di qualcun altro. Ma dovresti stare attento a non pretendere troppo dai tuoi diritti, puoi trovare noioso o strano il modo di fare di qualcuno ma non necessariamente questa è una violazione dei tuoi diritti. Quindi, se tu vuoi che gli altri si comportino come tu vorresti, dovresti essere più tollerante nei confronti dei comportamenti altrui!

Domanda: Posso fare qualsiasi cosa e anche usare la violenza contro qualcuno per difendere i miei diritti?

In generale no. Ma se è un caso di pura autodifesa, quindi un legittimo uso della forza in risposta ad una minaccia contro di te, potrebbe essere ammissibile. Non è ammissibile come risposta ad uno sgarbo che tu hai subito ma solo come protezione di te stesso da un ulteriore danno. La tortura non è mai ammissibile.

Domanda: Perché io dovrei rispettare i diritti degli altri se loro non rispettano i miei?

In parte perché se tu non rispetti i diritti degli altri ti metti in difficoltà da solo; in parte perché gli altri meritano il tuo rispetto semplicemente perché sono esseri umani; ed in parte perché tu puoi essere un esempio per gli altri che a loro volta saranno più inclini a rispettarli. In conclusione si tratta di pensare che tipo di persona vuoi essere e in che mondo vuoi vivere. In questo modo puoi riflettere su quanto si direbbe di te se vuoi che gli altri si comportino come vorresti tu. O pensa che tipo di mondo ci sarebbe se tutti violassero i diritti degli altri utilizzando la legge del taglione.

Domanda: Perché chi viola i diritti umani nel modo più disumano possibile deve essere considerato soggetto di diritto?

Questa forse è la più difficile ma anche la più importante parte della teoria dei diritti umani da accettare. Può a volte sembrare che certi individui manchino talmente tanto di caratteristiche

umane che soltanto una fede cieca possa permetterci di vederli come esseri umani. I punti più importanti sono forse i seguenti:

- Primo, nonostante l'apparente disumanità di tante persone, ogni individuo possiede un po' di umanità. Queste persone vogliono bene alla loro madre, ai loro figli, al loro marito/ moglie o a qualcuno. Essi provano dolore, rifiuto, disperazione e gelosia; essi

desiderano essere apprezzati, valorizzati, aiutati, amati e capiti. Ognuno di loro possiede qualcuna di queste emozioni tipicamente umane che fa di loro degli esseri umani degni del nostro rispetto.

- Secondo, noi facciamo di noi stessi delle persone non buone desiderando la sofferenza di chi commette il male così come loro hanno fatto con gli altri: questo ci fa sentire solo meno degni di rispetto.
- Terzo, anche se per caso queste persone dovessero avere una forma umana e nessuna caratteristica umana (e questo ancora non è successo!) chi tra noi potrebbe dire con assoluta certezza che non sono esseri umani? Su quali basi? Sulla base forse che non sono capaci di amare o di essere amati? Ma cosa succederebbe se alla fine noi ci stessimo sbagliando?

Il terzo punto ci ricorda che dobbiamo considerare il rischio per tutta l'umanità quando le persone giudicano altre persone, e le conseguenze di questi giudizi sono terribili ed irreversibili. Siamo sicuri di volere un mondo dove ci sono questi tipi di giudizi e dove alcune persone sono semplicemente catalogate non in possesso di diritti umani e quindi non umane? Senza l'assoluta universalità di tutti i diritti umani questo sarebbe il mondo che avremmo.

Riferimenti

- "Europe, Youth, Human Rights, Report of the Human Rights Week", di Yael Ohana (ed.), Centro Giovanile Europeo, Budapest, 2000.
- Garzón Valdés, E., "Confusiones acerca de la relevancia moral de la diversidad cultural", CLAVES de Razón Práctica, No.74, Madrid, Julio/Agosto, 1997.
- Human Rights, a basic handbook for UN staff, Office of the High Commission of Human Rights, United Nations, Geneva. 2001
- Disponibile su <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf>
- Levin, L., Human Rights, Questions and Answers, Unesco, Paris, 1996
- Donnelly, Jack, Universal Human Rights in theory and practice, Cornell University Press, 1989.
- Freeman, Michael, Human Rights: Key Concepts, Polity Press, London, 2002.
- Ishay, Micheline R. ed., The Human Rights Reader, Routledge, London, 1997.
- Rishmawi, M., The Arab Charter on Human Rights and the League of Arab States: An Update, Human Rights Law Review, 10.1, pp. 169-178
- Symonides, Janusz ed., Human Rights: New Dimensions and Challenges, Manual on Human Rights, Unesco/Dartmouth Publishing, Paris, 1998.
- Robertson A. and Merrills J, Human rights in the world, Manchester University Press, 1996. Council of Europe website on bioethics: www.legal.coe.int/bioethics
- <http://www.udhr.org/history/biographies/bioer.htm>, for the quotation of Eleanor Roosevelt.
- Hanski, R., Suksi, M. (eds.), An introduction to the international protection of human rights: a textbook, Åbo Akademi University Institute for Human Rights, 1999.
- Fact Sheet No. 2 (Rev. 1), The International Bill of Human Rights, Office of the High Commissioner for Human Rights, www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs2.htm.
- United Nations High Commissioner for Human Rights, www.unhchr.ch.
- Short Guide to the European Convention on Human Rights, Council of Europe Publishing.
- European Court of Human Rights, www.echr.coe.int.
- The Committee for Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, www.cpt.coe.int.
- The Council of Europe Website on Gender Equality, www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/default_en.asp
- The European Social Charter, www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter.
- The Framework Convention on Protection of National Minorities, www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities.
- The site of the European Commission against Racism and Intolerance, www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri.
- The Office of the UN High Commissioner on Human Rights, www.ohchr.org.
- The Council of Europe's Commissioner for Human Rights, www.coe.int/t/commissioner
- Risse T., Ropp S., Sikkink K., The Power of human rights, Cambridge University Press, 1999.
- Forsythe, D., Human rights in International Relations, Cambridge University Press, 2000. www.speaktruth.org
- Hijab, Nadia, Human Rights and Human Development: Learning from Those Who Act, HDRO Background paper, 2000.